PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PROVINCIALE PROTEZIONE AMBIENTE

Prot. n.

PROVVEDIMENTO del DIRIGENTE dell'AGENZIA N. 758 DI DATA 25 Ottobre 2021

O G G E T T O:

SETTORE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI - Biochem Italia S.r.l. - stabilimento di Rovereto (TN), frazione Marco, via Varini, 110/A. Riesame dell'Autorizzazione integrata ambientale.

Il testo del provvedimento, creato in altro applicativo non gestibile a sistema, viene riportato integralmente in allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

SG

Il Dirigente sostituto
f.to ing. Gabriele Rampanelli

Costituiscono parte integrante del presente atto:

1 Testo originale provvedimento
2 Allegato 1 - Rapporto istruttorio
3 Allegato 2 - Valori limite, frequenza, metodiche di controllo e prescrizioni gestionali
4 Allegato 3 - Raccomandazioni
5 Allegato 4 - Tavola 1 denominata "Planimetria impianto ed aree funzionali - progetto"
6 Allegato 5 - Tavola 2 denominata "Reti di raccolta ed impianti di trattamento delle acque reflue e meteoriche - progetto"
7 Allegato 6 - Tavola 3 denominata "Emissioni in atmosfera - progetto"

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI

vista l'Autorizzazione integrata ambientale (di seguito AIA) rilasciata, ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, con determinazione del Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali n. 211 di data 3 luglio 2015 alla ditta F.I.R. S.a.s. di F.I.R. Servizi s.r.l., con sede legale in Rovereto (TN), fraz. Marco, via Varini, 110, per l'esercizio delle attività di stoccaggio conto terzi (operazioni di recupero R13 e smaltimento D15) ed eventuale pretrattamento costituito da selezione, cernita manuale e/o meccanica, accorpamento, raggruppamento, ricondizionamento, triturazione, pressatura, separazione fisica e miscelazione (operazioni di recupero R13 e R12 e smaltimento D13, D14 e D15) di rifiuti speciali e urbani, pericolosi e non pericolosi, per un quantitativo complessivo massimo pari a 40.000 Mg/anno, presso lo stabilimento di Rovereto (TN), fraz. Marco, via Varini, 110/A (denominato *"Impianto 1"*), ed i relativi allegati che formano parte integrante e sostanziale dell'AIA stessa;

visti i successivi aggiornamenti della sopra citata AIA rilasciati con determinazioni del Dirigente del Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali n. 430 di data 25 novembre 2015, n. 138 di data 21 marzo 2016, n. 351 di data 27 giugno 2016, n. 335 di data 27 giugno 2017, n. 273 di data 12 giugno 2018, n. 671 di data 1 ottobre 2019 e n. 858 di data 20 dicembre 2019;

vista in particolare la determinazione del Dirigente del Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali n. 335 di data 27 giugno 2017 con la quale l'AIA in parola è stata volturata a nome della ditta Biochem Italia S.r.l., con sede legale in Rovereto (TN), fraz. Marco, via Varini, 110/A (di seguito Ditta), rappresentata legalmente dal sig. Marcello Fachin;

vista la Decisione di esecuzione della Commissione europea 2018/1147/UE del 10 agosto 2018 relativa alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

considerato che l'attività esercitata nello stabilimento in questione rientra fra le tipologie assoggettate alla disciplina del Titolo III-bis della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 in materia di AIA, in quanto individuata al punto 5.5 dell'allegato VIII alla parte seconda dello stesso decreto – *"Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacita totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti"*;

visto che, ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, l'AIA deve essere riesaminata entro quattro anni dalla data di pubblicazione delle sopra citate conclusioni sulle BAT, vale a dire entro il 17 agosto 2022;

vista la domanda di riesame dell'AIA trasmessa in data 28 giugno 2019 (ns. prot. n. 414328, n. 414354, n. 414362, n. 414368 e n. 414377, di data 1 luglio 2019);

vista la comunicazione di avvio del procedimento di riesame dell'AIA e contestuale comunicazione dell'importo della tariffa istruttoria di data 4 luglio 2019 (ns. prot. n. 424689);

vista la nota di data 10 luglio 2019 (ns. prot. n. 435912) con cui la Ditta comunica l'avvenuto versamento della tariffa istruttoria;

dato atto che, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo il Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali ha pubblicato nel proprio sito web, a partire dal 29 gennaio 2020, l'indicazione della localizzazione dell'installazione ed il nominativo del gestore, nonché gli uffici individuati ai sensi del comma 2 del medesimo articolo ove era prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni;

preso atto che non sono pervenute osservazioni in merito al procedimento di riesame in parola;

vista la documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta in data 17 settembre 2019 (ns. prot. n. 570861), in data 24 settembre 2019 (ns. prot. n. 586005) ed in data 23 ottobre 2019 (ns. prot. n. 659799 di data 25 ottobre 2019);

visto il verbale della prima seduta della Conferenza dei Servizi rep. n. 122 di data 28 novembre 2019, tenutasi il giorno 20 novembre 2019, e convocata con nota di data 6 novembre 2019 (ns. prot. n. 685607), la quale si concludeva con la richiesta, da parte della Ditta, della sospensione del procedimento di riesame dell'AIA fino al 20 febbraio 2020, in quanto, in seguito a verifiche ispettive nel frattempo tenutesi presso l'installazione, era stato imposto di realizzare un nuovo impianto di aspirazione delle emissioni prodotte dal trituratore e dalla pressa; detta emissione veniva autorizzata con determinazione del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali n. 858 di data 20 dicembre 2019;

vista la documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta in data 20 febbraio 2020 (ns. prot. n. 120851, n. 120875, n. 120888 e n. 121150 di data 21 febbraio 2020) al fine di aggiornare la documentazione depositata per il riesame (in particolare relativamente al PGO, al PMC, alle BAT, alle emissioni in atmosfera, alla valutazione di impatto acustico e alle planimetrie);

vista la richiesta di integrazioni trasmessa in data 10 giugno 2020 (ns. prot. n. 131145), articolata in 52 punti;

vista la nota trasmessa in data 31 luglio 2020 (ns. prot. n. 471081 di data 4 agosto 2020) con la quale la Ditta richiedeva una proroga al 31 dicembre 2020 per la trasmissione delle integrazioni richieste;

preso atto che la proroga veniva concessa con nota di data 20 agosto 2020 (ns. prot. n. 507594);

vista la documentazione integrativa trasmessa in data 26 ottobre 2020 (nostri protocolli n. 659138, n. 659154 e n. 659169) relativa a:

a) parziale risposta ai quesiti richiesti in data 10 giugno 2020;
b) aggiornamento del Piano di Monitoraggio e controllo;
c) invio procedura per la preparazione di campioni finalizzata all'analisi attraverso spettrometro XRF;
d) domanda di aggiornamento dell'AIA per l'installazione di un distributore di carburante mobile (gasolio per autotrazione), nel piazzale esterno ad ovest del capannone, della capacità massima pari a 2400 litri, destinato ad uso privato il quale presenta forma cilindrica e risulta dotato di bacino di contenimento (con capacità pari al 110% del serbatoio) nonché di tettoia incombustibile;

vista la nota di data 3 novembre 2020 (ns. prot. n. 687326) con la quale viene comunicata alla Ditta la non sostanzialità della modifica di cui alla sopra riportata lettera d), ai fini dell'aggiornamento dell'AIA ed ha pertanto disposto l'archiviazione della suddetta domanda di aggiornamento;

vista l'ulteriore documentazione integrativa trasmessa in data 23 dicembre 2020 (ns. prot. n. 839722 e 839699 di data 28 dicembre 2020) a completamento dei quesiti richiesti in data 10 giugno 2020;

visto il verbale della seconda seduta della Conferenza dei Servizi rep. n. 21 di data 20 maggio 2021 tenutasi il giorno 13 aprile 2021 e convocata con nota di data 23 marzo 2021 (ns. prot. n. 203465), la quale si concludeva con la richiesta di ulteriori integrazioni con particolare riferimento alle schede di miscelazione;

preso atto che in detta sede si acquisisce il parer favorevole del Settore Qualità ambientale dell'APPA;

vista la documentazione integrativa trasmessa in data 12 luglio 2021 (ns. prot. n. 502008 di data 13 luglio 2021);

visto il verbale della Conferenza dei Servizi decisoria rep. n. 63 di data 22 ottobre 2021 tenutasi il giorno 19 ottobre 2021 e convocata con nota di data 12 ottobre 2021 (ns. prot. n. 739576), con il quale ratifica la conclusione, con esito positivo dell'istruttoria;

preso atto che in detta sede si acquisisce il parer favorevole del comune di Rovereto, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 6, del D.Lgs. 152/2006, nonché i pareri favorevoli da parte del Servizio Antincendi e protezione civile e dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari – U.O. Igiene e sanità pubblica;

visto il parere favorevole espresso dal Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche dell'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia con nota di data 19 novembre 2019 (prot. n. 728325);

preso atto che le modifiche richieste dalla Ditta, nell'ambito del procedimento, sono sintetizzabili come segue:

a) revisione delle schede di miscelazione contenute nel PGO;
b) revisione degli elenchi di rifiuti che possono essere soggetti a pressatura e triturazione;
c) autorizzazione di un nuovo codice CER (070514 "*rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13*");
d) realizzazione di una nuova area per la ricarica dei muletti elettrici;
e) copertura dell'area di autolavaggio dei mezzi con possibilità di deposito dei rifiuti in container (Area 8).

ritenuto, di poter approvare quanto richiesto dalla Ditta, subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- in merito alla lettera a): la Ditta deve adeguare le schede di miscelazione contenute nel PGO secondo le disposizioni di cui al paragrafo "*Piano di monitoraggio e controllo e Piano di Gestione operativa*" dell'Allegato 2 al presente provvedimento, relativamente ai codici CER autorizzati per ciascuna miscela ed alle operazioni di recupero/smaltimento finale cui dette miscele possono essere destinate;
- in merito alla lettera b) vengono aggiornati gli elenchi dei rifiuti sottoponibili alle operazioni in parola e, in particolare, vengono prescritte specifiche disposizioni per i rifiuti che possano dare origine a rilascio di liquidi in fase di pressatura;
- in merito alla lettera c), si inserisce il codice CER tra quelli autorizzati in quanto compatibile con i presidi ambientali presenti nell'installazione;
- in merito alla lettera d), la stessa viene approvata in quanto modifica non sostanziale sia per quanto concerne le emissioni in atmosfera, sia per quanto concerne gli scarichi idrici;
- in merito alla lettera e), sono state individuate specifiche disposizioni nell'Allegato 2 al presente provvedimento per la corretta gestione degli stoccaggi di rifiuti su detta area;

ritenuto inoltre doveroso precisare le modalità di effettuazione dei prelievi in corrispondenza dello scarico idrico AD1, specificando che, data la natura discontinua di detto scarico, il prelievo possa essere effettuato anche come prelievo istantaneo;

visto il paragrafo "*Blending and mixing*" delBref di settore (paragrafo 2.1.4 del Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Treatment, pubblicato nel 2018);

visto il documento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 22 novembre 2012 n. 12/165 CR8C/C5;

vista la D.d.s. 4 marzo 2014 n. 1795 della Regione Lombardia e l'Allegato A della D.G.R. nr. 119 del 7 febbraio 2018 della Regione Veneto, quali utili riferimenti ai fini della puntuale definizione delle prescrizioni per le operazioni di miscelazione di rifiuti;

stabilito, sulla scorta dei documenti sopra citati, di dettagliare ulteriormente le prescrizioni relative alle operazioni di miscelazione (operazione di smaltimento D13/recuperoR12), in relazione ai contenuti della "*scheda di miscelazione*", alle finalità del trattamento ed al grado di omogeneizzazione delle miscele prodotte, in funzione delle caratteristiche richieste dagli impianti di destinazione;

considerato che, nella documentazione trasmessa in data 23 dicembre 2020 (ns. prot. n. 839722 di data 28 dicembre 2020), la Ditta illustra nel dettaglio i macchinari utilizzati per l'effettuazione delle diverse operazioni autorizzate;

ritenuto opportuno, nell'ottica di un progressivo miglioramento, così come auspicato dalle BAT di settore, che la Ditta verifichi la possibilità tecnico-economica di dotarsi di sistemi di omogeneizzazione/miscelazione più performanti di quelli attualmente autorizzati, quali ad esempio quelli citati nel Bref di settore (paragrafo 2.1.4 del Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Treatment, pubblicato nel 2018);

visto che con le integrazioni di data 23 ottobre 2019 (ns. prot. n. 659799 di data 25 ottobre 2019) la Ditta ha trasmesso la documentazione, ai sensi dell'art. 29-ter, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, redatta secondo la procedura di cui all'allegato 1 al D.M. 15 aprile 2019, n. 104, recante "*Modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v)-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/06*", inerente le metodiche di indagine ed alle sostanze pericolose da ricercare con riferimento alle attività di cui all'allegato VIII alla parte seconda del predetto decreto e che da tale documentazione si evince la non necessità di elaborare la relazione di riferimento;

ritenuto doveroso precisare che, in merito ai trasporti transfrontalieri di rifiuti già autorizzati ai sensi del Regolamento CE 1013/2006, gli stessi potranno essere ultimati secondo quanto previsto dai provvedimenti autorizzativi di ciascuna notifica e con riferimento all'AIA vigente al momento del rilascio dei medesimi provvedimenti;

preso atto che la Ditta non aderisce al sistema di gestione ambientale ISO:14001 e non risulta registrata ai sensi del Regolamento CE n. 1221/2009;

considerato pertanto che l'AIA, ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 ha una validità di dieci anni a decorrere dalla data della presente determinazione;

vista e fatta salva anche per la presente determinazione la fideiussione assicurativa n. 02900100000385 emessa in data 23 novembre 2015 (ns. prot. n. 617626, di data 1 dicembre 2015) dalla società Insurance Company Euroins AD, con sede in Sofia (Bulgaria), corso Cristopher Columbus, 43, nell'interesse della Ditta e a favore della Provincia Autonoma di Trento, a copertura delle attività esercitate dalla Ditta nell'impianto, per l'ammontare di € 277.858,08, ripartito come segue:

- "*€ 25.822,84 (quota fissa) per l'esercizio delle operazioni di stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi (operazione di recupero R13 e di smaltimento D15);*
- *€ 25.822,84 (quota fissa) per l'esercizio delle operazioni di stoccaggio finalizzate al pretrattamento (operazioni di recupero R13 e R12 e di smaltimento D15, D14 e D13) e al recupero di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di recupero R4);*
- *€ 226.212,40 per l'esercizio delle operazioni di stoccaggio ed eventuale pretrattamento dei rifiuti pericolosi (operazioni di recupero R13 e R12 e di smaltimento D15, D14 e D13), corrispondenti a 1.460 m³ di capacità potenziale di deposito dei rifiuti pericolosi*";

vista l'appendice n. 1 alla polizza fideiussoria n. 02900100000385 emessa in data 31 maggio 2017 (trasmessa in data 16 giugno 2017, ns. prot. n. 333789), con la quale la suddetta società Insurance Company Euroins AD prende e dà atto che "*la contraente F.I.R. S.a.s. di F.I.R. Servizi S.r.l. deve intendersi sostituita da Biochem Italia S.r.l.. Fermo ed invariato il resto*";

ritenuto l'atto di fideiussione sopra citato conforme alle prescrizioni di forma e contenuto imposte con la deliberazione della Giunta provinciale n. 12723 del 20 novembre 1998 in materia di gestione dei depositi cauzionali costituiti a favore della Provincia, nonché alle modifiche apportate alla stessa con deliberazioni della Giunta provinciale n. 686 del 31 marzo 2000, n. 2446 del 28 settembre 2001, n. 3561 del 28 dicembre 2001 e n. 2196 del 17 ottobre 2013;

rilevato che l'AIA è soggetta comunque a riesame, ovvero riesame con valenza di rinnovo, qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 29-octies, commi 3, 4 e 6, del D.Lgs. 152/2006;

preso atto che, a norma dell'articolo 29-quater, comma 11, del D.Lgs. 152/2006, il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali indicate nell'allegato IX alla parte II del D.Lgs. 152/2006;

visto l'articolo 29-sexies, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. 152/2006, a tenore del quale "*i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicato l'impianto*";

visto inoltre l'articolo 29-septies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, il quale prevede, qualora ciò risulti necessario per la riduzione o la prevenzione dell'inquinamento, che l'autorità competente possa prescrivere l'adozione di misure più rigorose di quelle imposte dalla normativa ambientale o ottenibili con le BAT;

valutato che l'impianto soddisfa i requisiti indicati dal titolo III-bis della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 ai fini della riduzione globale dell'inquinamento;

ritenuto inoltre di determinare le modalità di comunicazione degli esiti analitici dei controlli, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 2, del D.Lgs. 152/2006;

ritenuto di confermare le conclusioni del Rapporto istruttorio, che forma parte integrante della presente determinazione (Allegato 1);

ritenuto pertanto di poter procedere al riesame dell'AIA, attribuendo forza vincolante alle prescrizioni, nonché alle modalità e frequenza dei controlli, contenute nell'Allegato 2 alla presente determinazione ("*Valori limite, frequenza, metodiche di controllo e prescrizioni gestionali*");

stabilito inoltre di raccomandare l'osservanza di alcune ulteriori disposizioni soggette alla specifica normativa di settore e riportate nell'Allegato 3 alla presente determinazione ("*Raccomandazioni*");

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "*Norme in materia ambientale*", ed in particolare il titolo III bis della parte seconda inerente l'AIA;

visto il Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.;

vista la L.P. 17 settembre 2013, n. 19, recante "*Disciplina provinciale della valutazione dell'impatto ambientale*" ed il relativo regolamento di esecuzione emanato con d.P.P. del 20 luglio 2015, n. 9-23/Leg.;

vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 626 di data 26 marzo 2010 con cui si è conclusa favorevolmente, con prescrizioni, la valutazione di impatto ambientale relativa all'installazione in parola;

visto il d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti speciali anche assimilabili agli urbani e per il dimensionamento dei bacini di contenimento previsti per il deposito di rifiuti liquidi;

visto il Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 5404 di data 30 aprile 1993, nonché i successivi aggiornamenti;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1394 del 12 giugno 2009, ai sensi degli articoli 65, 66 e 67-bis del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, con cui l'installazione in oggetto è stata localizzata nel Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti;

visto il d.P.P. 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg., recante "*Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell'articolo 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1*";

vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2290 del 30 dicembre 2020 con la quale è stato approvato, tra l'altro, l'atto organizzativo dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e le relative declaratorie, con decorrenza dal 1 febbraio 2021;

considerato che, in conseguenza della suddetta deliberazione, la competenza per il rilascio delle AIA spetta al Settore Autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;

determina

1. di rilasciare l'Autorizzazione integrata ambientale relativa all'esercizio delle attività di stoccaggio conto terzi (operazioni di recupero R13 e smaltimento D15) ed eventuale pretrattamento costituito da selezione, cernita manuale e/o meccanica, accorpamento, raggruppamento, ricondizionamento, triturazione, pressatura, separazione fisica e miscelazione (operazioni di recupero R13 e R12 e smaltimento D13, D14 e D15) di rifiuti speciali e urbani, pericolosi e non pericolosi, per un quantitativo complessivo massimo pari a 40.000 Mg/anno, presso lo stabilimento di Rovereto (TN), frazione Marco, via Varini, 110/A, gestito dalla ditta Biochem Italia S.r.l., con sede legale in Rovereto (TN), frazione Marco, via Varini, 110/A, rappresentata legalmente dal sig. Marcello Fachin;
2. di imporre il rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nell'Allegato 2 ("*Valori limite, frequenza, metodiche di controllo e prescrizioni gestionali*") alla presente determinazione, che ne forma parte integrante e sostanziale, nonché delle seguenti prescrizioni generali:
   - la Ditta effettua autonomi controlli sulle emissioni relativamente agli inquinanti indicati nell'Allegato 2, secondo le modalità e con le frequenze ivi riportate;
   - i dati relativi ai suddetti autonomi controlli sono trasmessi secondo le modalità indicate nell'Allegato 2, allegando i relativi certificati di analisi firmati da un tecnico abilitato;
   - i sistemi di contenimento delle emissioni devono essere mantenuti in continua efficienza;
   - sono esclusi dall'obbligo del rispetto dei valori limite fissati nell'Allegato 2 i periodi di funzionamento durante le fasi critiche di avvio e di arresto dell'impianto, qualora previste, fatto salvo quanto prescritto esplicitamente nello stesso Allegato 2;
   - la Ditta deve fornire alle Autorità competenti l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni imposte;
   - la Ditta è in ogni caso obbligata a realizzare tutte le opere che consentano l'esecuzione di ispezioni e campionamenti degli effluenti gassosi e liquidi, nonché prelievi di materiali vari da magazzini, depositi e stoccaggi di rifiuti;
   - all'atto della cessazione definitiva delle attività, il gestore dell'installazione deve effettuare le valutazioni richieste dall'art. 29-sexies, comma 9-quinquies, del D.Lgs. 152/2006 e, ove ne ricorrano i presupposti, il sito su cui insiste lo stabilimento deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si dovessero manifestare durante l'esercizio;
3. di raccomandare il rispetto delle ulteriori disposizioni soggette alla specifica normativa di settore richiamate nell'Allegato 3 ("*Raccomandazioni*") alla presente determinazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;

4. di allegare alla presente determinazione le seguenti planimetrie che ne formano parte integrante e sostanziale:
   - Tavola 1 denominata *"Planimetria impianto ed aree funzionali - progetto"* trasmessa in data 23 dicembre 2020 (ns. prot. n. 839722 di data 28 dicembre 2020);
   - Tavola 2 denominata *"Reti di raccolta ed impianti di trattamento delle acque reflue e meteoriche - progetto"* trasmessa in data 23 dicembre 2020 (ns. prot. n. 839722 di data 28 dicembre 2020);
   - Tavola 3 denominata *"Emissioni in atmosfera - progetto"* trasmessa in data 23 dicembre 2020 (ns. prot. n. 839722 di data 28 dicembre 2020);
5. di precisare che, in merito ai trasporti transfrontalieri di rifiuti già autorizzati ai sensi del Regolamento CE 1013/2006, gli stessi potranno essere ultimati secondo quanto previsto dai provvedimenti autorizzativi di ciascuna notifica e con riferimento all'AIA vigente al momento del rilascio dei medesimi provvedimenti;
6. di avvertire che, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006, la Ditta è tenuta a comunicare al Settore autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente le modifiche progettate all'impianto corredate dalla necessaria documentazione, ai fini della valutazione per l'eventuale aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale o delle relative condizioni e prescrizioni;
7. di rammentare che l'Autorizzazione integrata ambientale **è valida 10 anni a decorrere dalla data della presente determinazione**, salvo il verificarsi di una delle condizioni previste dall'articolo 29-octies, commi 3, 4 e 6, del D.Lgs. 152/2006; la presentazione della domanda di riesame dovrà avvenire secondo le modalità previste dall'art. 29-octies, comma 5, del D.Lgs. 152/2006;
8. di dare atto che l'Autorizzazione integrata ambientale sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali elencate nell'allegato IX alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme settoriali, fatta salva la normativa emanata in attuazione della direttiva 96/82/CE (D.Lgs. 334/1999 in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose) e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE (D.Lgs. 216/2006 in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto);
9. di stabilire che l'Autorizzazione integrata ambientale è comunque subordinata all'osservanza delle altre norme statali o provinciali o delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire nella materia, fatte in ogni caso salve le prescrizioni tecniche attinenti all'esecuzione delle opere, alla localizzazione dell'impianto ed alla sua sicurezza ai sensi delle disposizioni vigenti, nonché gli eventuali provvedimenti emanati dall'autorità sindacale ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.LL.SS. emanato con R.D. 17 luglio 1934, n. 1265;
10. di dare atto che il presente provvedimento è stato rilasciato in 387 giorni, al netto delle sospensioni istruttorie (in luogo dei 150 giorni previsti dall'art. 29-quater, comma 10, del D.Lgs. 152/2006), per i seguenti motivi:
    a) complessità della pratica;
    b) variazione dell'Autorità competente deputata al rilascio dell'AIA nel corso dell'istruttoria (deliberazione della Giunta Provinciale n. 647 di data 15 maggio 2020);
    c) Ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento di data 1 giugno 2020 (prot. n. A001/2020/296873/1), con cui è stata disposta la sospensione dei termini di durata massima dei procedimenti amministrativi, per il periodo decorrente dal 23 febbraio 2020 e fino al 8 giugno 2020;
    d) necessità di provvedere a più sedute della conferenza dei Servizi;
    e) modifiche sostanziali proposte dalla Ditta in più fasi dell'istruttoria;

11. di trasmettere copia della presente determinazione alla ditta Biochem Italia S.r.l. e, per conoscenza, al Comune di Rovereto (TN), all'U.O. Igiene e sanità pubblica dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, al Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche dell'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia ed al Servizio Antincendio e protezione civile;

12. di avvertire che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Allegato 1

Rapporto istruttorio

Biochem Italia S.r.l.

Comune di Rovereto (TN)

Indice

1. Inquadramento dell'impianto....5
1.1 Inquadramento urbanistico, territoriale e paesaggistico....5
1.2 Inquadramento autorizzativo....6
1.2.1 La localizzazione....6
1.2.2 La valutazione di impatto ambientale....7
1.2.3 L'autorizzazione integrata ambientale....7
1.2.4 La garanzia finanziaria....9
1.2.5 L'autorizzazione alla derivazione di acqua da falda....9
1.3 Domanda di riesame dell'autorizzazione....9
1.4 Verifica del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)....10
2. Analisi dell'attività....12
2.1 Gestione dei rifiuti....13
2.1.1 Accettazione dei rifiuti all'impianto....13
2.1.2 Potenzialità dell'impianto....13
2.1.3 Definizione delle operazioni di recupero e smaltimento autorizzate....14
2.1.4 Rifiuti pericolosi autorizzati....17
2.1.5 Rifiuti non pericolosi autorizzati....18
2.1.6 Le attività di pressatura e/o triturazione....18
2.1.7 Le operazioni di miscelazione....18
2.2 Materie prime, attrezzature e trasporti....20
2.3 Energia....20
3. Emissioni e misure di mitigazione....21
3.1 Atmosfera....21
3.2 Acqua....22
3.3 Rifiuti....24
3.3.1 Sistemi di contenimento....25
3.4 Inquinamento acustico....26
3.4.1 Sistemi di contenimento....27
4. Stato di applicazione delle BAT....28
5. Conclusioni....32

Scheda Informativa A.I.A.

Denominazione	**Biochem Italia S.r.l.**
Presentazione domanda	**28 giugno 2019**
Protocollo domanda	**414328, 414354, 414362, 414368, 414377**
Comune	**Rovereto**
Codice attività	**5.5**
Tipologia attività	***"Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti"***

Sintesi Procedura

Passi Procedura	Data
Presentazione domanda	28 giugno 2019
Comunicazione avvio procedimento e tariffa istruttoria	4 luglio 2019
Versamento oneri istruttori	11 luglio 2019
Integrazioni	17 settembre 2019
Integrazioni	24 settembre 2019
Integrazioni	25 ottobre 2019
Conferenza dei servizi istruttoria e sospensione procedimento per richiesta Ditta	20 novembre 2019
Integrazioni	20 febbraio 2020
Richiesta integrazioni	10 giugno 2020
Integrazioni	26 ottobre 2020
Integrazioni	23 dicembre 2020
Conferenza dei servizi istruttoria	13 aprile 2021
Integrazioni	12 luglio 2021
Conferenza dei servizi decisoria	19 ottobre 2021

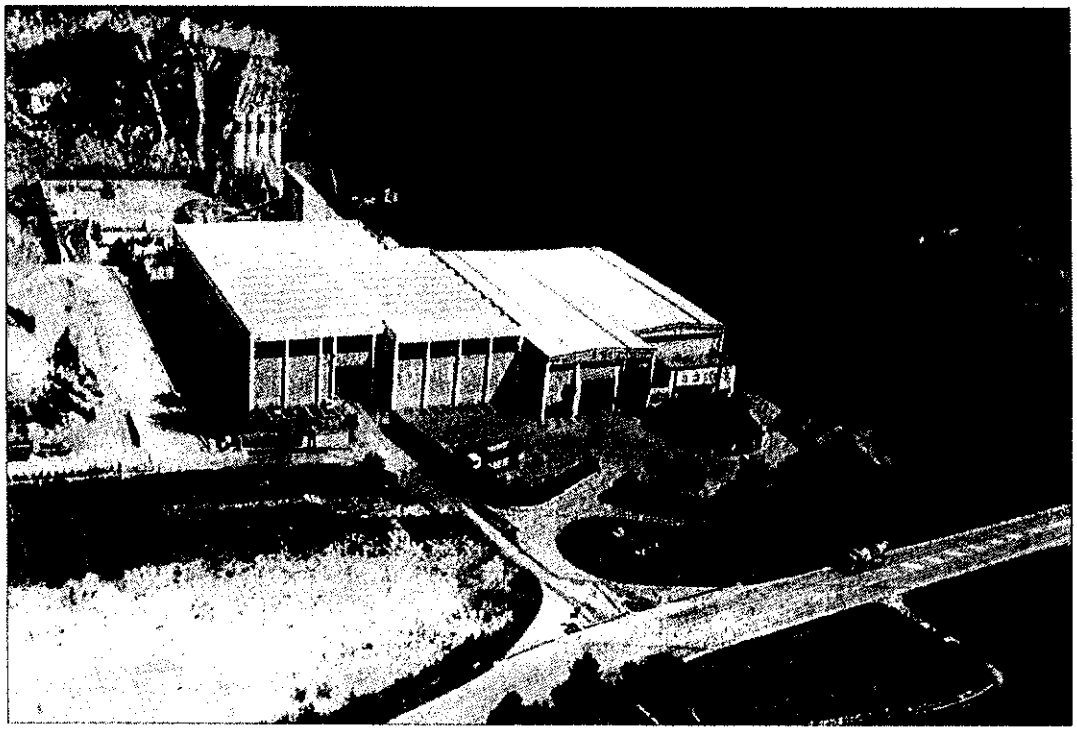

1. Inquadramento dell'impianto

1.1 Inquadramento urbanistico, territoriale e paesaggistico

L'attività di gestione di rifiuti dell'azienda Biochem Italia S.r.l. (di seguito Ditta) è localizzata nel Comune di Rovereto (TN), fraz. Marco, via Varini, 110/A.
L'installazione, precedentemente gestita dalla ditta F.I.R. S.a.s. di F.I.R. Servizi S.r.l., sorge su un'area con una superficie totale di circa 12.000 m^2 di cui circa 6.000 m^2 sono coperti da due capannoni adiacenti, ed è situata ai piedi del Monte Zugna, ad una distanza di circa 2-3 km dall'abitato della frazione di Marco, posto a nord rispetto alla stessa. L'installazione della Ditta occupa uno dei due capannoni in parola (p.ed. 502, sub 3, *"Impianto 1"*, vedi figura 2), mentre l'altro è attualmente occupato dalle attività di gestione rifiuti in procedura ordinaria da parte della ditta F.I.R. S.a.s. di F.I.R. Servizi S.r.l. (p.ed. 502, sub 4, *"Impianto 2"*, vedi figura 2).
L'area appartiene al versante idrografico sinistro della Vallagarina, valle che corrisponde alla porzione più meridionale della Valle dell'Adige.
Il sito è destinato ad attività produttive e confina a nord e ad est con l'area dedicata ad attività estrattive e alla produzione di calcestruzzi; a ovest con la strada di accesso, a sud con una fascia destinata a coltivazioni agricole, che prosegue poi con coltivazioni a vitigno. Il sito è facilmente raggiungibile dalla Strada Statale n. 12 "*Abetone-Brennero*" e dall'Autostrada del Brennero.

A livello urbanistico il Consiglio Comunale di Rovereto, con deliberazione n. 17 di data 17 aprile 2018, ha adottato definitivamente la Variante *"Novembre 2015 - Anticongiunturale"* al Piano Regolatore Generale (P.R.G.): in base a tale strumento urbanistico il sito rientra in *"Zone produttive di interesse provinciale D1"* (Tavola 08-5000 - art. 67 delle Norme di attuazione del PRG).

Secondo il Piano Urbanistico Provinciale (P.U.P.), approvato con Legge Provinciale 27 maggio 2008, n. 5, il sito ricade in area di tutela ambientale per il tematismo relativo alle tutele paesistiche.

Dall'analisi delle cartografie relative all'Inquadramento strutturale e alle Aree agricole emerge che il sito non risulta compreso in zone censite da detti tematismi, ma risulta confinante a sud con aree agricole di pregio, senza però alcun vincolo evidenziato dalla Carta delle reti ecologiche e ambientali. Si segnala comunque la presenza del SIC *"Monte Zugna"* a circa 100 m dal lato est dell'impianto.

Per quanto concerne il Sistema Insediativo e reti infrastrutturali, l'area viene classificata come *"Area produttiva del settore secondario di livello provinciale esistente"*, confinante a nord con *"Area produttiva di riserva"* e a ovest con *"zone per insediamenti"*.

La Carta di sintesi geologica individua la parte est del sito come *"Area critica recuperabile a bassa sismicità"* (zona sismica 3) mentre la parte ovest non presenta alcuna penalità geologica. Il vincolo di *"area critica recuperabile"* si riferisce alla possibilità di massi rotolanti dalle pendici orientali del Monte Zugna. A seguito dell'individuazione di tale rischio e degli studi effettuati, è stato realizzato un muro in calcestruzzo sul lato est della proprietà, a confine con l'attività estrattiva, al fine di costituire una barriera di arresto di un eventuale masso.

Per quanto riguarda la Carta delle risorse idriche, la zona interessata dall'installazione non presenta interrelazioni con zone di tutela assoluta, di rispetto idrogeologico, di protezione idrogeologica.

Il Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche (P.G.U.A.P.) è orientato alla disciplina dell'assetto idrogeologico del territorio, a tal fine stabilisce i limiti d'intervento nelle aree a rischio elevato e molto elevato (R3 e R4) e demanda ai piani regolatori generali dei comuni la definizione degli interventi ammissibili nelle aree a rischio moderato e medio (R1 e R2). Dall'analisi della cartografia relativa al rischio idrogeologico è emerso che la zona ricade, nella sua parte orientale, in aree a rischio medio R2 per il quale, nel caso specifico, il Comune di Rovereto, attraverso il P.R.G., non ha prescritto alcun adempimento particolare.

L'area in esame non è sottoposta ad alcuna procedura di bonifica prevista dal Titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

In base alla classificazione acustica elaborata dal Comune di Rovereto, l'area in cui è collocato l'installazione della Ditta rientra in classe IV, *"aree di intensa attività umana"*, con limite di immissione diurno pari a 65 dB(A) e notturno pari a 55 dB(A).

1.2 Inquadramento autorizzativo

1.2.1 La localizzazione

L'attività di stoccaggio rifiuti è stata localizzata nel Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti con deliberazione della Giunta provinciale n. 1394 del 12 giugno 2009, ai sensi degli articoli 65, 66 e 67-bis del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, apportando modifiche al quadro pianificatorio provinciale di settore. In particolare:

- è stata inserita nel Piano Provinciale di smaltimento dei rifiuti l'area costituita dalla p.ed. 502 C.C. Marco nel Comune di Rovereto per lo svolgimento dell'attività di messa in riserva e deposito preliminare di rifiuti pericolosi e non, con le relative operazioni accessorie (vedi Figura 1 sotto riportata);
- è stata stralciata dal terzo aggiornamento del Piano Comprensoriale di smaltimento dei rifiuti speciali la porzione dell'impianto della Ditta che era individuata come centro di rottamazione dei veicoli fuori uso (1805 m^2); pertanto la Ditta è cancellata dalla pianificazione dei centri di rottamazione;
- parte della superficie occupata dalla Ditta è risultata, dall'analisi del P.R.G., destinata ad attività estrattiva, pur trattandosi di una porzione di cava da tempo esaurita e dove il materiale di riempimento risulta già consolidato. A seguito di tale verifica l'area è stata stralciata dal Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali con deliberazione della Giunta provinciale n. 296 del 20 febbraio 2009.

La relazione ambientale redatta ai fini della localizzazione ha costituito un'integrazione al documento di valutazione ambientale strategica dello stesso piano di settore per le finalità di cui al decreto del Presidente della provincia del 14 settembre 2009, n. 15-68/Leg.

Nella delibera di localizzazione sono stati inoltre demandati alla successiva valutazione di impatto ambientale per la riorganizzazione del centro di stoccaggio diversi approfondimenti tecnici relativi all'aspetto geologico e acustico.

Figura 1: Area localizzata nel Piano Provinciale di smaltimento dei rifiuti (in fucsia).

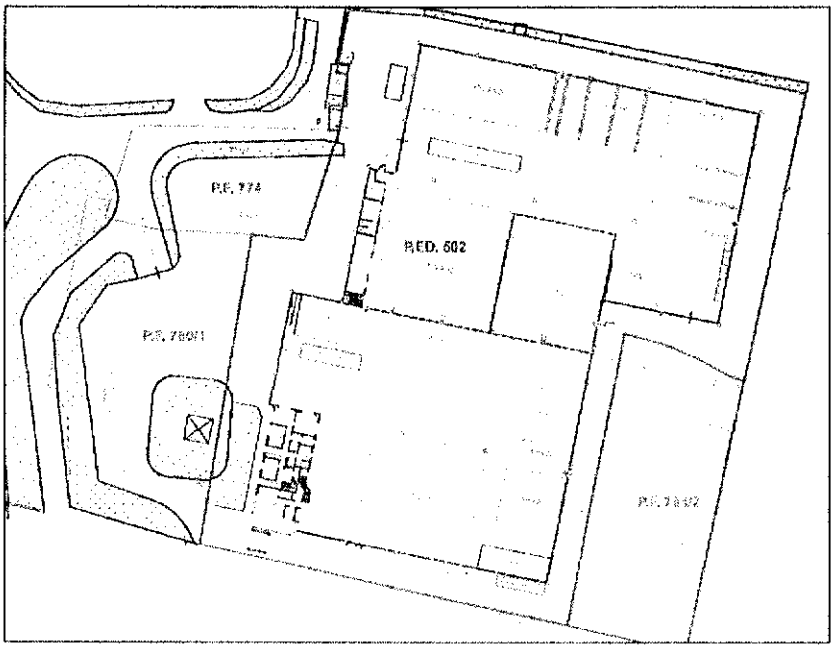

1.2.2 La valutazione di impatto ambientale

Con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 626 di data 26 marzo 2010 si è conclusa favorevolmente, con prescrizioni, la valutazione di impatto ambientale relativa al progetto preliminare di modifica dell'impianto in parola.

Pur non ricadendo nel SIC IT3120114 *"Monte Zugna"*, è stata allegata allo studio di impatto ambientale una relazione di incidenza per analizzare eventuali impatti del progetto sull'area protetta. Come comunicato dal Servizio provinciale competente, non è stato individuato alcun possibile impatto nel sito, anche *"in considerazione del fatto che l'impianto di stoccaggio di rifiuti è collocato in un'area con presenza di altre attività e infrastrutture (aree estrattive, elettrodotti, vie di comunicazione)"*.

L'istruttoria di valutazione di impatto ambientale ha inoltre verificato quanto prescritto dalla delibera di localizzazione, senza trovare elementi ostativi particolari alla realizzazione del progetto.

1.2.3 L'autorizzazione integrata ambientale

La ditta F.I.R. S.a.s. di F.I.R. Servizi S.r.l. ha ottenuto il rilascio dell'Autorizzazione integrata ambientale (di seguito AIA) con determinazione del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali n. 211 di data 3 luglio 2015 per l'esercizio delle attività di stoccaggio conto terzi (operazioni di recupero R13 e smaltimento D15) ed eventuale pretrattamento costituito da selezione, cernita manuale e/o meccanica, accorpamento, raggruppamento, ricondizionamento, triturazione, pressatura, separazione fisica e miscelazione (operazioni di recupero R13 e R12 e smaltimento D13, D14 e D15) di rifiuti speciali e urbani, pericolosi e non pericolosi, per un quantitativo complessivo massimo pari a 40.000 Mg/anno, presso l'installazione di Rovereto (TN), fraz. Marco, via Varini, 110/A (denominato *"Impianto 1"* - vedi Figura 2).

In seguito l'AIA è stata aggiornata con le seguenti determinazioni del medesimo Dirigente:

- n. 430 di data 25 novembre 2015: autorizzazione all'integrazione delle schede di miscelazione autorizzate con alcune ulteriori schede di miscelazione, inserimento del CER 150110* nei rifiuti da sottoporre a pressatura e approvazione modifica modello pressa;
- n. 138 di data 21 marzo 2016: autorizzazione allo svincolo delle garanzie finanziarie prestate dalla F.I.R. S.a.s. di F.I.R. Servizi S.r.l. e aggiornamento d'ufficio dell'AIA per l'approvazione della nuova fideiussione assicurativa (si veda a tale proposito il paragrafo 1.2.5 del presente allegato);
- n. 351 di data 27 giugno 2016: autorizzazione a distinguere, nell'elenco delle prescrizioni relative all'operazione di miscelazione, le operazioni di miscelazione *"in deroga"* dalle operazioni di miscelazione *"non in deroga"*, alla luce di quanto stabilito dall'art. 187 del D.Lgs. 152/2006 così come riformulato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221 e modifica di alcune delle prescrizioni stabilite alla lettera v) nell'allegato alla determinazione n. 430 di data 25 novembre 2015;
- n. 335 di data 27 giugno 2017: volturazione dell'AIA in parola a nome della ditta Biochem Italia S.r.l., con sede legale in Rovereto (TN), fraz. Marco, via Varini, 110/A, rappresentata legalmente dal sig. Marcello Fachin.

In seguito l'AIA è stata aggiornata con le seguenti determinazioni del medesimo Dirigente:

- n. 273 di data 12 giugno 2018: autorizzazione alla riorganizzazione delle aree di stoccaggio e recupero e all'inserimento di alcuni codici CER;
- n. 671 di data 1 ottobre 2019: autorizzazione a spostare la pressa all'interno del capannone dall'*"Area7"* all'*"Area 6"*;
- n. 858 di data 20 dicembre 2019: autorizzazione di un impianto di aspirazione delle emissioni prodotte dal trituratore e dalla pressa (emissione E1).

Figura 2: Suddivisione della superficie dell'installazione in *"Impianto 1"* e *"Impianto 2"*.

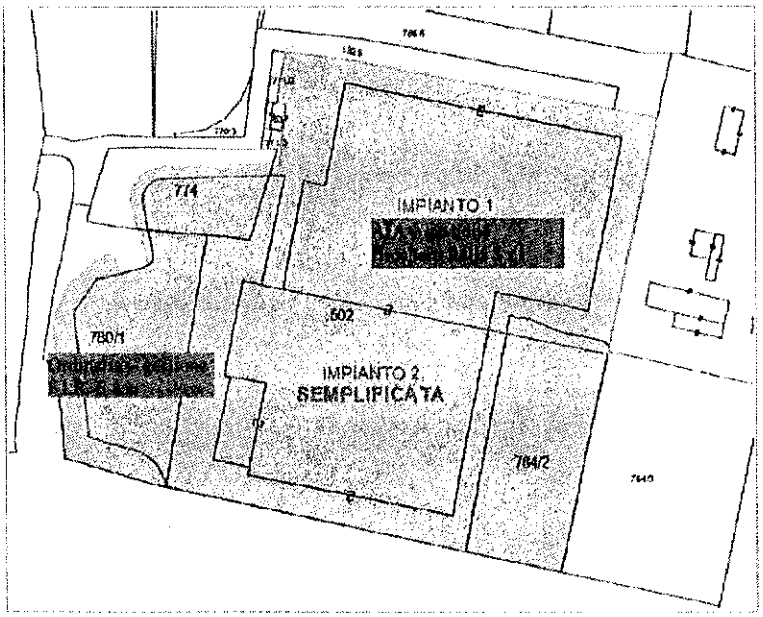

1.2.4 La garanzia finanziaria

Nell'interesse della ditta F.I.R. S.a.s. di F.I.R. Servizi S.r.l. e a favore della Provincia Autonoma di Trento, la società Insurance Company Euroins AD, con sede in Sofia (Bulgaria), corso Cristopher Columbus, 43, ha prestato la fideiussione assicurativa n. 02900100000385 emessa in data 23 novembre 2015 (ns. prot. n. 617626, di data 1 dicembre 2015).

Con la relativa appendice n. 1 emessa in data 31 maggio 2017 (trasmessa in data 16 giugno 2017, ns. prot. n. 333789), la fideiussione assicurativa in parola è stata volturata a nome di Biochem Italia S.r.l..

La fideiussione assicurativa è stata prestata a copertura delle attività esercitate dalla Ditta nell'impianto, per l'ammontare di € 277.858,08, ripartito come segue:

- *"€ 25.822,84 (quota fissa) per l'esercizio delle operazioni di stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi (operazione di recupero R13 e di smaltimento D15);*
- *€ 25.822,84 (quota fissa) per l'esercizio delle operazioni di stoccaggio finalizzate al pretrattamento (operazioni di recupero R13 e R12 e di smaltimento D15, D14 e D13) e al recupero di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di recupero R4);*
- *€ 226.212,40 per l'esercizio delle operazioni di stoccaggio ed eventuale pretrattamento dei rifiuti pericolosi (operazioni di recupero R13 e R12 e di smaltimento D15, D14 e D13), corrispondenti a 1.460 m^3 di capacità potenziale di deposito dei rifiuti pericolosi".*

1.2.5 L'autorizzazione alla derivazione di acqua da falda

L'Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche e l'Energia in data 19 aprile 2013, prot. n. 223175, ha autorizzato la Ditta a derivare acqua pubblica dal pozzo individuato dal codice 4068 e sito sulla p.ed. 502 del C.C. Marco ad uso industriale per il raffreddamento delle macchine installate nell'impianto gestito in procedura semplificata e l'abbattimento delle polveri.

1.3 Domanda di riesame dell'autorizzazione

In data 28 giugno 2019 (ns. prot. n. 414328, n. 414354, n. 414362, n. 414368 e n. 414377, di data 1 luglio 2019) la Ditta ha presentato domanda per il riesame dell'AIA a seguito della pubblicazione della Decisione di esecuzione della Commissione europea 2018/1147/UE del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, secondo il termine stabilito dal SAVA con nota di data 18 dicembre 2018 (ns. prot. n. 769381).

L'avvio del procedimento è stato comunicato in data 4 luglio 2019 (ns. prot. n. 424689), con cui veniva comunicata anche la tariffa istruttoria e l'avvio effettivo del procedimento veniva reso efficace con il versamento, da parte della Ditta, della tariffa istruttoria in data 10 luglio 2019 (ns. prot. n. 435912). In seguito sono pervenute alcune integrazioni in data 17 settembre 2019 (ns. prot. n. 570861), in data 24 settembre 2019 (ns. prot. n. 586005) ed in data 23 ottobre 2019 (ns. prot. n. 659799 di data 25 ottobre 2019).

In data 20 novembre 2019 si è tenuta la prima seduta della Conferenza dei Servizi (verbale rep. n. 122 di data 28 novembre 2019), la quale si concludeva con la richiesta, da parte della Ditta, della sospensione del procedimento di riesame dell'AIA fino al 20 febbraio 2020, in quanto, in seguito a verifiche ispettive nel frattempo tenutesi presso l'installazione, era stato imposto di realizzare un nuovo impianto di aspirazione delle emissioni prodotte dal trituratore e dalla pressa (emissione E1).

Detta emissione veniva autorizzata con determinazione del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali n. 858 di data 20 dicembre 2019.

In data 20 febbraio 2020 (ns. prot. n. 120851, 120875, 120888 ed 121150 di data 21 febbraio 2020) la Ditta ha trasmesso documentazione integrativa contenente nuove modifiche richieste.

In data 10 giugno 2020 (ns. prot. n. 131145) veniva trasmessa una formale richiesta di integrazioni, articolata in 52 punti. La Ditta, in data 31 luglio 2020 (ns. prot. n. 471081 di data 4 agosto 2020), richiedeva una proroga per la trasmissione delle integrazioni richieste, proroga che veniva concessa con nota di data 20 agosto 2020 (ns. prot. n. 507594).

Le integrazioni sono state trasmesse in data 26 ottobre 2020 (ns. prot. n. 659138, 659154 e 659169) ed in data 23 dicembre 2020 (ns. prot. n. 839722 e 839699 di data 28 dicembre 2020).

Con le integrazioni trasmesse in data 26 ottobre 2020 la Ditta richiedeva, in particolare, l'aggiornamento dell'AIA anche per l'utilizzo di un distributore mobile di carburante (gasolio per autotrazione) della capacità massima pari a 2400 litri, destinato ad uso privato, il quale presenta forma cilindrica ed è dotato di bacino di contenimento (con capacità pari al 110% del serbatoio) nonché di tettoia incombustibile. Tale distributore sarà destinato al rifornimento dei mezzi che operano all'interno del capannone.

Detta modifica è stata ritenuta non sostanziale come da comunicazione di data 3 novembre 2020 (ns. prot. n. 687326).

In sintesi, le modifiche richieste dalla Ditta consistono in:

1. revisione delle schede di miscelazione;
2. revisione degli elenchi di rifiuti che possono essere soggetti a pressatura e triturazione;
3. autorizzazione di un nuovo codice CER (070514 *"rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13"*);
4. realizzazione di una nuova area per la ricarica dei muletti elettrici;
5. copertura dell'area di autolavaggio dei mezzi con possibilità di deposito dei rifiuti in container (*"Area 8"*).

Con le integrazioni di data 23 ottobre 2019 (ns. prot. n. 659799 di data 25 ottobre 2019) la Ditta ha trasmesso la documentazione, ai sensi dell'art. 29-ter, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, redatta secondo la procedura di cui all'allegato 1 al D.M. 15 aprile 2019, n. 104, recante *"Modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v)-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/06"*, inerente le metodiche di indagine ed alle sostanze pericolose da ricercare con riferimento alle attività di cui all'allegato VIII alla parte seconda del predetto decreto. Da tale documentazione si evince la non necessità di elaborare la relazione di riferimento.

La documentazione trasmessa è stata infine ulteriormente integrata in data 12 luglio 2021 (ns. prot. n. 502008 di data 13 luglio 2021), in esito alle richieste emerse nel corso della conferenza dei Servizi tenutasi in data 13 aprile 2021 (verbale rep. n. 21 di data 20 maggio 2021).

1.4 Verifica del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)

Il giorno 27 settembre 2018 il Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali ha provveduto ad effettuare le verifiche previste dall'art. 29-decies, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, presso l'installazione. Il PMC vigente era quello presentato in data 26 aprile 2018 (ns. prot. n. 247817). Gli esiti delle verifiche sono stati poi riportati nella Relazione conclusiva dell'attività di verifica del PMC di data 18 ottobre 2018. Non si sono rilevate non conformità, tuttavia sono stati rilevati alcuni punti di miglioramento, compiutamente descritti nel paragrafo 5 della relazione in parola. Si era

prescritto pertanto alla Ditta di trasmettere al SAVA un PMC aggiornato secondo le indicazioni riportate al paragrafo 5 in parola entro il 31 dicembre 2018.

In data 28 dicembre 2018 (ns. prot. n. 787271) la Ditta ha trasmesso l'aggiornamento del PMC ottemperando alla prescrizione. In data 24 settembre 2019 (ns. prot. n. 586005) la Ditta ha trasmesso un ulteriore aggiornamento del PMC dovuto alle modifiche richieste con domanda di aggiornamento dell'AIA in data 11 luglio 2019 (ns. prot. n. 440609) e conclusasi con determinazione n. 671 di data 1 ottobre 2019. Infine, in data 26 ottobre 2020 (ns. prot. n. 659154) la Ditta ha trasmesso un aggiornamento del PMC in allegato alla domanda di riesame.

2. Analisi dell'attività

L'installazione è gestita dalla ditta Biochem Italia S.r.l., società attiva nei servizi ambientali dal 2017, che nasce ed opera con lo scopo di gestire primariamente rifiuti speciali pericolosi prodotti nel territorio del Trentino Alto Adige (province di Trento e Bolzano) e lavora principalmente con fornitori esteri, esportando i rifiuti pretrattati in Germania, Austria e Svizzera.
La Ditta è subentrata nella gestione dell'installazione (determinazione di voltura n. 335 di data 27 giugno 2017) alla ditta F.I.R. S.a.s. di F.I.R. Servizi S.r.l.. che aveva ottenuto il rilascio dell'AIA con determinazione del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali n. 211 di data 3 luglio 2015 (vedi paragrafo 1.2.3).
La ditta F.I.R. S.a.s. di F.I.R. Servizi S.r.l. effettua, nella parte di capannone e piazzale individuata come *"Impianto 2"* in Figura 2 (in rosso), la gestione dei rifiuti in procedura ordinaria autorizzata da ultimo con provvedimento di autorizzazione unica territoriale (determinazione del Dirigente del Settore autorizzazioni e controlli dell'APPA n. 231 di data 7 aprile 2021). Tale attività non rientra nella presente autorizzazione.

Figura 3: Planimetria dell'installazione gestita dalla ditta Biochem Italia S.r.l..

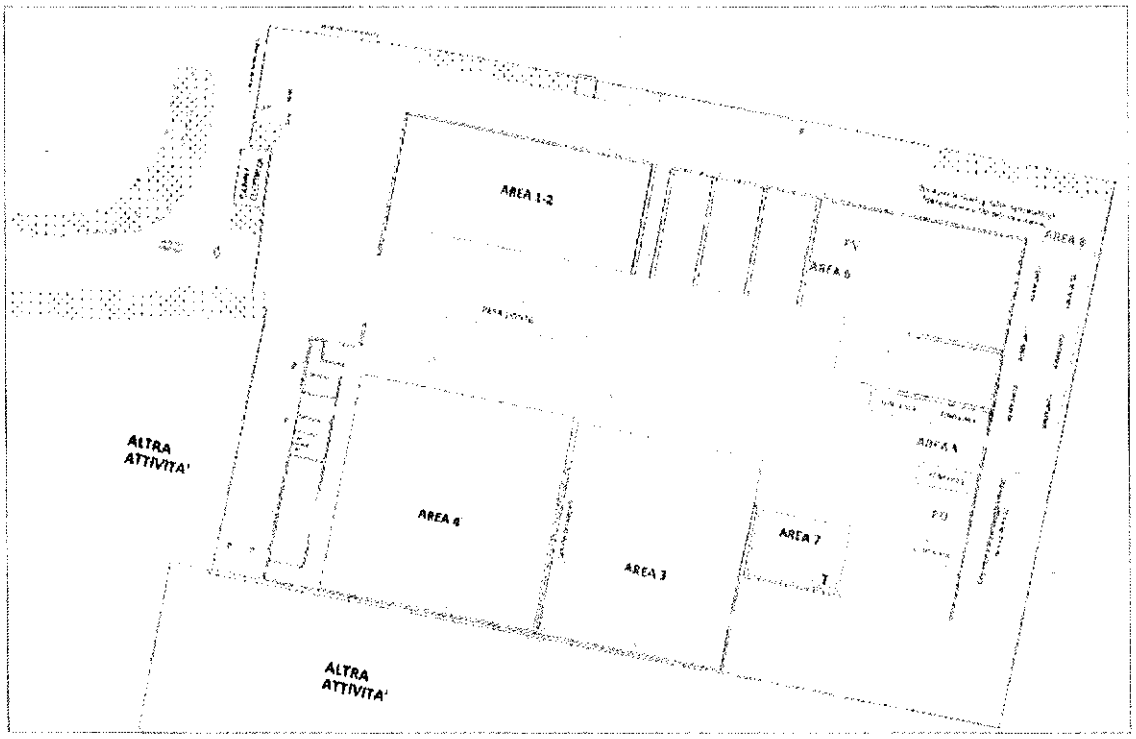

2.1 Gestione dei rifiuti

2.1.1 Accettazione dei rifiuti all'impianto

Prima di accettare un nuovo rifiuto, la Ditta raccoglie le informazioni relative ai dati anagrafici del cliente, alla tipologia di rifiuto, al codice CER, al quantitativo, al tipo di stoccaggio, alla tipologia di mezzo per il trasporto dello stesso e gli eventuali certificati di analisi, secondo le modalità descritte nel Piano di Gestione Operativa (di seguito PGO) trasmesso da ultimo in data 12 luglio 2021.
In generale la classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il relativo codice CER, con riferimento all'art. 184 del D.Lgs. 152/2006, nonché secondo quanto disposto dall'art. 8 del D.M. 5 febbraio 1998 (rifiuti non pericolosi) e dall'art. 7 del D.M. 12 giugno 2002, n.161 (rifiuti pericolosi).
I rifiuti in ingresso all'impianto vengono sottoposti alle verifiche di accettazione con controllo della documentazione accompagnatoria dei rifiuti (formulario, presenza di eventuali certificati di analisi, schede accompagnatorie previste dal PGO); se la verifica è positiva si procede con la pesatura del rifiuto e lo scarico (prima parziale per il controllo della conformità del carico alla documentazione presentata e la verifica dell'eventuale presenza di materiali incompatibili e poi completo se il controllo ha esito positivo) nella corrispondente area individuata nella Tavola 1 denominata *"Planimetria impianto ed aree funzionali - progetto"* trasmessa in data 23 dicembre 2020 (ns. prot. n. 839722 di data 28 dicembre 2020), di seguito *Planimetria*, sotto controllo visivo dell'operatore.
Si procede poi alla pesatura del mezzo in uscita e alla registrazione informatica delle operazioni.
Nel caso in cui la documentazione sia incompleta o il carico non sia conforme si procede secondo le modalità operative descritte nel PGO che possono comportare anche il respingimento del carico.

2.1.2 Potenzialità dell'impianto

La Ditta effettua attività di stoccaggio (**operazioni di recupero R13 e smaltimento D15**) e pretrattamento (**operazioni di recupero R12 e smaltimento D14 e D13**) di rifiuti speciali e urbani, pericolosi e non pericolosi prodotti da terzi, così come definite nel paragrafo 2.1.3, per un quantitativo annuo massimo pari a **40.000 Mg/anno** (20.000 Mg/anno di rifiuti pericolosi e 20.000 Mg/anno di rifiuti non pericolosi), sulle aree indicate in *Planimetria*, per un quantitativo massimo istantaneo pari a 1.975 m^3, di cui massimo **1.460 m^3 di rifiuti pericolosi** (vedi Tabella 1).
La superficie interna del capannone è interamente pavimentata in cemento armato idrofugato con spessore di 30 cm. L'area esterna, utilizzata per l'ingresso e l'uscita dei mezzi dal capannone, è interamente asfaltata.
Con la modifica richiesta, relativa alla copertura dell'area di autolavaggio dei mezzi con possibilità di deposito dei rifiuti in container (*"Area 8"*), la Ditta aumenterà la superficie di potenziale stoccaggio dei rifiuti, senza però modificare la capacità massima di stoccaggio istantanea complessiva.

Tabella 1: Superfici occupate dai rifiuti e stoccaggio massimo.

Area	Tipologia rifiuti	Superficie (m^2)	Stoccaggio massimo istantaneo (t)	Stoccaggio massimo istantaneo (m^3)
"Area 1-2"	Rifiuti pericolosi solidi o fangosi palabili	350	1.610	1.975
"Area 4"	Rifiuti pericolosi solidi o fangosi palabili Rifiuti non pericolosi solidi o fangosi palabili	550		
"Area 6"	Rifiuti pericolosi solidi o fangosi palabili Rifiuti non pericolosi solidi o fangosi palabili	416		
"Area 7"	Rifiuti pericolosi e non pericolosi, solidi, liquidi o fangosi	70		
"Area 8"	Rifiuti pericolosi solidi o fangosi palabili (entrata e uscita) Rifiuti non pericolosi solidi o fangosi palabili (entrata e uscita)	180		
"Area 3"	Rifiuti pericolosi liquidi o fangosi pompabili Rifiuti non pericolosi liquidi o fangosi pompabili Rifiuti pericolosi solidi (limitatamente ai reagenti) Rifiuti non pericolosi solidi (limitatamente ai reagenti)	463	325	
"Area 5"	Rifiuti pericolosi solidi o fangosi palabili Rifiuti non pericolosi solidi o fangosi palabili	60	116	
Totale		**2.089**	**2.051**	**1.975**

2.1.3 Definizione delle operazioni di recupero e smaltimento autorizzate

La Ditta è autorizzata ad effettuare l'attività di *stoccaggio* che, ferma restando la definizione data all'art. 183, comma 1, lettera aa), del D.Lgs. 152/2006, consiste nel deposito di rifiuti provenienti anche da produttori diversi ma aventi stesso codice CER e, per i rifiuti pericolosi, stesse classi di pericolosità. Tale procedura viene autorizzata come operazione R13 o D15.

Le attività di *pretrattamento* che la Ditta è autorizzata ad effettuare con il presente provvedimento sono di seguito definite.

L'attività di *selezione* è autorizzata come operazione R13 o D15. Serve a migliorare la qualità del rifiuto in ragione dell'impianto cui è destinato (smaltimento o recupero) e consiste nella separazione – meccanica e/o manuale – dalla massa principale degli elementi estranei o indesiderati. Il rifiuto sottoposto a selezione conserva il codice CER originario, mentre i rifiuti decadenti dall'attività di *selezione* devono essere codificati tra i codici CER 1912xx, fatta eccezione per quei rifiuti che possono essere chiaramente identificati con specifico codice CER all'interno del catalogo europeo dei rifiuti tra quelli appartenenti alle categorie speciali la cui gestione è regolamentata ai titoli II (imballaggi) e III (altre categorie speciali) della parte quarta del D.Lgs. 152/2006. In ogni caso essi devono intendersi prodotti dalla Ditta, la quale provvederà alla loro gestione nei limiti e alle condizioni stabilite dal *"deposito temporaneo"* di cui all'art. 185-bis, del D.Lgs. 152/2006. La

selezione potrà essere effettuata manualmente o tramite l'impiego di macchinari (quali ad esempio pale gommate e gru a ragno) presenti in impianto.

L'attività di *cernita* è autorizzata come operazione R12 o D13. Si effettua su una massa indistinta di rifiuto con scarsa attitudine al recupero o allo smaltimento, e consiste nella separazione di frazioni merceologicamente omogenee per valorizzarle se destinate al recupero e per specializzarle se destinate allo smaltimento. Si distingue in:

- *cernita manuale*: le frazioni generate devono essere, di norma, codificate con il CER appartenente alla medesima categoria del rifiuto di partenza (es. dal 170904 decadono tanti 170xxx, dal 150106 decadono tanti 1501xx, e così anche con i CER 16 e 20), cioè con lo stesso codice con il quale tale frazione sarebbe stata raccolta qualora già separata in origine. Qualora tale codice non sia disponibile, si dovrà scegliere tra i codici CER 1912xx. L'operazione viene autorizzata con la sigla R12 o D13, in quanto il codice CER originario subisce una variazione. Un caso particolare è costituito dalla cernita manuale del CER 200301, a seguito della quale le singole frazioni ottenute devono essere codificate con i codici CER specifici della categoria (20);
- *cernita meccanica*: in coerenza con il dettato normativo, da tale processo si originano tante frazioni cui attribuire il codice CER 1912xx, ad eccezione delle seguenti categorie di rifiuti in quanto godono di regimi giuridici speciali:
  - imballaggi: devono essere individuati con i codici CER 1501xx, in quanto gestiti dalla filiera CONAI;
  - batterie, pile, accumulatori: devono essere individuati con i codici CER 1606xx, in quanto gestiti dalla filiera COBAT;
  - componenti elettrici ed elettronici quali ad esempio schede elettroniche, cavi elettrici, ...: devono essere individuati dai CER 1602xx (CER 160216 se non pericolosi, CER 160215* se pericolosi, ...) in quanto gestiti dalla filiera RAEE.

La *cernita* potrà essere effettuata manualmente o tramite l'impiego di macchinari (quali ad esempio pale gommate e gru a ragno) presenti in impianto.

L'attività di *accorpamento* (o *travaso* nel caso in cui i rifiuti siano allo stato liquido) di rifiuti è l'operazione con la quale rifiuti provenienti da produttori diversi ma aventi caratteristiche merceologiche analoghe, stesso codice CER e, per i rifiuti pericolosi, stesse caratteristiche di pericolosità, vengono manipolati per essere confezionati/riconfezionati al fine di ottimizzarne il trasporto (es. disimballaggio e riconfezionamento, reggettatura su pallet). I rifiuti conservano le loro caratteristiche originarie e quindi mantengono lo stesso codice CER.
In particolare, qualora il contenitore utilizzato per il trasporto sia riutilizzato più volte e il produttore ha annotato sul registro di carico/scarico solo il peso del rifiuto contenuto, l'operazione si configura come R13 o D15. Diversamente, se presso l'impianto si procede al *"disimballaggio"*, in conseguenza del quale si ha la produzione di due rifiuti distinti con due codici CER diversi (1501xx e codice CER originario), l'operazione viene autorizzata come R12 o D13.
Tale operazione potrà essere effettuata manualmente o tramite l'impiego di macchinari (quali ad esempio pale gommate, gru a ragno) presenti in impianto, nonché (per i rifiuti solidi non polverulenti) della pressa oleodinamica e del trituratore.

L'attività di *raggruppamento* consiste nel deposito promiscuo in un unico contenitore/cumulo (operazione R12 o D13) di rifiuti aventi caratteristiche merceologiche analoghe ma codici CER diversi e, per i rifiuti pericolosi, stesse caratteristiche di pericolosità. Il carico in uscita dall'impianto rimane accompagnato da tanti formulari (FIR) quanti sono i CER dei rifiuti.

Qualora il deposito in un unico contenitore riguardi rifiuti pericolosi provenienti da produttori diversi, mantenuti negli imballaggi originari come consegnati dal produttore, aventi stesso codice CER ma diverse caratteristiche di pericolosità, il carico in uscita dall'impianto deve essere accompagnato da tanti FIR quante sono le caratteristiche di pericolosità assegnate ai rifiuti che compongono il carico.
L'attività di *raggruppamento* potrà essere effettuata manualmente o tramite l'impiego di macchinari (quali ad esempio pale gommate, gru a ragno) presenti in impianto, nonché (per i rifiuti solidi non polverulenti) della pressa oleodinamica e del trituratore.

L'attività di *miscelazione* è l'operazione fisica intenzionale ed elaborata attraverso la quale si ottiene la creazione di un miscuglio nel quale i rifiuti di partenza, diversi per codice CER e/o per caratteristiche di pericolosità (in caso di rifiuti pericolosi), messi in contatto intimo tra di loro, diventano difficilmente distinguibili e separabili. Nella miscelazione non è prevista l'aggiunta di reattivi, leganti idraulici o materiali assorbenti. Nel caso di operazione preliminare al recupero, la miscelazione assumerà il codice R12. Nel caso di operazione preliminare allo smaltimento, la miscelazione assumerà il codice D13.

Attività di *pressatura, triturazione* e *separazione fisica* dei rifiuti (operazioni R12 o D13). Sono attività di pretrattamento del rifiuto al fine di prepararlo alle operazioni di recupero o smaltimento definitivo. Le operazioni di *pressatura e triturazione* potranno essere effettuate tramite l'impiego di macchinari (quali ad esempio pale gommate, gru a ragno) presenti in impianto, nonché tramite la pressa oleodinamica e il trituratore. La *separazione fisica* dei rifiuti è intesa come separazione naturale di due componenti presenti nel rifiuto (ad esempio separazione fisica tra parte liquida e parte solida di un fango stoccato in un contenitore).

Ricondizionamento (operazione R12 o D14), inteso come riparazione degli imballaggi in cui i rifiuti sono stati conferiti e reimballaggio degli stessi. Questa operazione potrà comprendere lo sconfezionamento dei rifiuti ed il riconfezionamento dei rifiuti in imballi nuovi o riparati. Tale operazione potrà essere effettuata tramite l'impiego di macchinari (quali ad esempio pale gommate, gru a ragno) presenti in impianto.

In Tabella 2 sono riportate le tipologie di rifiuto che si possono stoccare nelle diverse aree individuate in *Planimetria* e le operazioni di recupero o smaltimento che si possono effettuare, comprensiva dell'*"Area 8"*.

Tabella 2: Tipologie di rifiuto e operazioni di recupero o smaltimento che si possono effettuare nelle diverse aree individuate in *Planimetria*.

Aree	Tipologia di rifiuto potenzialmente presente				Operazioni possibili nell'area in esame								
	Non pericolosi solidi o fangosi palabili	Non pericolosi liquidi o fangosi pompabili	Pericolosi solidi o fangosi palabili	Pericolosi liquidi o fangosi pompabili	Messa in riserva e selezione R13/D15	Cernita R12/D13	Accorpamento R12/D13	Raggruppamento R12/D13	Triturazione, pressatura R12/D13	Separazione fisica R12/D13	Ricondizionamento R12/D14	Miscelazione non in deroga R12/D13	Miscelazione in deroga R12/D13
Area 1-2			Si		Si		Si	Si			Si	Si	Si
Area 3	Si*	Si	Si*	Si	Si		Si	Si		Si	Si	Si	Si
Area 4	Si		Si		Si		Si	Si			Si	Si	Si
Area 5	Si		Si		Si	Si	Si	Si	PRES	Si	Si	Si	Si
Area 6	Si		Si		Si	Si	Si	Si	PRES		Si	Si	Si
Area 7	Si	Si	Si	Si	Si				TRIT			Si	Si
Area 8	Si		Si		Si								

* limitatamente ai reagenti individuati dai codici CER 160506*, 160507*, 160508* e 160509

I macchinari utilizzati per l'effettuazione delle diverse operazioni autorizzate sono stati descritti nella documentazione trasmessa in data 23 dicembre 2020 (ns. prot. n. 839722 di data 28 dicembre 2020).

2.1.4 Rifiuti pericolosi autorizzati

Lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi può essere effettuato nelle zone indicate nelle tabelle 1 e 2.
Lo stoccaggio dei rifiuti, in base allo stato fisico degli stessi, viene effettuato secondo le seguenti modalità:

- rifiuti allo stato fangoso palabile, solido non pulverulento o solido pulverulento: in fusti, big bags, vasca fuori terra, serbatoio fuori terra, container asportabile, cisterna asportabile, cumuli;
- rifiuti allo stato fangoso pompabile o liquido: in fusti, vasca fuori terra, serbatoio fuori terra, container asportabile, cisterna asportabile.

L'Allegato 2 al presente provvedimento, al paragrafo rifiuti (Tabella 4) riporta i codici CER dei rifiuti pericolosi che la Ditta è autorizzata ad accettare in ingresso all'impianto e a sottoporre ad attività di recupero o smaltimento riportate nella Tabella 2, **esclusivamente come definite al paragrafo 2.1.3** e in ogni caso come **specificato nei paragrafi 2.1.6 (attività di pressatura e/o triturazione) e 2.1.7 (miscelazione)**.

2.1.5 Rifiuti non pericolosi autorizzati

Lo stoccaggio dei rifiuti non pericolosi può essere effettuato nelle aree indicate nelle tabelle 1 e 2.
Lo stoccaggio dei rifiuti, in base allo stato fisico degli stessi, viene effettuato secondo le seguenti modalità:

- rifiuti allo stato fangoso palabile, solido non pulverulento o solido pulverulento: in fusti, big bags, vasca fuori terra, serbatoio fuori terra, container asportabile, cisterna asportabile, cumuli;
- rifiuti allo stato fangoso pompabile o liquido: in fusti, vasca fuori terra, serbatoio fuori terra, container asportabile, cisterna asportabile.

L'Allegato 2 al presente provvedimento, al paragrafo rifiuti (Tabella 5) riporta i codici CER dei rifiuti non pericolosi che la Ditta è autorizzata ad accettare in ingresso all'impianto e a sottoporre ad attività di recupero o smaltimento riportate nella Tabella 2, **esclusivamente come definite al paragrafo 2.1.3** e in ogni caso come **specificato nei paragrafi 2.1.6 (attività di pressatura e/o triturazione) e 2.1.7 (miscelazione).**

2.1.6 Le attività di pressatura e/o triturazione

Nell'Allegato 2 al presente provvedimento, al paragrafo rifiuti (Tabella 6) è riportato l'elenco dei codici CER di rifiuti, sia non pericolosi che pericolosi, che possono essere sottoposti all'attività di *pressatura* e/o *triturazione*. Tutte le operazioni devono essere eseguite seguendo le norme di sicurezza per i lavoratori ed in maniera tale da ridurre eventuali emissioni di polveri. La *triturazione* o la *pressatura* possono essere effettuate **esclusivamente sui rifiuti allo stato solido non polverulento.**
La *triturazione* e la *pressatura* di rifiuti che possono comportare anche la *miscelazione* degli stessi devono essere effettuate secondo quanto riportato nelle tabelle di cui al paragrafo 2.1.7 e nelle relative prescrizioni.

2.1.7 Le operazioni di miscelazione

La miscelazione viene effettuata al fine di ottimizzare i trasporti e diminuire il traffico, soprattutto in relazione ai rifiuti provenienti dalla micro raccolta effettuata dagli operatori sul territorio. Tale tipologia di raccolta è caratterizzata infatti dalla compresenza di rifiuti con diversi codici CER, con diverse caratteristiche di pericolosità e in quantitativi limitati, non accettabili da impianti di smaltimento/recupero finali. L'obiettivo primario della gestione dei rifiuti effettuata dalla Ditta è e sarà pertanto la raccolta di rifiuti provenienti da svariate filiere produttive al fine di inviare gli stessi ad impianti in cui verrà effettuato il recupero o lo smaltimento definitivo.
La miscelazione deve essere effettuata esclusivamente tra rifiuti aventi medesimo stato fisico (solido con solido o fangoso palabile, liquido con liquido o fangoso pompabile) e con caratteristiche fisiche e chimiche sostanzialmente simili per consentire un unico processo di recupero o smaltimento finale, vale a dire che potrebbero avere anche caratteristiche di pericolosità di cui al Regolamento UE 1357/2014 e secondo la decisione UE 955/2014 diverse, ma comunque compatibili tra loro (ad esempio: sono escluse le miscele di rifiuti che hanno le caratteristiche di pericolosità HP1, HP2, HP9 ed HP12, i rifiuti con caratteristica di pericolosità HP7 (cancerogeno) possono essere miscelati solo con altri rifiuti che già hanno la caratteristica di pericolosità HP7 e non con rifiuti caratterizzati esclusivamente da caratteristiche di pericolosità diverse, ecc). La miscelazione è finalizzata a produrre miscele di rifiuti ottimizzate ed omogenee.
Le miscelazioni che la Ditta è autorizzata ad effettuare sono riportate nel PGO allegato alla domanda di riesame dell'AIA (ns. prot. n. 502008 di data 13 luglio 2021), da adeguare secondo le

disposizioni di cui al paragrafo "*Piano di monitoraggio e controllo e Piano di Gestione operativa*" dell'allegato 2 al presente provvedimento, in relazione ai codici CER individuati nel medesimo allegato 2 e sono, in sintesi, riconducibili alle seguenti tipologie:

- terre e rocce;
- legno;
- emulsioni oleose;
- solventi organici alogenati;
- solventi organici generici;
- vernici, pitture, inchiostri, adesivi;
- soluzioni di lavaggio, residui di reazione ed altre soluzioni acquose;
- monocodice CER di acidi;
- oli;
- sostanze chimiche;
- liquidi e fangosi pompabili organici;
- solidi e fangosi palabili organici;
- prodotti farmaceutici;
- prodotti inorganici;
- fanghi;
- residui di reazione fangosi palabili o solidi;
- catrami e miscele bituminose solidificate.

Le schede disposte nel PGO riportano le operazioni effettuate presso la Ditta, le operazioni cui può essere destinata la miscela, il possibile codice CER attribuito alla miscela ed i codici CER che possono potenzialmente comporre la miscela. Non sempre tutti i rifiuti elencati nelle schede verranno miscelati tra loro, ma di volta in volta saranno indicati i codici CER di rifiuti che possono essere miscelati, in base alle caratteristiche richieste dall'impianto di destinazione, alle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e ai risultati delle eventuali prove di miscelazione preliminari. In alcuni casi potrebbe essere effettuata la miscelazione di rifiuti con medesimo codice CER ma con caratteristiche di pericolosità diverse.
La miscelazione può essere effettuata manualmente (tramite travaso), con l'ausilio di pompa, benna e/o gru a ragno, secondo le procedure di miscelazione indicate nel PGO. Tali modalità operative sono da intendersi come attività che la Ditta può eventualmente effettuare e che costituiscono l'operazione di miscelazione vera e propria. Nello specifico il PGO prevede di effettuare la miscelazione secondo le seguenti modalità (i cui dettagli sono definiti al paragrafo 6.3.2 del medesimo PGO):

- rifiuti liquidi o fangosi pompabili: travaso manuale o, per quantitativi > 20 l, travaso mediante utilizzo di attrezzatura quale: pompa con girante con capacità di aspirazione di 100 l/min (liquidi a matrice acquosa e oleosa), pompa con girante ATEX con capacità di aspirazione 100 l/min (solventi e liquidi infiammabili), pompa a membrana con capacità di aspirazione 50 lt/min (acidi, basi) e pampa a membrana ATEX con capacità di aspirazione 50 lt/min (solventi e liquidi infiammabili);
- rifiuti solidi o fangosi palabili: travaso manuale o, per quantitativi > 20 kg, utilizzo di mezzi meccanici quali: carrello elevatore con girevole, carrello elevatore con braccio telescopico allestito con girevole, macchina operatrice per sollevamento dotata di polipo;
- rifiuti solidi sottoposti a triturazione: triturazione delle singole matrici (da intendersi come ciascun singolo CER costituente la miscela) per quantitativi non superiori a 2 m^3, successivo trasferimento del triturato in container e omogeneizzazione con altre matrici presenti fino a riempimento container.

2.2 Materie prime, attrezzature e trasporti

Oltre ai rifiuti gestiti secondo quanto riportato al paragrafo 2.1, l'attività non prevede l'utilizzo di altre materie prime nell'attività propria di trattamento dei rifiuti.

I rifiuti vengono trasportati all'impianto mediante autobotti e autotreni omologati, automezzi muniti di gru con ragno, autocarri furgonati appositamente allestiti, containers di varie dimensioni e tipologie.

Le operazioni di carico e scarico dei rifiuti e di pretrattamento sono effettuate tramite i mezzi a disposizione della Ditta: pale gommate, gru a ragno, carrelli elevatori.

La Ditta ha in dotazione due macchinari per la riduzione volumetrica dei rifiuti: una pressa verticale posizionata nell'*"Area 6"* e un trituratore posizionato nell'*"Area 7"*. E' inoltre prevista l'installazione di una pressa orizzontale nell'*"Area 5"*.

La fonte di approvvigionamento dell'acqua, per l'uso esclusivamente domestico, è l'acquedotto. Il consumo di acqua nel 2019 è stato pari a 346 m^3.

2.3 Energia

Per la propria attività la Ditta utilizza energia elettrica per l'illuminazione e il riscaldamento degli ambienti che viene acquistata integralmente dall'esterno.

Per riscaldare gli uffici è presente un'unità termica alimentata a metano di potenza termica nominale pari a 26 kW_t. Nel 2019 la Ditta ha consumato 118,7 MW_eh.

3. Emissioni e misure di mitigazione

3.1 Atmosfera

Le emissioni in atmosfera prodotte dalle attività effettuate nell'impianto sono tutte convogliate in un'unica emissione E1, le cui caratteristiche sono descritte nella seguente Tabella 3 (vedi Tavola 3 denominata *"Emissioni in atmosfera - progetto"* trasmessa in data 23 dicembre 2020, ns. prot. n. 839722 di data 28 dicembre 2020 e Figura 4).

Nell'*"Area 8"* non vengono effettuate operazioni di stoccaggio o movimentazione di rifiuti pulverulenti.

Tabella 3: Schema riassuntivo relativo alle emissioni di inquinanti in atmosfera.

Reparto	Sigla macchina	Descrizione macchina	Sigla emissione	Sistema di abbattimento	Inquinante	Valori limite mg/Nm³	Frequenza controlli
Triturazione, pressatura, travaso, miscelazione, raggruppamento, accorpamento, ... (*"Area 5"*, *"Area 6"* ed *"Area 7"*)	M1	pressa verticale	E1 22.600 Nm³/h	Filtro a maniche Carboni attivi	Polveri totali	5	Semestrale
	M2	trituratore					
	M3	pressa orizzontale (non ancora installata)			COV	15	
	M4	1 braccio meccanico					
	M5	1 braccio meccanico					

Figura 4: Planimetria rappresentativa delle emissioni in atmosfera.

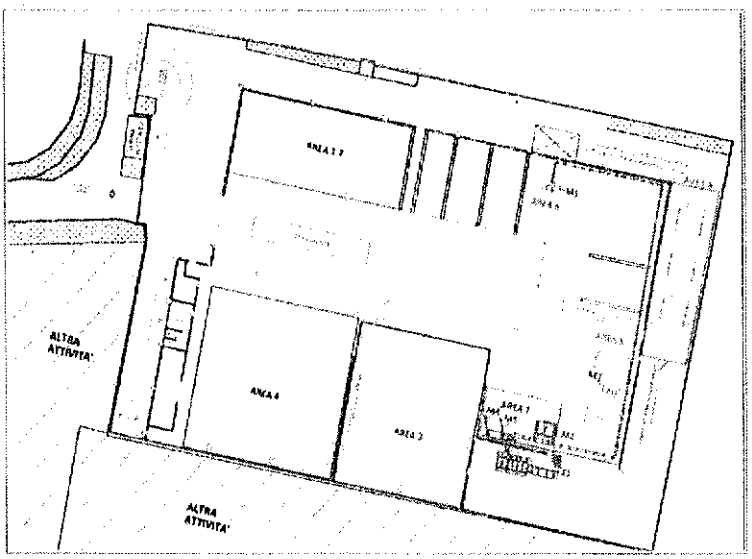

3.2 Acqua

La Ditta è autorizzata a scaricare a dispersione le acque meteoriche provenienti dai tetti e dai piazzali e le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici posti nel capannone, previa sedimentazione meccanica di tipo Imhoff.

In riferimento alla Tavola 2 denominata *"Reti di raccolta ed impianti di trattamento delle acque reflue e meteoriche - progetto"* trasmessa in data 23 dicembre 2020 (ns. prot. n. 839722 di data 28 dicembre 2020), alla Figura 5 ed alla Tabella 4, sono autorizzati quattro scarichi a dispersione (indicati con le sigle SF1, SF2, SF3 e SF4). In tali scarichi finali possono confluire gli scarichi parziali delle acque meteoriche dei piazzali (indicati con le sigle M1, M2 e M3), delle acque reflue domestiche (indicato con la sigla AD1) previa sedimentazione meccanica di tipo Imhoff e delle acque meteoriche dei pluviali (indicati con le sigle PL1, PL2, PL3 e PL4).

Negli scarichi in cui confluiscono le acque meteoriche dei piazzali (SF2, SF3 e SF4) sono installati dei dissabbiatori/disoleatori.

Lo stoccaggio dei rifiuti e tutte le operazioni di recupero e smaltimento avvengono all'interno del capannone al fine di evitare il contatto dei rifiuti con le acque meteoriche.

In ogni caso presso l'ingresso dell'impianto è posta una griglia di raccolta delle acque meteoriche che in condizioni normali di utilizzo conferisce le acque nel sistema dispersore denominato SF2 dopo trattamento di dissabbiatura/disoleazione. Lungo la tubazione di conferimento al disoleatore è presente una valvola automatica che esclude il conferimento allo scarico SF2 in caso di sversamenti accidentali di reflui sui piazzali e, tramite pompa di sollevamento, trasferisce il refluo in un serbatoio a doppia camera con volume di 2 m^3.

Le acque meteoriche che incidono sulla nuova copertura dell'*"Area 8"* verranno incanalate tramite due pluviali e collegati allo scarico a dispersione già presente SF3.

Le acque di lavaggio dei mezzi all'interno dell'*"Area 8"* dovranno defluire nella griglia rappresentata in Tavola 2 collegata ad un sistema di vasche a tenuta da 22 m^3 e dovranno essere smaltite secondo la vigente normativa in materia di rifiuti.

Tabella 4: Tabella riassuntiva relativa agli scarichi idrici.

SIGLA SCARICO FINALE	SIGLA SCARICO PARZIALE	DESCRIZIONE	TRATTAMENTO PRIMA DELLO SCARICO A DISPERSIONE
SF1	PL1	Pluviali tetti	---
	AD1	Acque domestiche	Imhoff
SF2	M1	Meteoriche piazzale	Dissabbiatore/Disoleatore
SF3	M2	Meteoriche piazzale	Dissabbiatore/Disoleatore
	PL2	Pluviali tetti	---
	PL3	Pluviali tetti	---
SF4	M3	Meteoriche piazzale	Dissabbiatore/Disoleatore
	PL4	Pluviali tetti	---

Figura 5: Planimetria rappresentativa degli scarichi idrici.

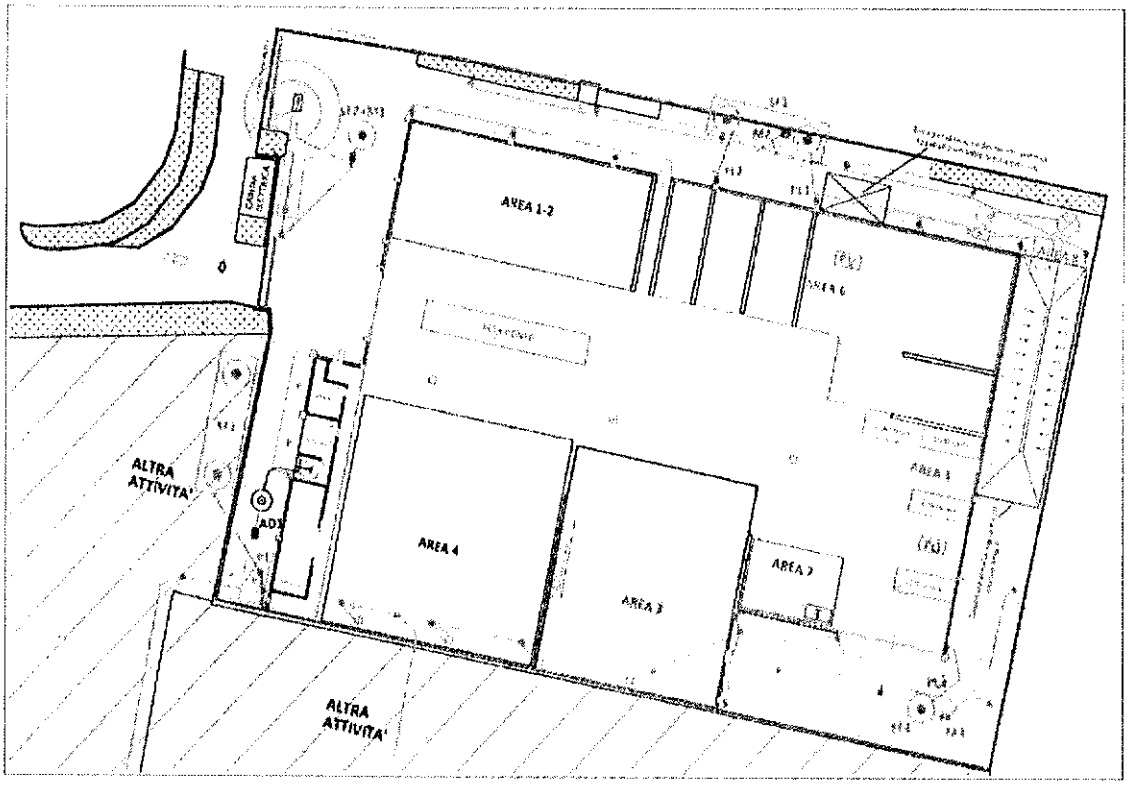

Con riferimento al distributore di carburante posizionato nell'angolo ovest del piazzale, dotato di bacino di contenimento e di tettoia ignifuga, le operazioni di rifornimento dei mezzi devono avvenire sempre all'interno del capannone, rifornendo gli stessi tramite l'utilizzo di taniche da 20 litri al fine di impedire perdite di gasolio sulle aree pavimentate esterne durante tali operazioni.
Le operazioni di riempimento delle taniche devono sempre avvenire all'interno del bacino di contenimento e sotto la tettoria di cui è munito il distributore.

3.3 Rifiuti

Tutti i rifiuti che arrivano all'impianto vengono differenziati e classificati (vedi paragrafo 2.1.1): per ciascuna tipologia viene individuata una zona di deposito all'interno del capannone.

I rifiuti principalmente prodotti dalla Ditta sono:
- impurità contenute nei rifiuti sottoposti a selezione;
- imballaggi prodotti dalle attività di raggruppamento e accorpamento;
- miscele di rifiuti;
- rifiuti provenienti dalla manutenzione delle macchine: olio, componenti meccanici, filtri dell'olio, …;
- rifiuti provenienti dai sistemi di abbattimento a presidio dell'emissione in atmosfera E1: carboni attivi, ecc..;
- rifiuti provenienti dall'attività degli uffici: toner, apparecchiature elettriche ed elettroniche, …;
- fanghi della fossa Imhoff.

La Tabella 5 riporta l'elenco dei rifiuti principalmente prodotti dalla Ditta nel 2019 e i rispettivi quantitativi.

Tabella 5: Rifiuti prodotti dall'impianto.

Codice CER	*Descrizione rifiuto prodotto*	*Stato fisico*	*Quantità prodotta nel 2019 [kg/anno]*	*Destinazione*
061302*	Carbone attivo esaurito (tranne 06 07 02)	Solido polverulento, Solido non polverulento	1.057	smaltimento
070210*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	Solido non pulverulento	7.000	recupero
080318	Toner per stampa esauriti	Solido non pulverulento	16.238	recupero
130205*	Oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	Liquido	3.020	recupero
130802*	Altre emulsioni	Liquido	100	recupero
150110*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	Solido non polverulento	726.083	recupero smaltimento
150111*	Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi contenitori a pressione vuoti	Solido non polverulento	3.264	recupero smaltimento
150202*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	Solido non polverulento	211.985	recupero smaltimento
150203	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202	Solido non pulverulento	5.415	recupero
160214	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	Solido non pulverulento	2.181	recupero
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 160215	Solido non pulverulento	115	recupero

200304	Fanghi delle fosse settiche	Fangoso pompabile	1.870	smaltimento
191211*	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, contenenti sostanze pericolose	Solido non pulverulento	2.212.010	recupero smaltimento
191212	Altri rifiuti	Solido non pulverulento, solido pulverulento	11.191	recupero

3.3.1 Sistemi di contenimento

La gestione interna dei rifiuti è regolamentata dal PGO. I rifiuti sono tutti stoccati all'interno del capannone, al fine di evitare il contatto tra i rifiuti e le acque meteoriche. Tutte le aree di stoccaggio sono impermeabilizzate.

I rifiuti liquidi sono stoccati nell'*"Area 3"* e potrebbero non avere un proprio bacino di contenimento in quanto l'*"Area 3"* stessa costituisce un bacino di contenimento dimensionato opportunamente per contenere gli sversamenti dei liquidi in essa stoccati.

I piazzali sono tutti asfaltati ma vengono utilizzati solo per il transito dei mezzi e non per le attività di gestione dei rifiuti.

3.4 Inquinamento acustico

Nel vigente PRG comunale l'area in cui è collocato lo stabilimento della Ditta è classificata come *"Zone produttive di interesse provinciale D1 (art. 67)"*.

In base alla classificazione acustica elaborata dal Comune di Rovereto, l'area in cui è collocata l'installazione della Ditta rientra in classe IV, *"aree di intensa attività umana"*, con limite di emissione ed immissione diurni rispettivamente pari a 60 dB(A) e 65 dB(A).

Le unità abitative più vicine sono poste a circa 200-350 m e rientrano in classe III, *"aree di tipo misto"*.

Figura 6: Estratto del piano di classificazione acustica del comune di Rovereto con indicazione dell'installazione.

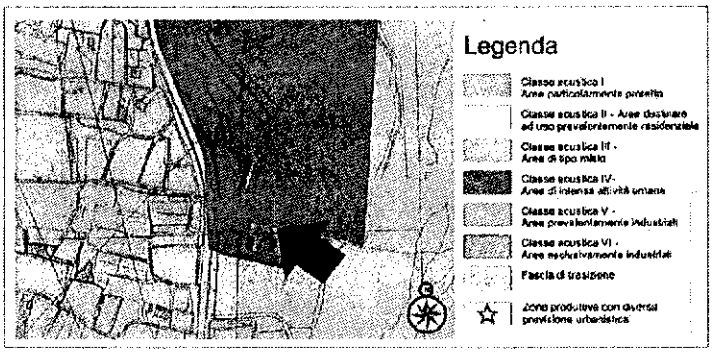

L'attività della Ditta si svolge in orario esclusivamente diurno ed è caratterizzata da operazioni di scarico di mezzi pesanti e dalla loro movimentazione tramite caricatore a ragno e carrelli elevatori.
Sono inoltre utilizzati per le attività produttive: 1 trituratore, 1 compattatore oleodinamico e l'impianto di aspirazione delle emissioni in atmosfera.
Tutte queste operazioni sono svolte all'interno di un edificio coperto e tutti i macchinari sono attivi in funzione del carico di lavoro, possono quindi esserci momenti in cui non si svolgono attività.
Le sorgenti più rilevanti di rumorosità estranee all'attività produttiva indagata sono legate alle altre attività produttive della zona, con la loro movimentazione di mezzi pesanti, e le attività di lavorazioni inerti (attività poste a nord del lotto della Ditta, con attività discontinua).
In direzione ovest a circa 50 m è presente la strada a medio-alto traffico veicolare (SS12 via Varini), mentre a circa 700 m sono presenti la linea ferroviaria Verona-Bolzano e l'autostrada del Brennero A22.

In data 28 maggio 2020 sono stati effettuati dei rilievi fonometrici finalizzati alla Valutazione di Impatto Acustico delle emissioni sonore prodotte dalla Ditta in tre punti significativi posti al confine del lotto (punti A, B, C) e che rientrano pertanto in classe IV (Figura 6):

Figura 7: Posizione punti misurazione.

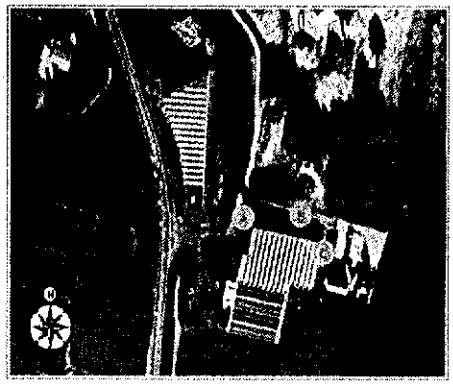

Tabella 6: Esito dei rilievi fonometrici eseguiti il 28 maggio 2020.

Punto di misura	Descrizione	L_{eq} diurno [dB(A)]	L_{95} diurno [dB(A)]
A	Ovest: davanti all'ingresso aziendale	62	57,2
B	Nord: verso le aree di lavorazioni inerti	54,5	51,1
C	Est : lato retrostante presso l'area di lavaggio mezzi	61	56,3

I valori risultano conformi ai limiti assoluti di immissione della classe IV.

3.4.1 Sistemi di contenimento

I risultati ottenuti dai rilievi fonometrici e dall'elaborazione svolta evidenziano che tutti i limiti stabiliti dalla normativa vengono rispettati.
Le lavorazioni più rumorose sono confinate all'interno dell'edificio.
Qualora la rumorosità prodotta dai macchinari (trituratore, pressa, impianto di aspirazione) dovesse essere superiore a quanto previsto, potranno essere adottati uno o più dei seguenti interventi:

- posare una barriera acustica nella direzione dei ricettori più esposti;
- incapsulare le principali sorgenti sonore fisse con pannelli fono isolanti.

4. Stato di applicazione delle BAT

Per l'individuazione delle BAT (Best Available Tecniques – migliori tecniche disponibili) si è fatto riferimento alla Decisione di esecuzione della Commissione europea 2018/1147/UE del 10 agosto 2018, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Nella tabella seguente si riporta un quadro di sintesi delle BAT applicate nello stabilimento. Le BAT da 29 a 53 non sono state prese in considerazione in quanto non applicabili all'installazione in oggetto.

Riferimento BAT	*Descrizione*	*Stato di applicazione*
CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT		
Prestazione ambientale complessiva		
1	Istituzione e applicazione di un sistema di gestione ambientale (SGA)	Applicata La Ditta ha istituito ed applicato un SGA.
2	Minimizzare l'impatto ambientale della gestione dei rifiuti con: procedure di preaccettazione, accettazione e caratterizzazione rifiuti – tracciabilità e inventario rifiuti – sistema di gestione qualità del prodotto in uscita – segregazione rifiuti – compatibilità rifiuti prima del dosaggio o miscelatura – cernita rifiuti solidi in ingresso	Applicata Sono presenti specifiche procedure nel Piano di Gestione Operativa (PGO).
3	Inventario flussi di acque reflue e di scarichi gassosi	Applicata Non sono presenti scarichi di processo, ma un'emissione in atmosfera in forma convogliata.
4	Utilizzo di tecnologie al fine di ridurre il rischio ambientale associato al deposito: ubicazione ottimale – adeguatezza capacità – funzionamento sicuro – spazio separato per deposito e movimentazione di rifiuti pericolosi imballati	Applicata Sono presenti specifiche procedure nel Piano di Gestione Operativa (PGO).
5	Procedure per movimentazione e trasferimento rifiuti	Applicata Sono presenti specifiche procedure nel Piano di Gestione Operativa (PGO).

	Monitoraggio	
6	Emissioni in acqua: monitoraggio dei principali parametri di processo	Non applicabile
7	Monitoraggio emissioni in acqua	Non applicabile
8	Emissioni in atmosfera: monitoraggio emissioni convogliate almeno alla frequenza indicata	Applicata L'emissione viene monitorata secondo quanto prescritto dall'AIA.
9	Emissioni in atmosfera: monitoraggio emissioni diffuse di composti organici derivanti dalla rigenerazione di solventi esausti e altre attività relative alla gestione dei solventi	Non applicabile Assente rigenerazione di solventi esausti
10	Monitoraggio periodico di emissioni odorigene	Non applicabile Assenza di segnalazioni di molestie olfattive alla data odierna. Eventuali segnalazioni future verranno gestite come "non conformità" all'interno del SGA.
11	Monitoraggio almeno annuale di consumo annuo di acqua, energia e materie prime, produzione annua di residui e acque reflue	Applicata Dati rilevati ai fini di quanto previsto dal PMC
	Emissioni nell'atmosfera	
12	Nell'ambito del SGA, predisposizione, attuazione e riesame regolare di un piano di gestione odori	Non applicabile (vedi BAT 10)
13	Prevenzione o riduzione di emissioni odorigene: riduzione al minimo dei tempi di permanenza – uso di trattamento chimico – ottimizzazione trattamento aerobico	Parzialmente applicabile Viene ridotta al minimo la permanenza dei rifiuti presso l'impianto (BAT 13a).
14	Prevenzione o riduzione di emissioni diffuse in atmosfera: riduzione delle fonti di emissioni diffuse – uso di apparecchiature ad alta integrità – prevenzione corrosione – contenimento, raccolta e trattamento emissioni diffuse – bagnatura – manutenzione – pulizia aree deposito e trattamento – programma di rilevazione perdite	Non applicabile E' presente unicamente un'emissione in atmosfera in forma convogliata (E1).
15	Combustione in torcia (Flaring) solo per ragioni di sicurezza o condizioni operative straordinarie	Non applicabile
16	Riduzione di emissioni combustione in torcia tramite: corretta progettazione dispositivi di combustione – monitoraggio e registrazione dati combustione	Non applicabile

	Rumore e vibrazioni	
17	Nell'ambito del SGA, predisposizione, attuazione e riesame regolare di un piano di gestione del rumore/vibrazioni	Applicata Prevista nel PMC specifica verifica ogni 3 anni.
18	Prevenzione rumore e vibrazioni: ubicazione adeguata apparecchiature ed edifici – misure operative – apparecchiature a bassa rumorosità – controllo rumore e vibrazioni - attenuazione rumore	Applicata Edificio in zona produttiva. Lavorazioni svolte all'interno. Macchinari dotati di marcatura CE e sottoposti a regolare manutenzione come da PMC. Utilizzo di trituratore a bassa velocità.
	Emissioni nell'acqua	
19	Ottimizzazione di consumo di acqua, riduzione del volume di acque reflue e prevenzione delle emissioni nel suolo e nell'acqua con tecniche specifiche	Parzialmente applicata Adozione di sistemi di pulizia a secco, superfici impermeabili, zone di trattamento rifiuti al coperto.
20	Riduzione emissioni in acqua tramite trattamento acque reflue con tecniche specifiche	Non applicabile
	Emissioni da inconvenienti e incidenti	
21	Procedure di gestione di eventi incidentali: misure di protezione – gestione delle emissioni da inconvenienti/incidenti – registrazione e sistema di valutazione degli inconvenienti/incidenti	Applicata Procedure di emergenza nell'ambito del SGA
	Efficienza nell'uso dei materiali	
22	Sostituzione di materiali con rifiuti	Applicata Riutilizzo/riciclo di imballaggi e sovraimballaggi per il confezionamento rifiuti.
	Efficienza energetica	
23	Utilizzo di energia in modo efficiente tramite: piano di efficienza energetica e registro del bilancio energetico	Applicata Verifica dei consumi energetici come da PMC.
	Riutilizzo degli imballaggi	
24	Riutilizzo al massimo degli imballaggi nell'ambito del piano di gestione dei residui	Applicata Vedi BAT 22.

CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT PER IL TRATTAMENTO MECCANICO DEI RIFIUTI		
Conclusioni generali sulle BAT per il trattamento meccanico dei rifiuti		
25	Riduzione di polveri e metalli inglobati nel particolato, PCDD/F e PCB diossina-simili tramite applicazione della BAT 14d e tecniche specifiche: ciclone – filtro a tessuto – lavaggio a umido – iniezione d'acqua nel frantumatore	Applicata Presenza di idonei sistemi di contenimento in corrispondenza dell'emissione convogliata autorizzata (filtro a maniche e adsorbimento su carboni attivi).
Conclusioni generali sulle BAT per il trattamento meccanico nei frantumatori di rifiuti metallici		
26	Miglioramento prestazione ambientale complessiva e prevenzione emissioni da incidenti: applicazione di BAT 14g e procedure di ispezione, rimozione di elementi pericolosi nei rifiuti in ingresso, trattamento contenitori	Applicata Presenti specifiche disposizioni nel PGO e nel SGA.
27	Prevenzione deflagrazioni e riduzione emissioni da deflagrazioni: piano di gestione – serrande di sovrapressione – prefrantumazione	Non applicabile
28	Mantenimento stabile dell'alimentazione del frantumatore al fine di utilizzare l'energia in modo efficiente	Applicata

5. Conclusioni

Presso l'installazione la Ditta effettua le attività di stoccaggio conto terzi (operazioni di recupero R13 e smaltimento D15) ed eventuale pretrattamento costituito da selezione, cernita manuale e/o meccanica, accorpamento, raggruppamento, ricondizionamento, triturazione, pressatura, separazione fisica e miscelazione (operazioni di recupero R13 e R12 e smaltimento D13, D14 e D15) di rifiuti speciali e urbani, pericolosi e non pericolosi, per un quantitativo complessivo massimo pari a 40.000 Mg/anno.

La Ditta chiede il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata nel 2015 a seguito delle BAT individuate dalla Decisione di esecuzione della Commissione europea 2018/1147/UE del 10 agosto 2018. Contestualmente alla documentazione integrativa presentata in sede di riesame, la Ditta ha richiesto alcune modifiche all'AIA vigente, come specificato nel paragrafo 1.3.

Negli anni la Ditta ha aggiornato e modificato l'AIA al fine di massimizzare la propria presenza sul territorio e migliorare la modalità di svolgimento delle operazioni di recupero e smaltimento autorizzate.

Le attività svolte nell'installazione possono dare origine ad emissioni in atmosfera di composti organici volatili e polveri che vengono convogliate nell'emissione presidiata E1.

Sono presenti quattro punti di scarico a dispersione (scarichi SF1, SF2, SF3 e SF4) ove vengono convogliate le acque meteoriche provenienti dai tetti e dai piazzali (previa dissabbiatura e disoleazione) e quelle reflue domestiche provenienti dai servizi igienici posti nel capannone, previa sedimentazione meccanica di tipo Imhoff.
Nel maggio 2020 sono stati eseguiti rilievi fonometrici che hanno evidenziato il rispetto dei limiti acustici imposti dalla zonizzazione acustica comunale.

La Ditta ha implementato un Sistema di Gestione Ambientale interno documentato negli allegati alla domanda di riesame.

Nel piano di monitoraggio e controllo sono descritte le procedure che la Ditta adotta, al fine di contenere l'impatto ambientale, evitare incidenti e assicurare una corretta gestione delle diverse attività effettuate nello stabilimento.

Sulla base dell'istruttoria si afferma che l'attività svolta dalla Ditta nello stabilimento di Rovereto è da ritenersi sostanzialmente rispondente alle BAT individuate dalla Decisione di esecuzione della Commissione europea 2018/1147/UE del 10 agosto 2018 ed elencate nel paragrafo 4.

La corretta gestione dell'impianto consente di prevenire da fenomeni di inquinamento, in conformità con i principi generali della direttiva IPPC. A fronte di tale valutazione, vengono stabilite le prescrizioni, i limiti alle emissioni, le raccomandazioni e la frequenza degli autonomi controlli riportati negli allegati 2 e 3 al presente provvedimento. In particolare dovranno essere adeguati il PGO ed il PMC come segue:

1. relativamente al PGO:

- pag. 13: aggiornare la tabella con riferimento all'*"Area 8"*;
- pag. 29 - Tabella 8 - Miscela "TERRE E ROCCE": eliminare le operazioni di recupero R12 ed R5;
- pag. 30 - Tabella 9 - Miscela "LEGNO": eliminare l'operazione di smaltimento D1 dalla colonna "destino specifico"; eliminare il CER 170204* in uscita;
- pag. 31 - Tabella 10 - Miscela "EMULSIONI OLEOSE": aggiungere le operazioni R12 e D13 nella colonna "destino specifico" o eliminarle dalla riga "operazioni presso impianto di

destinazione"; eliminare i CER 160113* e 160114*; per quanto riguarda i CER in uscita, sostituire la dicitura "CER prevalente" con il CER 130802*;

- pag. 32 - Tabella 11 - Miscela "SOLVENTI ORGANICI ALOGENATI": eliminare il CER 190204*;
- pag. 34 - Tabella 12 - Miscela "SOLVENTI ORGANICI GENERICI": eliminare il CER 190204*; eliminare l'operazione R3;
- pag. 35 - Tabella 13 - Miscela "VERNICI, PITTURE, INCHIOSTRI, ADESIVI": eliminare i CER 080317*, 080318, 190203, 190204*; aggiungere le operazioni R12 e D13 nella colonna "destino specifico" o eliminarle dalla riga "operazioni presso impianto di destinazione"; eliminare l'indicazione della triturazione dei CER 080113*, 080114, 080117*, 080118, 080314*, 080315, 080316*, 080411*, 080412, in quanto operazione non autorizzata su questi CER;
- pag. 38 - Tabella 14 - Miscela "SOLUZIONI DI LAVAGGIO, RESIDUI DI REAZIONE ED ALTRE SOLUZIONI ACQUOSE": eliminare i CER 190203, 190204*;
- pag. 41 - Tabella 16 - Miscela "OLI": eliminare i CER 120301*, 130507*, 130703*; eliminare inoltre i seguenti CER in quanto non autorizzati: 130401*, 130402*, 130403*, 130702*, 190207*;
- pag. 43 - Tabella 17 - Miscela "SOSTANZE CHIMICHE": aggiungere l'operazione di smaltimento D9 nella colonna "destino specifico" o eliminarla dalla riga "operazioni presso impianto di destinazione"; relativamente ai CER 160303*, 160305*, 160306 specificare che si tratta di rifiuti derivanti da industria chimica con caratteristiche chimico-fisiche analoghe alle sostanze chimiche di laboratorio;
- pag. 44 - Tabella 18 – Miscela "Rifiuti sanitari non potenzialmente infettivi e medicinali liquidi o fangosi pompabili": eliminare tabella, in quanto praticamente identica alla 21;
- pag. 46 - Tabella 20 - Miscela "SOLIDI E FANGOSI PALABILI ORGANICI": eliminare i CER 190203, 190204*, 191211*;
- pag. 47 - Tabella 21 - Miscela "PRODOTTI FARMACEUTICI": relativamente ai CER 160305*, 160306 specificare che si tratta di rifiuti derivanti da industria farmaceutica con caratteristiche chimico-fisiche analoghe ai rifiuti farmaceutici;
- pag. 49 - Tabella 23 - Miscela "FANGHI": eliminare i CER 190203, 190204*, sia dai CER costituenti la miscela che come possibili CER in uscita;
- pag. 51 - Tabella 24 - Miscela "RESIDUI DI REAZIONE, FANGOSI PALABILI O SOLIDI": eliminare i CER 190203, 190204*;
- pag. 53 - Tabella 25 - Miscela "CATRAMI E MISCELE BITUMINOSE SOLIDIFICATE": eliminare i CER 170302, 190204*, 191211*; eliminare l'operazione di recupero R5 e sostituirla con R3;
- pag. 59: in riferimento alla "Scheda miscelazione" allegato come fac-simile al PGO, introdurre il numero univoco di identificazione della miscela (che andrà poi riportato nel registro di c/s nelle annotazioni) ed il riferimento alla Tabella dell'AIA che autorizza la miscela stessa; registrare inoltre sulla "Scheda miscelazione" il numero della movimentazione di carico della miscela sul registro di c/s; nelle note indicare la finalità della miscelazione, ad esempio indicando gli estremi dell'autorizzazione dell'impianto di destino, o i riferimenti alle specifiche tecniche espressamente richieste dall'impianto di destinazione e che giustifichino la coerenza dell'operazione di miscelazione effettuata;

- pag. 59: eliminare l'esempio di "Registro miscelazioni" in quanto nella "scheda miscelazione" sono già riportati tutti i dati utili per la tracciabilità dei rifiuti miscelati ed inoltre la schede di miscelazione sono collegate con il registro di c/s;
- togliere all'interno del PGO tutti i riferimenti al "Registro miscelazioni" e lasciare solo quelli riferiti alla "Scheda miscelazione";
- aggiornare il numero delle tabelle con riferimento all'Allegato 2 al presente provvedimento;

2. relativamente al PMC:

- eliminare i riferimenti alla BAT 29 in quanto si trova all'interno del paragrafo *"Conclusioni sulle BAT per il trattamento dei RAEE contenenti VFC e/o VHC"* e, dal momento che effettuate solo lo stoccaggio dei rifiuti in parola, la BAT non è applicabile;
- inserire la possibilità di effettuare controlli radiometrici con misuratore portatile sui rifiuti in ingresso (in particolare RAEE e rifiuti metallici).

Infine, nell'ottica del miglioramento delle performance dell'installazione, si richiede uno studio di fattibilità in merito all'installazione di sistemi di omogeneizzazione/miscelazione più performanti, quali ad esempio quelli citati nel Bref di settore (paragrafo 2.1.4 del Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Treatment, pubblicato nel 2018).

ALLEGATO 2

Valori limite, frequenza, metodiche di controllo e prescrizioni gestionali

Prescrizioni Generali

La Tabella 1 riporta i quantitativi massimi che possono essere accettati nell'impianto e sottoposti alle operazioni di smaltimento/recupero autorizzate.

Tabella 1: Potenzialità dell'impianto – attività IPPC.

Codice attività IPPC	Denominazione	Potenzialità impianto [Mg/anno]
5.5	Impianti per l'accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi (eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti) con una capacità totale superiore a 50 Mg	40.000

La Ditta deve trasmettere, **entro il 31 dicembre 2022**, uno studio di fattibilità in merito all'installazione di sistemi di omogeneizzazione/miscelazione più performanti, quali ad esempio quelli citati nel Bref di settore (paragrafo 2.1.4 del Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Treatment, pubblicato nel 2018).

Materie prime

Lo stoccaggio delle materie prime deve perseguire la massima protezione ambientale ed avvenire comunque in conformità alle disposizioni previste dall'art. 26 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, concernenti il deposito in *"Serbatoi o contenitori di materiale inquinante"*, e dal d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg..

La Ditta è tenuta a comunicare preventivamente al Settore autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ed al comune territorialmente competente l'utilizzo di nuove materie prime nel ciclo produttivo che possano comportare potenziali variazioni delle caratteristiche emissive rispetto a quanto autorizzato. La comunicazione deve contenere la descrizione delle materie prime, la descrizione dell'utilizzo nel ciclo produttivo, i quantitativi previsti, le modalità di stoccaggio delle stesse ed ogni altra informazione utile a caratterizzare l'utilizzo di dette materie prime.

Qualora le materie prime che si intendano utilizzare siano, per caratteristiche fisiche e per composizione, nonché per modalità di utilizzo, analoghe a materie prime già in uso presso lo stabilimento, la comunicazione può non essere effettuata, in quanto dette materie prime verrebbero considerate equivalenti a quelle già in uso.

Incidenti o imprevisti

In caso di guasti agli impianti o ai sistemi di abbattimento delle emissioni, o di qualsiasi altro incidente che si verifichi all'interno dell'installazione (ad esempio incidenti connessi con l'attività di stoccaggio e *pretrattamento* dei rifiuti), le cui conseguenze incidano in maniera significativa sull'ambiente o che comportino il superamento dei valori limite di emissione (laddove sia possibile ottenere un riscontro immediato), la Ditta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-undecies del D.Lgs. 152/2006, deve informare **entro le successive otto ore** il Settore autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ed il comune territorialmente competente per l'eventuale adozione dei provvedimenti di competenza; la comunicazione deve riportare tutti gli elementi utili ai fini delle verifiche da parte degli organi competenti ed in particolare devono essere riportate: le presunte cause del danno, la durata dei superamenti (laddove possibile) e le azioni intraprese dalla Ditta. Il ripristino funzionale dell'impianto deve avvenire nel più breve tempo possibile e devono essere adottati tutti gli accorgimenti gestionali ed impiantistici che garantiscano il massimo contenimento delle emissioni. La documentazione relativa alle conseguenti attività di manutenzione straordinaria deve essere conservata presso lo stabilimento **per almeno cinque anni**.

Deve essere data immediata comunicazione al Sindaco del comune territorialmente competente, all'Azienda provinciale per i servizi sanitari ed allo scrivente Settore di ogni problema conseguente al verificarsi di eventuali situazioni patologiche, connesse con il conferimento di rifiuti o fanghi, risultanti alla verifica di accettazione contaminati o patogeni.

Rifiuti

La Ditta deve rispettare il **Piano di Gestione Operativa** pervenuto in data 12 luglio 2021 (ns. prot. n. 502008 di data 13 luglio 2021) da adeguare secondo le disposizioni di cui al paragrafo "*Piano di monitoraggio e controllo e Piano di Gestione operativa*" del presente allegato.

Stoccaggio di rifiuti

La ditta è autorizzata all'esercizio dell'attività di messa in riserva **(operazione di recupero R13)** e deposito preliminare **(operazione di smaltimento D15)** dei rifiuti individuati nelle tabelle 4 e 5, ai sensi dell'art. 84 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, nel rispetto delle prescrizioni sotto riportate, **per un totale di 40.000 Mg/anno** (20.000 Mg/anno di rifiuti non pericolosi e 20.000 Mg/anno di rifiuti pericolosi) **ed una capacità istantanea massima di deposito dei rifiuti pericolosi pari a 1.460 m^3.**

Lo stoccaggio deve avvenire nell'edificio sito sulla p.ed. 502, sub. 3, C.C. Rovereto e deve essere organizzato come riportato nella Tavola 1 denominata *"Planimetria impianto ed aree funzionali - progetto"* trasmessa in data 23 dicembre 2020 (ns. prot. n. 839722, di data 28 dicembre 2020) – di seguito *Planimetria* e secondo lo schema riportato in Tabella 2.

La Ditta è inoltre autorizzata ad effettuare le operazioni di recupero **(operazioni di recupero R12 e R13)** e smaltimento **(operazioni di smaltimento D13, D14 e D15), esclusivamente come definite al paragrafo 2.1.3 dell'Allegato 1 alla presente determinazione**, secondo lo schema riportato in Tabella 3 e in ogni caso come **specificato nei paragrafi *"Rifiuti che possono essere sottoposti a pressatura e/o triturazione"* e *"Rifiuti che possono essere sottoposti a miscelazione"*.**

Tabella 2: Superfici occupate dai rifiuti e stoccaggio massimo.

Area	Tipologia rifiuti	Superficie (m^2)	Stoccaggio massimo istantaneo (Mg)	Stoccaggio massimo istantaneo (m^3)
"Area 1-2"	Rifiuti pericolosi solidi o fangosi palabili	350	1.610	1.975
"Area 4"	Rifiuti pericolosi solidi o fangosi palabili Rifiuti non pericolosi solidi o fangosi palabili	550		
"Area 6"	Rifiuti pericolosi solidi o fangosi palabili Rifiuti non pericolosi solidi o fangosi palabili	416		
"Area 7"	Rifiuti pericolosi e non pericolosi, solidi, liquidi o fangosi	70		
"Area 8"	Rifiuti pericolosi solidi o fangosi palabili (entrata e uscita) Rifiuti non pericolosi solidi o fangosi palabili (entrata e uscita)	180		
"Area 3"	Rifiuti pericolosi liquidi o fangosi pompabili Rifiuti non pericolosi liquidi o fangosi pompabili Rifiuti pericolosi solidi (limitatamente ai reagenti) Rifiuti non pericolosi solidi (limitatamente ai reagenti)	463	325	
"Area 5"	Rifiuti pericolosi solidi o fangosi palabili Rifiuti non pericolosi solidi o fangosi palabili	60	116	
Totale		**2.089**	**2.051**	**1.975**

Tabella 3: Operazioni di recupero o smaltimento che la Ditta può effettuare nelle diverse aree individuate in *Planimetria.*

Aree	Tipologia di rifiuto potenzialmente presente				Operazioni possibili nell'area in esame								
	Non pericolosi solidi o fangosi palabili	Non pericolosi liquidi o fangosi pompabili	Pericolosi solidi o fangosi palabili	Pericolosi liquidi o fangosi pompabili	Messa in riserva e selezione R13/D15	Cernita R12/D13	Accorpamento R12/D13	Raggruppamento R12/D13	Triturazione, pressatura R12/D13	Separazione fisica R12/D13	Ricondizionamento R12/D14	Miscelazione non in deroga R12/D13	Miscelazione in deroga R12/D13
Area 1-2			Si		Si		Si	Si			Si	Si	Si
Area 3	Si*	Si	Si*	Si	Si		Si	Si		Si	Si	Si	Si
Area 4	Si		Si		Si		Si	Si			Si	Si	Si
Area 5	Si		Si		Si	Si	Si	Si	PRES	Si	Si	Si	Si
Area 6	Si		Si		Si	Si	Si	Si	PRES		Si	Si	Si
Area 7	Si	Si	Si	Si	Si				TRIT			Si	Si
Area 8	Si		Si		Si								

* limitatamente ai reagenti individuati dai codici CER 160506*, 160507*, 160508* e 160509

Gestione dei rifiuti pericolosi

Lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi può essere effettuato nelle aree indicate nelle tabelle 2 e 3.
Lo stoccaggio dei rifiuti, in base allo stato fisico degli stessi, viene effettuato secondo le seguenti modalità:

- rifiuti allo stato fangoso palabile, solido non pulverulento o solido pulverulento: in fusti, big bag, vasca fuori terra, serbatoio fuori terra, container asportabile, cisterna asportabile, cumuli;
- rifiuti allo stato fangoso pompabile o liquido: in fusti, vasca fuori terra, serbatoio fuori terra, container asportabile, cisterna asportabile.

In Tabella 4 sono riportati i codici CER dei rifiuti pericolosi che la Ditta è autorizzata ad accettare in ingresso all'impianto e a sottoporre ad attività di recupero o smaltimento riportate nella Tabella 3, **esclusivamente come definite al paragrafo 2.1.3 dell'Allegato 1 alla presente determinazione,** e in ogni caso come **specificato nei paragrafi *"Rifiuti che possono essere sottoposti a pressatura e/o triturazione"*** e ***"Rifiuti che possono essere sottoposti a miscelazione"*.**

Tabella 4: Elenco dei rifiuti pericolosi autorizzati.

CER	DESCRIZIONE
020108*	Rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose
030104*	Segatura, trucioli, residui da taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose
030205*	Altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose
040216*	Tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose
040219*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
050103*	Morchie depositate sul fondo dei serbatoi
050104*	Fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione
050105*	Perdite di olio
050106*	Fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature
050108*	Altri catrami
050601*	Catrami acidi
050603*	Altri catrami
050701*	Rifiuti contenenti mercurio
060101*	Acido solforico ed acido solforoso
060102*	Acido cloridrico
060103*	Acido fluoridrico
060104*	Acido fosforico e fosforoso
060105*	Acido nitrico e acido nitroso
060106*	Altri acidi
060201*	Idrossido di calcio
060203*	Idrossido di ammonio
060204*	Idrossido di sodio e di potassio
060205*	Altre basi
060311*	Sali e soluzioni contenenti cianuri
060313*	Sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti
060403*	Rifiuti contenenti arsenico
060404*	Rifiuti contenenti mercurio
060405*	Rifiuti contenenti altri metalli pesanti
060502*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
060701*	Rifiuti dei processi elettrolitici contenenti amianto
060702*	Carbone attivato dalla produzione di cloro
060802*	Rifiuti contenenti clorosilano
061002*	Rifiuti contenenti sostanze pericolose
061301*	Prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno e altri biocidi inorganici
061302*	Carbone attivato esaurito (tranne 060702)
061305*	Fuliggine
070101*	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070103*	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio di acque madri
070104*	Altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070107*	Fondi e residui di reazione alogenati
070108*	Altri fondi e residui di reazione
070109*	Residui di filtrazione, assorbenti esauriti alogenati
070110*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
070111*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

CER	DESCRIZIONE
070201*	Soluzioni di lavaggio e acque madri
070203*	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070204*	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070208*	Altri fondi e residui di reazione
070210*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
070211*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
070214*	Rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose
070301*	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070303*	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070304*	Altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070307*	Fondi e residui di reazione alogenati
070308*	Altri fondi e residui di reazione
070309*	Residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
070310*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
070311*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
070401*	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070404*	Altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070407*	Fondi e residui di reazione alogenati
070408*	Altri fondi e residui di reazione
070410*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
070411*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
070413*	Rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
070501*	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070503*	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070504*	Altri solventi organici alogenati, soluzioni lavaggio ed acque madri
070507*	Fondi e residui di reazione alogenati
070508*	Altri fondi e residui di reazione
070510*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
070511*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
070513*	Rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
070601*	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070603*	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070604*	Altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070607*	Fondi e residui di reazione alogenati
070608*	Altri fondi e residui di reazione
070610*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
070611*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
070701*	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070703*	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070704*	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070708*	Altri fondi e residui di reazione
070710*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
070711*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
080111*	Pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080113*	Fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

CER	DESCRIZIONE
080115*	Fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080117*	Fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080119*	Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080121*	Residui di vernici o di sverniciatori
080312*	Scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
080314*	Fanghi di inchiostro contenenti sostanze pericolose
080316*	Residui di soluzioni chimiche per incisione
080317*	Toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose
080319*	Oli dispersi
080409*	Adesivi e sigillanti di scarto contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080411*	Fanghi di adesivi e sigillanti contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080413*	Fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080415*	Rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080417*	Olio di resina
080501*	Isocianati di scarto
090101*	Soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa
090102*	Soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa
090103*	Soluzioni di sviluppo a base solvente
090104*	Soluzioni fissative
090105*	Soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto fissaggio
090106*	Rifiuti contenenti argento provenienti da trattamento in loco di rifiuti fotografici
090111*	Macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 160601, 160602 o 160603
090113*	Rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell'argento, diversi da quelli di cui alla voce 090106
100104*	Ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia
100109*	Acido solforico
100113*	Ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come carburante
100114*	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose
100116*	Ceneri leggere prodotte da coincenerimento, contenenti sostanze pericolose
100118*	Rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose
100207*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
100211*	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento contenenti oli
100213*	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
100304*	Scorie della produzione primaria
100308*	Scorie saline della produzione secondaria
100315*	Schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose
100401*	Scorie della produzione primaria e secondaria
100405*	Altre polveri e particolato
100406*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento fumi
100407*	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento fumi
100817*	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
100905*	Forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose
100909*	Polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose
101009*	Polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose
101111*	Rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad es. da tubi a raggi catodici)

CER	DESCRIZIONE
101209*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
110105*	Acidi di decapaggio
110106*	Acidi non specificati altrimenti
110107*	Basi di decapaggio
110108*	Fanghi di fosfatazione
110109*	Fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose
110111*	Soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose
110113*	Rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose
110115*	Eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose
110116*	Resine a scambio ionico saturate o esaurite
110198*	Altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
110202*	Rifiuti della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, goethite)
110205*	Rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose
110207*	Altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
110301*	Rifiuti contenenti cianuro
110302*	Altri rifiuti
110503*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
110504*	Fondente esaurito
120106*	Oli minerali per macchinari contenenti alogeni (non emulsioni e soluzioni)
120107*	Oli minerali per macchinari non contenenti alogeni (non emulsioni e soluzioni)
120108*	Emulsioni e soluzioni per macchinari contenenti alogeni
120109*	Emulsioni e soluzioni per macchinari non contenenti alogeni
120110*	Oli sintetici per macchinari
120112*	Grassi e cere esauriti
120114*	Fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose
120116*	Materiale abrasivo di scarto, contenenti sostanze pericolose
120118*	Fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio
120119*	Oli per macchinari, facilmente biodegradabili
120120*	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti contenenti sostanza pericolose
120301*	Soluzioni acquose di lavaggio
120302*	Rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore
130101*	Oli per circuiti idraulici contenenti PCB
130104*	Emulsioni clorurate
130105*	Emulsioni non clorurate
130109*	Oli minerali per circuiti idraulici, clorurati
130110*	Oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
130111*	Oli sintetici per circuiti idraulici
130112*	Oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili
130113*	Altri oli per circuiti idraulici
130204*	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati
130205*	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
130206*	Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione
130207*	Olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile
130208*	Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
130301*	Oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB

CER	DESCRIZIONE
130307*	Oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati
130308*	Oli sintetici isolanti e termoconduttori
130309*	Oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili
130310*	Altri oli isolanti e termoconduttori
130501*	Rifiuti solidi delle camere a sabbia a di prodotti di separazione olio/acqua
130502*	Fanghi di prodotti di separazione olio/acqua
130503*	Fanghi da collettori
130506*	Oli prodotti dalla separazione olio/acqua
130507*	Acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua
130508*	Miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua
130701*	Olio combustibile e carburante diesel
130703*	Altri carburanti (comprese le miscele)
130801*	Fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione
130802*	Altre emulsioni
140602*	Altri solventi e miscele di solventi, alogenati
140603*	Altri solventi e miscele solventi
140604*	Fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati
140605*	Fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi
150110*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
150111*	Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti
150202*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
160107*	Filtri dell'olio
160108*	Componenti contenenti mercurio
160109*	Componenti contenenti PCB
160110*	Componenti esplosivi (ad esempio "air bag")
160111*	Pastiglie per freni contenenti amianto
160113*	Liquidi per freni
160114*	Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
160121*	Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 160107 a 160111, 160113 e 160114
160209*	Trasformatori e condensatori contenenti PCB
160210*	Apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse dai 160209
160211*	Apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC
160212*	Apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere
160213*	Apparecchiature fuori uso contenenti composti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212
160215*	Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
160303*	Rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose
160305*	Rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose
160504*	Gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose
160506*	Sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio
160507*	Sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
160508*	Sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
160601*	Batterie al piombo
160602*	Batterie al nichel-cadmio

CER	DESCRIZIONE
160603*	Batterie contenenti mercurio
160606*	Elettroliti di batterie e accumulatori, oggetto di raccolta differenziata
160708*	Rifiuti contenenti olio
160709*	Rifiuti contenenti altre sostanze pericolose
160802*	Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi
160806*	Liquidi esauriti usati come catalizzatori
160807*	Catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose
160904*	Sostanze ossidanti non specificate altrimenti
161001*	Soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose
161101*	Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
161103*	Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
161105*	Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
170106*	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose
170204*	Vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati
170301*	Miscele bituminose contenenti catrame di carbone
170303*	Catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
170409*	Rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose
170410*	Cavi impregnati di olio, di catrame, di carbone, o di altre sostanze pericolose
170503*	Terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
170505*	Fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose
170507*	Pietrisco per massicciate ferroviarie, contenenti sostanze pericolose
170601*	Materiali isolanti contenenti amianto
170603*	Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose
170605*	Materiali da costruzione contenenti amianto
170801*	Materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose
170901*	Rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio
170902*	Rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB)
170903*	Altri rifiuti di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose
180103*	Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
180106*	Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
180108*	Medicinali citotossici e citostatici
180110*	Rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici
180202*	Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
180205*	Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
180207*	Medicinali citotossici e citostatici
190105*	Residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
190106*	Rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti liquidi acquosi
190107*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento fumi
190110*	Carbone attivo esaurito impiegato per il trattamento dei fumi
190111*	Ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose
190113*	Ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose
190115*	Ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose

CER	DESCRIZIONE
190117*	Rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose
190204*	Miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso
190205*	Fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose
190211*	Altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
190304*	Rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati
190702*	Percolato di discarica, contenenti sostanze pericolose
190806*	Resine di scambio ionico sature od esauste
190810*	Miscele di oli e grassi prodotti dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 190809
190813*	Fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali
191003*	Fluff - frazione leggera e polveri contenenti sostanze pericolose
191105*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
191206*	Legno contenente sostanze pericolose
191211*	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose
191301*	Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
191307*	Rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose
200113*	Solventi
200114*	Acidi
200115*	Sostanze alcaline
200117*	Prodotti fotochimici
200119*	Pesticidi
200121*	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
200123*	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
200126*	Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125
200127*	Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
200129*	Detergenti contenenti sostanze pericolose
200131*	Medicinali citotossici e citostatici
200133*	Batterie e accumulatori di cui alle voci 160601, 160602 e 160603 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie
200135*	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123
200137*	Legno, contenente sostanze pericolose

Gestione dei rifiuti non pericolosi

Lo stoccaggio dei rifiuti non pericolosi può essere effettuato nelle aree indicate nelle tabelle 2 e 3.
Lo stoccaggio dei rifiuti, in base allo stato fisico degli stessi, può essere effettuato secondo le seguenti modalità:

- rifiuti allo stato fangoso palabile, solido non pulverulento o solido pulverulento: in fusti, big bags, vasca fuori terra, serbatoio fuori terra, container asportabile, cisterna asportabile, cumuli;
- rifiuti allo stato fangoso pompabile o liquido: in fusti, vasca fuori terra, serbatoio fuori terra, container asportabile, cisterna asportabile.

In Tabella 5 sono riportati i codici CER dei rifiuti non pericolosi che la Ditta è autorizzata ad accettare in ingresso all'impianto e a sottoporre ad attività di recupero o smaltimento riportate nella Tabella 3 e, in ogni caso, come **specificato nei paragrafi *"Rifiuti che possono essere sottoposti a pressatura e/o triturazione"*** e ***"Rifiuti che possono essere sottoposti a miscelazione"***.

Tabella 5: Elenco dei rifiuti non pericolosi autorizzati.

CER	DESCRIZIONE
020101	Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
020104	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
020109	Rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 020108
020110	Rifiuti metallici
020203	Scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione
020303	Rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente
020304	Scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione
030101	Scarti di corteccia e sughero
030105	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030401
030299	Prodotti per i trattamenti conservativi del legno non specificati altrimenti
030301	Scarti di corteccia e legno
030305	Fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta
030307	Scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone
030308	Scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
030309	Fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
030310	Scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica
030311	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 030310
040104	Liquido di concia contenente cromo
040105	Liquido di concia non contenente cromo
040106	Fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo
040107	Fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo
040217	Tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 040216
040220	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 040219
050117	Bitumi
060316	Ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 060315
060503	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 060502
060902	Scorie fosforose
070112	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070111
070212	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070211
070215	Rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 070214
070312	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070311
070412	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070411
070512	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070511
070514	Rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 070513
070612	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070611
070712	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070711
080112	Pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 080111
080114	Fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080113
080116	Fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080115
080118	Fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080117
080120	Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 080119
080201	Polveri di scarto di rivestimenti
080307	Fanghi acquosi contenenti inchiostro

CER	DESCRIZIONE
080308	Rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro
080313	Scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 080312
080315	Fanghi da inchiostro, diversi di quelli di cui alla voce 080314
080318	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317
080410	Adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 080409
080412	Fanghi di adesivi e sigillanti, diversi di quelli di cui alla voce 080411
080414	Fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080413
080416	Rifiuti liquidi acquosi contenenti liquidi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080415
090107	Carta e pellicole per fotografia contenenti argento o composti dell'argento
090108	Carta e pellicole per fotografia non contenenti argento o composti dell'argento
100101	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 100104)
100102	Ceneri leggere di carbone
100103	Ceneri leggere di torba e legno non trattato
100115	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 100114
100117	Ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 100116
100201	Rifiuti del trattamento delle scorie
100202	Scorie non trattate
100210	Scaglie di laminazione
100215	Altri fanghi e residui di filtrazione
100305	Rifiuti di allumina
100601	Scorie della produzione primaria e secondaria
100602	Impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria
100903	Scorie di fusione
100906	Forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100905
100908	Forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100907
101003	Scorie di fusione
101010	Polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 101009
101012	Altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 101011
101103	Scarti di materiali in fibra a base di vetro
101112	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111
110110	Fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 110109
110112	Soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 110111
110114	Rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 110113
110502	Ceneri di zinco
120101	Limatura e trucioli di materiali ferrosi
120102	Polveri e particolato di materiali ferrosi
120103	Limatura e trucioli materiali non ferrosi
120104	Polveri e particolato di materiali non ferrosi
120113	Rifiuti di saldatura
120115	Fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 120114
120117	Materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 120116
120121	Corpi d'utensile e materiale di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 120120
150101	Imballaggi in carta e cartone
150102	Imballaggi in plastica

CER	DESCRIZIONE
150103	Imballaggi in legno
150104	Imballaggi metallici
150105	Imballaggi in materiali composti
150106	Imballaggi in materiali misti
150107	Imballaggi in vetro
150109	Imballaggi in materiale tessile
150203	Assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202
160103	Pneumatici fuori uso
160112	Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111
160115	Liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 160114
160116	Serbatoi per gas liquido
160117	Metalli ferrosi
160118	Metalli non ferrosi
160119	Plastica
160120	Vetro
160122	Componenti non specificati altrimenti
160214	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215
160304	Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303
160306	Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305
160505	Gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 160504
160509	Sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 160506, 160507 e 160508
160604	Batterie alcaline (tranne 160603)
160605	Altre batterie ed accumulatori
160801	Catalizzatori esauriti cont. oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 160807)
160803	Catalizzatori esauriti cont. metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti
160804	Catalizzatori esauriti da cracking catalitico fluido (tranne 160807)
161002	Soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 161001
161004	Concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 161003
161102	Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161101
161104	Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161103
161106	Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche diversi da quelli di cui alla voce 161105
170102	Mattoni
170201	Legno
170202	Vetro
170203	Plastica
170302	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301
170401	Rame, bronzo, ottone
170402	Alluminio
170403	Piombo
170404	Zinco
170405	Ferro e acciaio
170406	Stagno

CER	DESCRIZIONE
170407	Metalli misti
170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410
170504	Terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 170503
170508	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507
170604	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902, 170902
180107	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 180106
180109	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180108
190112	ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 190111
190203	Miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi
190206	Fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 190205
190802	Rifiuti dell'eliminazione della sabbia
190812	Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190811
190814	Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190813
190901	Rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari
190902	Fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
190904	Carbone attivo esaurito
190905	Resine a scambio ionico saturate o esaurite
191004	Fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 191003
191203	Metalli non ferrosi
191204	Plastica e gomma
191205	Vetro
191207	Legno diverso da quello di cui alla voce 191206
191208	Prodotti tessili
191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi dai 191211
191302	Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191301
200101	Carta e cartone
200102	Vetro
200125	Oli e grassi commestibili
200128	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127
200130	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129
200132	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131
200134	Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133
200136	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse dalle 200121, 200123 e 200135
200138	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137
200139	Plastica
200140	Metallo
200141	Rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere
200201	Rifiuti biodegradabili
200301	Rifiuti urbani non differenziati
200303	Rifiuti della pulizia stradale
200307	Rifiuti ingombranti
200399	Rifiuti urbani non specificati altrimenti

Rifiuti che possono essere sottoposti a pressatura e/o triturazione

Nelle tabelle 6 e 7 è riportato l'elenco dei codici CER di rifiuti rispettivamente non pericolosi e pericolosi che possono essere sottoposti all'attività di *pressatura* e/o *triturazione*. Tutte le operazioni devono essere eseguite seguendo le norme di sicurezza per i lavoratori ed in maniera tale da ridurre eventuali emissioni di polveri. La *triturazione* o la *pressatura* possono essere effettuate **esclusivamente sui rifiuti allo stato solido non polverulento.**

La *triturazione* e la *pressatura* di rifiuti che possono comportare anche la *miscelazione* degli stessi devono essere effettuate secondo quanto riportato nelle tabelle da 8 a 24 e nelle relative prescrizioni.

Tabella 6: Rifiuti non pericolosi che possono essere sottoposti a *pressatura* e/o *triturazione*, esclusivamente se allo stato solido non polverulento.

CER	DESCRIZIONE	PRESSATURA	TRITURAZIONE
020104	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	X	X
020109	Rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 020108		X
020110	Rifiuti metallici		X
020203	Scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione		X
020304	Scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione		X
030101	Scarti di corteccia e sughero	X	X
030105	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030401 (ad esclusione della segatura)		X
030299	Prodotti per i trattamenti conservativi del legno non specificati altrimenti		X
030301	Scarti di corteccia e legno	X	X
030307	Scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone		X
030308	Scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	X	X
030310	Scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica		X
040217	Tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 040216 (ad esclusione delle frazioni pulverulente)		X
050117	Bitumi		X
070215	Rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 070214		X
080112	Pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 080111		X
080313	Scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 080312		X
080318	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317		X
080410	Adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 080409		X
090107	Carta e pellicole per fotografia contenenti argento o composti dell'argento	X	X
090108	Carta e pellicole per fotografia non contenenti argento o composti dell'argento	X	X
100210	Scaglie di laminazione	X	X
100305	Rifiuti di allumina	X	X
101103	Scarti di materiali in fibra a base di vetro	X	X
120117	Materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 120116	X	X
150101	Imballaggi in carta e cartone	X	X
150102	Imballaggi in plastica	X	X
150103	Imballaggi in legno	X	X
150104	Imballaggi metallici	X	X
150105	Imballaggi in materiali compositi	X	X
150106	Imballaggi in materiali misti	X	X

CER	DESCRIZIONE	PRESSATURA	TRITURAZIONE
150107	Imballaggi in vetro	X	X
150109	Imballaggi in materiale tessile	X	X
150203	Assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202 (ad esclusione delle frazioni pulverulente)	X (*)	X
160103	Pneumatici fuori uso	X	X
160118	Metalli non ferrosi		X
160119	Plastica	X	X
160120	Vetro	X	
160122	Componenti non specificati altrimenti		X
160304	Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303	X	X
160306	Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305	X	X
160509	Sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 160506, 160507 e 160508		X
170201	Legno	X	X
170202	Vetro	X	
170203	Plastica	X	X
170302	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301		X
170407	Metalli misti		X
170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410		X
170604	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603	X	X
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902, 170902		X
180107	Sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 180106		X
190203	Miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi	X	X
190802	Rifiuti dell'eliminazione della sabbia		X
190901	Rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari		X
190905	Resine a scambio ionico saturate o esaurite		X
191204	Plastica e gomma	X	X
191205	Vetro	X	
191207	Legno diverso da quello di cui alla voce 191206	X	X
191208	Prodotti tessili	X	X
191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi dai 191211	X	X
191302	Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191301		X
200101	Carta e cartone	X	X
200128	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127		X
200130	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129		X
200138	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137	X	X
200139	Plastica	X	X
200140	Metallo	X	X
200301	Rifiuti urbani non differenziati	X	X
200307	Rifiuti ingombranti	X	X
200399	Rifiuti urbani non specificati altrimenti	X	X

(*) Per i rifiuti classificati con codice CER 150203 la pressatura può esser effettuata esclusivamente adottando la pressa orizzontale. Detto accorgimento deve essere adottato, in ogni caso, per qualsiasi ulteriore rifiuto, per cui è autorizzata la pressatura, che possa generare residui liquidi (es. 160304, 160306, 190203).

Tabella 7: Rifiuti pericolosi che possono essere sottoposti a *pressatura* e/o *triturazione*, esclusivamente se allo stato solido non polverulento.

CER	DESCRIZIONE	PRESSATURA	TRITURAZIONE
020108*	Rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose		X
030104*	Segatura, trucioli, residui da taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose (ad esclusione della segatura)	X	X
030205*	Altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose		X
040216*	Tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose (ad esclusione delle frazioni pulverulente)		X
050103*	Morchie depositate sul fondo dei serbatoi	X (*)	X
050108*	Altri catrami		X
050603*	Altri catrami		X
060313*	Sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti (ad esclusione delle frazioni pulverulente)		X
060405*	Rifiuti contenenti altri metalli pesanti		X
061002*	Rifiuti contenenti sostanze pericolose		X
061301*	Prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno e altri biocidi inorganici (ad esclusione dei prodotti fitosanitari)		X
070107*	Fondi e residui di reazione alogenati		X
070108*	Altri fondi e residui di reazione		X
070109*	Residui di filtrazione, assorbenti esauriti alogenati	X (*)	X
070110*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X (*)	X
070208*	Altri fondi e residui di reazione		X
070210*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X (*)	X
070214*	Rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose		X
070308*	Altri fondi e residui di reazione		X
070309*	Residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	X (*)	X
070310*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X (*)	X
070407*	Fondi e residui di reazione alogenati		X
070408*	Altri fondi e residui di reazione		X
070410*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X (*)	X
070413*	Rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose	X	X
070507*	Fondi e residui di reazione alogenati		X
070508*	Altri fondi e residui di reazione		X
070510*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X (*)	X
070513*	Rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose		X
070607*	Fondi e residui di reazione alogenati		X
070608*	Altri fondi e residui di reazione		X
070610*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X (*)	X
070708*	Altri fondi e residui di reazione		X
070710*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X (*)	X
080111*	Pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose		X
080121*	Residui di vernici o di sverniciatori		X
080312*	Scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose		X
080317*	Toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose	X	X
080409*	Adesivi e sigillanti di scarto contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose		X

CER	DESCRIZIONE	PRESSATURA	TRITURAZIONE
100118*	Rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose		X
100207*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose		X
100406*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento fumi		X
101209*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose		X
110113*	Rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose		X
110116*	Resine a scambio ionico saturate o esaurite		X
110198*	Altri rifiuti contenenti sostanze pericolose		X
110302*	Altri rifiuti		X
110503*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi		X
120112*	Grassi e cere esauriti		X
120116*	Materiale abrasivo di scarto, contenenti sostanze pericolose		X
120302*	Rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore		X
130501*	Rifiuti solidi delle camere a sabbia a di prodotti di separazione olio/acqua		X
150110*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	X	X
150202*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose (ad esclusione delle frazioni pulverulente)	X (*)	X
160121*	Componenti pericolosi diversi dà quelli di cui alle voci da 160107 a 160111, 160113 e 160114		X
160303*	Rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose		X
160305*	Rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose		X
160507*	Sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose		X
160508*	Sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose		X
161101*	Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose		X
170204*	Vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati	X	X
170301*	Miscele bituminose contenenti catrame di carbone		X
170303*	Catrame di carbone e prodotti contenenti catrame		X
170409*	Rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose		X
170603*	Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	X	X
170801*	Materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose	X	
170903*	Altri rifiuti di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose		X
180106*	Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose		X
180205*	Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose		X
190105*	Residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi		X
190204*	Miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso		X
190211*	Altri rifiuti contenenti sostanze pericolose		X
190806*	Resine di scambio ionico sature od esauste		X
191206*	Legno contenente sostanze pericolose		X
191211*	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose	X	X
200117*	Prodotti fotochimici		X

CER	DESCRIZIONE	PRESSATURA	TRITURAZIONE
200127*	Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose		X
200129*	Detergenti contenenti sostanze pericolose		X
200137*	Legno, contenente sostanze pericolose		X

(*) Per i rifiuti classificati con codice CER 050103*, 070109*, 070110*, 070210*, 070309*, 070310*, 070410*, 070510*, 070710*, 150111* e 150202* la pressatura può esser effettuata esclusivamente adottando la pressa orizzontale. Detto accorgimento deve essere adottato, in ogni caso, per qualsiasi ulteriore rifiuto, per cui è autorizzata la pressatura, che possa generare residui liquidi.

Rifiuti che possono essere sottoposti a miscelazione

In generale, qualora il codice CER che individua un rifiuto e la relativa descrizione non ne specifichi nel dettaglio la matrice, la *miscelazione* può avvenire soltanto tra rifiuti comunque ricadenti nella descrizione della famiglia di appartenenza (ad esempio, nella miscela *"LEGNO"* i rifiuti individuati dal codice CER 170204* *"Vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose"* devono essere costituiti esclusivamente da rifiuti legnosi).

La *miscelazione* deve essere effettuata su rifiuti con caratteristiche chimico-fisiche similari per consentire un unico processo di recupero o smaltimento finale. **E' vietata la *miscelazione* di rifiuti con stato fisico diverso.**

La miscelazione può essere effettuata per i rifiuti riportati nelle tabelle seguenti secondo le specifiche individuate nel PGO trasmesso in data 12 luglio 2021 (ns. prot. n. 502008 di data 13 luglio 2021), da adeguare secondo le disposizioni di cui al paragrafo "*Piano di monitoraggio e controllo e Piano di Gestione operativa*" del presente allegato.

La miscela in Tabella 8 può essere effettuata tra rifiuti con codici CER diversi oppure tra rifiuti con stesso codice CER ma diverse caratteristiche di pericolosità. **La *miscelazione* deve essere effettuata su rifiuti esclusivamente allo stato solido.**

Tabella 8: Miscela "TERRE E ROCCE".

RIFIUTI IN INGRESSO	
CER	**Descrizione**
170503*	Terra e rocce contenenti sostanze pericolose
170507*	Pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose
170801*	Materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose
170903*	Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose

La miscela in Tabella 9 può essere effettuata tra rifiuti con codici CER diversi oppure tra rifiuti con stesso codice CER ma diverse caratteristiche di pericolosità. La *miscelazione* deve essere effettuata su rifiuti esclusivamente allo stato solido. La *miscelazione* deve essere effettuata su rifiuti con caratteristiche chimico-fisiche similari per consentire un unico processo di recupero o smaltimento. La Ditta deve inoltre attenersi alle prescrizioni di seguito riportate:

1. **esclusivamente i rifiuti individuati dai CER 030101 e 030105, sia tal quali sia miscelati tra loro,** possono essere avviati ad impianti autorizzati/iscritti ai sensi del D.Lgs. 152/2006 che effettuano le operazioni di recupero per la **produzione di materia prima combustibile** conforme alle specifiche UNI EN 17225:2014;
2. i rifiuti individuati dai CER 030101 e 030105, sia tal quali sia miscelati tra loro, possono essere avviati ad impianti autorizzati/iscritti ai sensi del D.Lgs. 152/2006 che effettuano operazioni di recupero per la produzione di materia prima da avviare esclusivamente all'industria del pannello in agglomerato di legno, della falegnameria, della carpenteria e cartaria.

Tabella 9: Miscela "LEGNO".

RIFIUTI IN INGRESSO	
CER	**Descrizione**
030101	Scarti di corteccia e sughero
030104*	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose
030105	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104
170204*	Vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose (solo legno da cernita effettuata in sede Biochem)

La miscela in Tabella 10 può essere effettuata tra rifiuti con codici CER diversi oppure tra rifiuti con stesso codice CER ma diverse caratteristiche di pericolosità. **La miscelazione può essere effettuata su rifiuti allo stato liquido, fangoso pompabile o fangoso palabile.**

Tabella 10: Miscela "EMULSIONI OLEOSE".

RIFIUTI IN INGRESSO	
CER	**Descrizione**
120109*	Emulsioni e soluzioni per macchinari non contenenti alogeni
130105*	Emulsioni non clorurate
130802*	Altre emulsioni

La miscela in Tabella 11 può essere effettuata tra rifiuti con codici CER diversi oppure tra rifiuti con stesso codice CER ma diverse caratteristiche di pericolosità. **La *miscelazione* può essere effettuata su rifiuti allo stato liquido, fangoso pompabile o fangoso palabile.**

Tabella 11: Miscela "SOLVENTI ORGANICI ALOGENATI".

RIFIUTI IN INGRESSO	
CER	**DESCRIZIONE**
070103*	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri.
070107*	Fondi e residui di reazione, alogenati
070203*	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070303*	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070307*	Fondi e residui di reazione alogenati
070407*	Fondi e residui di reazione alogenati
070503*	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070507*	Fondi e residui di reazione, alogenati
070603*	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070607*	Fondi e residui di reazione, alogenati
070703*	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
140602*	Altri solventi e miscele di solventi, alogenati
140604*	Fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati
200113*	Solventi

La miscela in Tabella 12 può essere effettuata tra rifiuti con codici CER diversi oppure tra rifiuti con stesso codice CER ma diverse caratteristiche di pericolosità. **La *miscelazione* deve essere effettuata su rifiuti esclusivamente allo stato liquido.**

Tabella 12: Miscela "SOLVENTI ORGANICI GENERICI".

RIFIUTI IN INGRESSO	
CER	**DESCRIZIONE**
070104*	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070204*	Altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070304*	Altri solventi organici , soluzioni di lavaggio ed acque madri
070404*	Altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070504*	Altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070604*	Altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070704*	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
140603*	Altri solventi e miscele di solventi
200113*	Solventi

La miscela in Tabella 13 può essere effettuata tra rifiuti con codici CER diversi oppure tra rifiuti con stesso codice CER ma diverse caratteristiche di pericolosità. **La *miscelazione* è effettuata su rifiuti allo stato liquido, fangoso pompabile, fangoso palabile, solido pulverulento o solido non pulverulento.**

Tabella 13: Miscela "VERNICI, PITTURE, INCHIOSTRI, ADESIVI".

RIFIUTI IN INGRESSO	
CER	**DESCRIZIONE**
080111*	Pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080112	Pitture e vernici di scarto diverse da quelle di cui alla voce 080111
080113*	Fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080114	Fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080113
080115*	Fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080116	Fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080115
080117*	Fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080118	Fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080117
080119*	Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080120	Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 080119
080121*	Residui di vernici o di sverniciatori
080307	Fanghi acquosi contenenti inchiostro
080308	Rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro
080312*	Scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
080313	Scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 080312
080314*	Fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
080315	Fanghi da inchiostro, diversi di quelli di cui alla voce 080314
080316*	Residui di soluzioni chimiche per incisione
080409*	Adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080410	Adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 080409
080411*	Fanghi di adesivi e sigillanti contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080412	Fanghi di adesivi e sigillanti, diversi di quelli di cui alla voce 080411
080413*	Fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080414	Fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080413
080415*	Rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080416	Rifiuti liquidi acquosi contenenti liquidi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080415
150110*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
150202*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non spec. altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
150203	Assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202
200127*	Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
200128	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127

La miscela in Tabella 14 può essere effettuata tra rifiuti con codici CER diversi oppure tra rifiuti con stesso codice CER ma diverse caratteristiche di pericolosità. **La *miscelazione* è effettuata su rifiuti allo stato liquido o fangoso pompabile.**

Tabella 14: Miscela "SOLUZIONI DI LAVAGGIO, RESIDUI DI REAZIONE ED ALTRE SOLUZIONI ACQUOSE".

RIFIUTI IN INGRESSO	
CER	**DESCRIZIONE**
070101*	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070201*	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070301*	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070401*	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070501*	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070601*	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070701*	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
090101*	Soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa
090102*	Soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa
090103*	Soluzioni di sviluppo a base di solventi
090104*	Soluzioni fissative
090105*	Soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio
090106*	Rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici

RIFIUTI IN INGRESSO	
CER	**DESCRIZIONE**
120301*	Soluzioni acquose di lavaggio
120302*	Rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore
160506*	Sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio
160507*	Sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
160508*	Sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
160509	Sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 160506, 160507 e 160508
160709*	Rifiuti contenenti altre sostanze pericolose
161001*	Soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose
161002	Soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 161001
190106*	Rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rif. liquidi acquosi

La miscela in Tabella 15 può essere effettuata tra rifiuti **esclusivamente con stesso codice CER ma diverse caratteristiche di pericolosità. La *miscelazione* è effettuata su rifiuti allo stato liquido.**

Tabella 15: Miscela "Monocodice CER di ACIDI".

RIFIUTI IN INGRESSO	
CER	**DESCRIZIONE**
060101*	Acido solforico ed acido solforoso
060102*	Acido cloridrico
060103*	Acido fluoridrico
060104*	Acido fosforico e fosforoso
060105*	Acido nitrico e acido nitroso
060106*	Altri acidi
100109*	Acido solforico
110105*	Acidi di decapaggio
200114*	Acidi

La miscela in Tabella 16 può essere effettuata con rifiuti con codici CER diversi oppure con rifiuti con stesso codice CER ma diverse caratteristiche di pericolosità.

La *miscelazione* è effettuata su rifiuti allo stato liquido o fangoso pompabile.

Tabella 16: Miscela "OLI".

RIFIUTI IN INGRESSO	
CER	**Descrizione**
080319*	Oli dispersi
080417*	Olio di resina
120107*	Oli minerali per macchinari non contenenti alogeni (non emulsioni e soluzioni)
120110*	Oli sintetici per macchinari
120119*	Oli per macchinari, facilmente biodegradabili
120302*	Rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore (limitatamente alla frazione oleosa)
130110*	Oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
130111*	Oli sintetici per circuiti idraulici
130112*	Oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili
130113*	Altri oli per circuiti idraulici
130205*	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
130206*	Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione
130207*	Olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile
130208*	Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
130307*	Oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati
130308*	Oli sintetici isolanti e termoconduttori
130309*	Oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili
130310*	Altri oli isolanti e termoconduttori

RIFIUTI IN INGRESSO	
CER	**Descrizione**
130506*	Oli prodotti dalla separazione olio/acqua
130701*	Olio combustibile e carburante diesel
190810*	Miscele di oli e grassi prodotti dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 190809
200126*	Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125 **(solo oli minerali)**

Prescrizioni specifiche: i rifiuti oleosi recuperabili, in quanto soggetti alle disposizioni del D.M. 392/1996 e secondo quanto previsto dall'art. 216-bis, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, devono essere gestiti in modo da privilegiare le operazioni di recupero. La miscelazione di oli usati non ne deve compromettere il successivo recupero, pertanto gli oli di diversa natura chimica devono essere tenuti separati in base alle diverse possibilità di recupero.

La miscela in Tabella 17 può essere effettuata tra rifiuti esclusivamente con stesso codice CER ma diverse caratteristiche di pericolosità.
Nel caso in cui i quantitativi non siano sufficienti per effettuare la *miscelazione*, è possibile procedere con il *raggruppamento*. Pertanto i diversi codici CER verranno posti in un unico contenitore e, **in via eccezionale,** potranno **uscire con un unico codice CER**, a condizione che tutto il carico vada nello stesso impianto di destinazione e che l'impianto stesso sia autorizzato a ricevere tutti i codici CER che costituiscono il raggruppamento. Tutti i rifiuti dovranno rimanere nel loro imballaggio e **la Ditta non potrà considerarsi nuovo produttore.**

Tabella 17: Miscela "SOSTANZE CHIMICHE".

RIFIUTI IN INGRESSO	
CER	**DESCRIZIONE**
160303*	Rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose
160305*	Rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose
160306	Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305
160506*	Sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio
160507*	Sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
160508*	Sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
160509	Sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 160506, 160507 e 160508

I rifiuti individuati dai CER 160303*, 160305*, 160306 devono essere esclusivamente rifiuti derivanti da industria chimica con caratteristiche chimico-fisiche analoghe alle sostanze chimiche di laboratorio.

La miscela in Tabella 18 può essere effettuata tra rifiuti con codici CER diversi oppure tra rifiuti con stesso codice CER ma diverse caratteristiche di pericolosità. **La *miscelazione* è effettuata su rifiuti allo stato liquido o fangoso pompabile.**

Tabella 18: Miscela "LIQUIDI E FANGOSI POMPABILI ORGANICI".

RIFIUTI IN INGRESSO	
CER	**DESCRIZIONE**
160114*	Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
160115	Liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 160114
160305*	Rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose
160306	Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305
160508*	Sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
200129*	Detergenti contenenti sostanze pericolose
200130	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129

La miscela in Tabella 19 può essere effettuata tra rifiuti con codici CER diversi oppure tra rifiuti con stesso codice CER ma diverse caratteristiche di pericolosità. **La *miscelazione* è effettuata su rifiuti allo stato solido o fangoso palabile.**

Tabella 19: Miscela "SOLIDI E FANGOSI PALABILI ORGANICI".

RIFIUTI IN INGRESSO	
CER	**DESCRIZIONE**
120112*	Grassi e cere esauriti
160305*	Rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose
160306	Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305
160508*	Sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
200129*	Detergenti contenenti sostanze pericolose
200130	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129

La miscela in Tabella 20 è da intendersi come *raggruppamento* pertanto i diversi codici CER verranno posti in un unico contenitore e, **in via eccezionale, uscire con un unico codice CER**, a condizione che tutto il carico vada nello stesso impianto di destinazione e che l'impianto stesso sia autorizzato a ricevere tutti i codici CER che costituiscono il raggruppamento. Tutti i rifiuti dovranno rimanere nel loro imballaggio e **la Ditta non potrà considerarsi nuovo produttore.**

I rifiuti potranno essere **allo stato liquido, fangoso pompabile, fangoso palabile o solido. E' vietato miscelare rifiuti infettivi o potenzialmente infettivi.**

Tabella 20: Miscela "PRODOTTI FARMACEUTICI"

RIFIUTI IN INGRESSO	
CER	**DESCRIZIONE**
160305*	Rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose
160306	Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305
180106*	Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
180107	Sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 180106
180108*	Medicinali citotossici e citostatici
180109	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180108
180207*	Medicinali citotossici e citostatici
180208	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180207
200131*	Medicinali citotossici e citostatici
200132	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131

I rifiuti individuati dai CER 160305* e 160306 devono essere esclusivamente rifiuti con caratteristiche chimico-fisiche analoghe ai rifiuti farmaceutici.

La miscela in Tabella 21 può essere effettuata tra rifiuti con codici CER diversi oppure tra rifiuti con stesso codice CER ma diverse caratteristiche di pericolosità. **La *miscelazione* è effettuata su rifiuti allo stato liquido, fangoso pompabile, fangoso palabile, solido pulverulento o solido non pulverulento.**

Tabella 21: Miscela "PRODOTTI INORGANICI".

RIFIUTI IN INGRESSO	
CER	**DESCRIZIONE**
160303*	Rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose
160304	Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303
160507*	Sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose

La miscela in Tabella 22 può essere effettuata tra rifiuti con codici CER diversi oppure tra rifiuti con stesso codice CER ma diverse caratteristiche di pericolosità. **La *miscelazione* è effettuata su rifiuti allo stato fangoso pompabile, fangoso palabile o solido non pulverulento.**

Tabella 22: Miscela "FANGHI".

RIFIUTI IN INGRESSO	
CER	**DESCRIZIONE**
060502*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenti sostanze pericolose
060503	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli di cui al punto 060502
070611*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
070612	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070611
070712	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070711
100213*	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
100215	Altri fanghi e residui di filtrazione
100817*	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
110108*	Fanghi di fosfatazione
110109*	Fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose
110110	Fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 110109
120114*	Fanghi di lavorazione contenenti sostanze pericolose
120115	Fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 120114
120118*	Fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio
140605*	Fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi
190205*	Fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici contenenti sostanze pericolose
190206	Fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici diversi da quelli di cui alla voce 190205
190813*	Fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali
190814	Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190813

La miscela in Tabella 23 può essere effettuata tra rifiuti con codici CER diversi oppure tra rifiuti con stesso codice CER ma diverse caratteristiche di pericolosità. **La *miscelazione* è effettuata su rifiuti allo stato fangoso palabile, solido pulverulento o solido non pulverulento.**

Tabella 23: Miscela "RESIDUI DI REAZIONE, FANGOSI PALABILI O SOLIDI".

RIFIUTI IN INGRESSO	
CER	**DESCRIZIONE**
070108*	Altri fondi e residui di reazione
070109*	Residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
070110*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
070308*	Altri fondi e residui di reazione
070310*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
070410*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
070508*	Altri fondi e residui di reazione
070510*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
070513*	Rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
070607*	Fondi e residui di reazione alogenati
070608*	Altri fondi e residui di reazione
070610*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
070708*	Altri fondi e residui di reazione
070710*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

La miscela in Tabella 24 può essere effettuata tra rifiuti con codici CER diversi oppure tra rifiuti con stesso codice CER ma diverse caratteristiche di pericolosità. **La *miscelazione* è effettuata su rifiuti allo stato solido pulverulento o solido non pulverulento.**

Tabella 24: Miscela "CATRAMI E MISCELE BITUMINOSE SOLIDIFICATE".

RIFIUTI IN INGRESSO	
CER	**DESCRIZIONE**
050108*	Altri catrami
050603*	Altri catrami
170301*	Miscele bituminose contenenti catrame di carbone
170303*	Catrame di carbone e prodotti contenenti catrame

Prescrizioni sulla gestione dei rifiuti

La conduzione dell'impianto e la gestione dell'attività di stoccaggio con eventuale *pretrattamento* (secondo le definizioni riportate al paragrafo 2.1.3 dell'Allegato 1 alla presente determinazione) devono avvenire come segue:

Prescrizioni generali:

a) l'accesso all'impianto deve essere controllato da personale addetto alla gestione dell'attività;

b) la recinzione dell'impianto, la pavimentazione dei depositi, nonché il sistema di captazione e raccolta delle acque, devono essere mantenuti in continua efficienza; ogni variazione apportata alle tipologie dei rifiuti che si intendono gestire e/o alle modalità di stoccaggio deve essere preventivamente autorizzata dal Settore autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;

Prescrizioni sull'accettazione e classificazione del rifiuto:

c) il titolare della presente autorizzazione è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti gestiti alle disposizioni previste dall'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE, allo scopo di accertare l'effettiva classificazione e appartenenza dei rifiuti in ingresso ai codici CER individuati e definiti dal presente provvedimento, in funzione delle specifiche attività di recupero o di smaltimento cui sono destinati e a controllare che i rifiuti in entrata all'impianto in oggetto, ai fini dell'eventuale caratterizzazione chimico-fisica, siano già stati campionati ed analizzati da parte del **produttore** secondo quanto disposto dall'art. 8 del D.M. 5 febbraio 1998 e dall'art. 7 del D.M. 12 giugno 2002, n. 161;

d) la classificazione dei rifiuti prodotti dalla Ditta (ad esempio nelle operazioni di *miscelazione*), deve essere effettuata dalla Ditta medesima (*"nuovo produttore"*) assegnando ad essi il competente codice CER, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 152/2006, applicando i criteri contenuti nella decisione 2000/532/CE, nell'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e alla delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente del 18 maggio 2021, n. 105; qualora necessario ai fini della caratterizzazione, i rifiuti prodotti devono essere campionati ed analizzati da parte del produttore secondo quanto disposto dall'art. 8 del D.M. 5 febbraio 1998 (per i rifiuti non pericolosi) e dall'art. 7 del D.M. 12 giugno 2002, n. 161 (per i rifiuti pericolosi), nonché secondo quanto segue:
    - il campionamento dei rifiuti ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica deve essere effettuato sul rifiuto tal quale, in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme UNI 10802;
    - le analisi su detti campioni, ai fini della caratterizzazione del rifiuto, devono essere effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
    - la caratterizzazione chimico-fisica deve essere finalizzata ad accertare l'effettiva corrispondenza del rifiuto in esame alle tipologie individuate e definite dal presente provvedimento;

e) deve in ogni caso essere garantita la tracciabilità dei rifiuti, anche secondo quanto disposto al punto 16 della parte I in allegato II al Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti, il quale prevede espressamente un inventario dettagliato dei rifiuti in caso di provenienza da più fonti;

Prescrizioni relative allo stoccaggio:

f) l'organizzazione impiantistica, le attrezzature utilizzate, nonché la dislocazione delle aree dedicate allo stoccaggio e *pretrattamento* dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, devono essere gestite in conformità alla *Planimetria* e secondo le tabelle sopra riportate;

g) il lay-out dell'impianto deve essere ben visibile e riportato in più punti del sito;

h) le operazioni di messa in riserva (R13) devono essere fisicamente separate dalle operazioni di deposito preliminare (D15);

i) deve essere prevista un'adeguata separazione delle aree adibite allo stoccaggio delle diverse tipologie di rifiuti infiammabili;

j) tutte le aree in cui avvengono le operazioni autorizzate (D15, D14, D13, R13, R12) devono essere presidiate da opportuni sistemi e mezzi antincendio di rapido impiego;

k) fatti salvi casi specifici ove la norma prevede tempistiche inferiori (ad esempio per i rifiuti contenenti PCB, rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, ecc...), la permanenza dei rifiuti nel deposito destinato alla messa in riserva (operazione R13) deve essere limitata ad un periodo inferiore a tre anni e quella dei rifiuti destinati al deposito preliminare (operazione D15) deve essere limitata ad un periodo inferiore ad un anno, a partire dalla data di deposito dei medesimi (presa in carico sul registro di carico/scarico rifiuti);

l) lo stoccaggio di eventuali rifiuti fermentescibili o potenzialmente fermentescibili quali ad esempio erba e fanghi di natura organica **non deve superare 72 ore**, garantendo adeguata ombreggiatura e umidificazione;

m) lo stoccaggio di eventuale rifiuto ligneo cellulosico triturato non deve superare 60 giorni;

n) la presenza dei rifiuti nelle aree di stoccaggio deve essere adeguatamente contrassegnata ed evidenziata con idonea segnaletica da apporre sui singoli contenitori o imballaggi al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti, nonché il codice CER e l'operazione di smaltimento/recupero effettuata; devono inoltre essere apposte tabelle che riportino le caratteristiche di pericolosità e il relativo pittogramma per i rifiuti pericolosi. La segnaletica deve essere ben visibile per dimensione e collocazione;

o) nel caso in cui lo stesso deposito venga utilizzato per lo stoccaggio di rifiuti individuati da diversi codici CER, devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari per evitare che gli stessi vengano a mischiarsi, ad esclusione dei rifiuti autorizzati e destinati ad essere miscelati;

p) l'eventuale posizionamento dei rifiuti su scaffali deve avvenire distribuendo uniformemente i carichi e nel rispetto delle portate massime ammissibili; le indicazioni circa i carichi massimi ammessi devono essere riportate in posizione ben visibile;

q) devono essere garantiti adeguati spazi di manovra finalizzati ad una sicura movimentazione dei rifiuti depositati;

r) lo stoccaggio dei contenitori e dei recipienti di qualsiasi tipo per i rifiuti deve avvenire con modalità tali da consentire in ogni momento l'accessibilità e l'ispezionabilità sia dello stoccaggio stesso che degli altri impianti di servizio eventualmente presenti (es. quadri elettrici, sistema antincendio, pozzetti, quadri di controllo...), al fine di verificarne il loro corretto funzionamento;

s) relativamente allo stoccaggio di rifiuti nell' *"Area 8"*:
   - i rifiuti, pericolosi e non pericolosi, potranno essere stoccati solo in seguito alla copertura e tamponature laterali dell'area;
   - i rifiuti ivi stoccati devono essere allo stato fisico solido o fangoso palabile e stoccati esclusivamente in container stagni;
   - l'unica operazione ammessa in quest'area è lo stoccaggio di rifiuti in ingresso o in uscita (operazioni R13 o D15), senza *pretrattamenti* sui rifiuti;

- l'area potrà essere eventualmente utilizzata per il lavaggio dei mezzi ma solo in assenza di container; i liquidi del lavaggio devono essere captati dalla griglia posta a presidio nell'area e inviati al sistema di vasche a tenuta del volume complessivo di 22 m^3 (10 m^3+9 m^3+3 m^3) e devono essere smaltiti come rifiuto tramite conferimento ad operatore autorizzato;

Prescrizioni relative a sversamenti accidentali e/o movimentazione dei rifiuti:

t) le aree interessate dallo scarico, dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere pavimentate in modo tale da garantire nel tempo l'efficienza e l'integrità delle relative superfici per la salvaguardia delle acque di falda e la facilitazione della ripresa di possibili sversamenti. Le stesse devono altresì essere realizzate di modo da poter sopportare i carichi statici e dinamici derivanti dall'esercizio, nonché resistere ad aggressioni chimiche e meccaniche particolari, laddove opportuno, ed essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire nel tempo le caratteristiche che avevano in origine;

u) le zone di conferimento rifiuti (ingresso, pesa fino alle aree di scarico rifiuti) devono essere presidiate da adeguati mezzi di pulizia, raccolta ed allontanamento di eventuali sversamenti accidentali di oli (ad esempio materiale assorbente), mantenuti sempre in efficienza e pronti all'uso e dotate di sistemi di raccolta dei reflui che in maniera accidentale possano fuoriuscire dagli automezzi o dai serbatoi; in particolare le acque meteoriche che incidono sui piazzali devono essere sottoposte a dissabbiatura e disoleazione prima di essere avviate agli scarichi a dispersione; eventuali sversamenti accidentali devono essere intercettati dalla griglia a presidio del cancello di ingresso dell'impianto e raccolti nel serbatoio a doppia camera con volume di 3 m^3; tale sistema di intercettazione deve essere mantenuto in perfetta efficienza;

v) il serbatoio di cui alla lettera precedente deve essere dotato di un sistema di allarme o controllo automatico del livello dell'acqua, il quale deve sempre essere mantenuto in perfetta efficienza; il serbatoio all'occorrenza deve essere svuotato ed il contenuto avviato ad idoneo impianto di trattamento;

Prescrizioni relative ai bacini di contenimento e ai contenitori:

w) la dislocazione dei contenitori all'interno dei bacini di contenimento e dei rifiuti depositati all'interno degli stessi deve sempre avvenire con modalità tali da non pregiudicare il volume utile dei suddetti bacini e da consentire costantemente l'ispezionabilità dello stoccaggio;

x) la Ditta deve verificare che i volumi dei contenitori stoccati nell'*"Area 3"* rispettino le condizioni stabilite alle lettere z) e aa);

y) in generale i recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini di contenimento, destinati a contenere rifiuti pericolosi, devono possedere adeguati sistemi di resistenza, anche meccanica, in relazione alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o pericolosi, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo da non interagire tra di loro e anche i relativi bacini di contenimento devono essere tenuti separati;

z) **entro il 31 dicembre 2021** la Ditta deve verificare che i bacini di contenimento che contengono più serbatoi debbano essere di capacità almeno pari al 110% del volume del serbatoio avente volume maggiore, ovvero di capacità pari ad un terzo del volume complessivo dei serbatoi ed eventualmente adeguare gli stessi a detta disposizione;

aa) in particolare i recipienti fissi e mobili destinati a contenere rifiuti devono essere provvisti di:
- idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
- accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
- mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;

ab) i recipienti fissi e mobili che hanno contenuto rifiuti pericolosi e non sono destinati ad essere reimpiegati per la stessa categoria di rifiuto devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati al nuovo utilizzo; in ogni caso è vietato utilizzare per prodotti alimentari recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi;

ac) qualora nell'*"Area 3"* fossero stoccati contemporaneamente rifiuti in grado di reagire tra loro, o non compatibili con il materiale di cui è costituito il bacino di contenimento, gli stessi devono essere dotati di bacini di contenimento idonei alle diverse tipologie di rifiuti stoccate;

Prescrizioni relative alle operazioni di *pretrattamento*:

ad) le operazioni di *accorpamento* (operazioni di recupero R12 e di smaltimento D13) possono essere effettuate esclusivamente sui rifiuti individuati dal medesimo codice CER; nel caso in cui l'accorpamento riguardi rifiuti pericolosi, essi devono avere anche le medesime caratteristiche di pericolosità;

ae) le operazioni di *raggruppamento* (operazioni di recupero R12 e di smaltimento D13) possono essere effettuate sui rifiuti della medesima tipologia ma individuati da codici CER diversi; nel caso in cui il raggruppamento riguardi rifiuti pericolosi, **essi devono avere le medesime caratteristiche di pericolosità; in ogni caso il carico di rifiuti raggruppati in uscita dall'impianto deve essere accompagnato da tanti FIR quanti sono i codici CER che costituiscono il carico stesso**; le uniche eccezioni sono costituite dai rifiuti elencati nelle tabelle 17 e 20 di cui al presente allegato;

af) le attività di rimozione degli imballaggi effettuate ad esempio in fase di *accorpamento*, *raggruppamento* e *ricondizionamento* non devono comportare il danneggiamento dei rifiuti in essi contenuti e l'inquinamento delle matrici ambientali (ad esempio dispersione sul suolo, emissioni di vapori, ...);

ag) gli eventuali rifiuti di scarto che decadono dalle operazioni di *accorpamento*, *raggruppamento*, *ricondizionamento*, *pressatura*, *triturazione* e *selezione* (ad esempio gli imballaggi rimossi o i rifiuti che erroneamente sono stati inseriti dai produttori e che quindi costituiscono delle impurezze da eliminare), devono essere codificati nell'ambito dei codici CER 1912xx, fatta eccezione per quei rifiuti che possono essere chiaramente identificati con specifico codice CER all'interno del catalogo europeo dei rifiuti tra quelli appartenenti alle categorie speciali la cui gestione è regolamentata ai titoli II (imballaggi) e III (altre categorie speciali) della parte quarta del D.Lgs. 152/2006;

ah) le frazioni generate dall'attività di *cernita manuale* devono essere, di norma, codificate con il CER appartenente alla medesima categoria del rifiuto di partenza (es. dal 170904 decadono tanti 170xxx, dal 150106 decadono tanti 1501xx, e così anche con i CER 16 e 20), cioè con lo stesso codice con il quale tale frazione sarebbe stata raccolta qualora già separata

in origine; qualora tale codice non sia disponibile, si deve scegliere tra i codici CER 1912xx;

ai) le frazioni generate dall'attività di *cernita meccanica*, in coerenza con il dettato normativo, devono essere codificate con il codice CER 1912xx, fatta eccezione per quei rifiuti che possono essere chiaramente identificati con specifico codice CER all'interno del catalogo europeo dei rifiuti tra quelli appartenenti alle categorie speciali la cui gestione è regolamentata ai titoli II (imballaggi) e III (altre categorie speciali) della parte quarta del D.Lgs. 152/2006;

aj) i rifiuti di cui alle precedenti lettere ai), aj) e ak), quelli generati dall'attività di miscelazione, nonché quelli eventualmente prodotti dalla gestione dell'impianto sono da intendersi prodotti dalla Ditta (*"nuovo produttore"*);

ak) la Ditta deve adottare idonee misure di sicurezza al fine evitare scoppi, esplosioni o incendi in fase di *triturazione* o *pressatura*, quali ad esempio un regime di rotazione del trituratore limitato per evitare riscaldamenti sensibili degli organi in movimento, un sensore ad infrarossi per rilevare la temperatura del materiale in lavorazione, degli ugelli nebulizzatori di acqua sulla tramoggia di carico, un impianto di spegnimento incendio a schiuma, ...; non è in ogni caso ammessa la riduzione volumetrica di contenitori di gas in pressione o contenenti residui di tali sostanze;

al) la pressa e il trituratore devono essere bonificati dopo le operazioni di *pretrattamento* di rifiuti pericolosi, prima di inserire rifiuti non pericolosi o rifiuti pericolosi che hanno diverse caratteristiche di pericolosità, al fine di non contaminare i rifiuti che verranno successivamente pretrattati;

am) i rifiuti pericolosi che nella pressatura (esclusivamente su pressa orizzontale) possono originare un residuo liquido devono essere pressati per singolo codice CER e il liquido raccolto deve essere caratterizzato e classificato dalla Ditta in qualità di nuovo produttore; non è consentita la miscelazione in deroga dei liquidi derivanti dall'operazione di pressatura;

an) al termine delle operazioni di *pretrattamento* deve essere effettuata la pulizia tempestiva della pavimentazione al fine di raccogliere eventuali rifiuti depositati a terra.

Prescrizioni generali relative alle operazioni di miscelazione sia in deroga che non in deroga

a) La *miscelazione* deve essere effettuata nel rispetto degli articoli 177, comma 4, e 187 del D.Lgs. 152/2006 e non deve comportare un aumento dell'impatto negativo sull'ambiente e sulla salute umana;
b) devono essere rispettati i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti stabiliti dall'art. 179 del D.Lgs. 152/2006;
c) la *miscelazione* deve essere effettuata secondo il presupposto di unire rifiuti con caratteristiche chimico-fisiche analoghe e **in modo tale da ottenere la rispondenza a specifiche tecniche richieste dagli impianti di smaltimento/recupero finale;**
d) le miscele di rifiuti devono essere **ottimizzate ed omogenee in base alle specifiche tecniche richieste dagli impianti di smaltimento/recupero finale;**
e) la *miscelazione* deve essere effettuata esclusivamente tra rifiuti con il medesimo stato fisico (solido con solido o fangoso palabile, liquido con liquido o fangoso pompabile);
f) la *miscelazione* deve essere effettuata in condizioni di sicurezza, evitando rischi dovuti a eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi;
g) è vietata la *miscelazione* di rifiuti che possano dar origine a sviluppo di gas tossici o molesti, a reazioni esotermiche e di polimerizzazione;
h) **è vietata la miscelazione che comporta la riduzione dei contaminanti al di sotto della soglia di concentrazione fissata per l'attribuzione della specifica caratteristica di pericolo;** pertanto, in presenza di almeno un rifiuto pericoloso, è vietata la miscelazione al solo scopo di declassificare i rifiuti mediante diluizione della loro concentrazione di inquinanti tale da rendere la miscela non pericolosa o perdere una caratteristica di pericolo; ne consegue che la miscela deve mantenere le HP possedute dai rifiuti in ingresso e la miscela non può possedere HP nuove rispetto a quelle originariamente possedute dai rifiuti miscelati;
i) sono escluse le miscele di rifiuti che hanno le caratteristiche di pericolosità HP1, HP2, HP9 ed HP12;
j) la *miscelazione* deve essere effettuata adottando procedure atte a garantire la trasparenza delle operazioni eseguite; in particolare deve essere compilata una **"scheda di miscelazione"** per ogni miscela effettuata, in cui devono essere riportati:
   - numero univoco identificativo della *"scheda di miscelazione"* (es. 1/2021);
   - indicazione della Tabella del presente allegato in riferimento alla quale viene effettuata la miscelazione;
   - i riferimenti alle movimentazioni effettuate sui registri di carico e scarico per ogni singolo rifiuto costituente la miscela;
   - i codici CER dei rifiuti che compongono la miscela e, per i rifiuti pericolosi, le caratteristiche di pericolosità;
   - le quantità dei singoli rifiuti miscelati, anche al fine di rendere sempre riconoscibile la composizione della miscela avviata al successivo trattamento finale;
   - il codice CER attribuito alla miscela risultante;
   - la finalità della miscelazione, ad esempio indicando gli estremi dell'autorizzazione dell'impianto di destino, o i riferimenti alle specifiche tecniche espressamente richieste dall'impianto di destinazione e che giustifichino la coerenza dell'operazione di miscelazione effettuata;
   - area di stoccaggio della miscela;
   - il riferimento al numero di movimentazione effettuato sui registri di carico e scarico per il carico della miscela;
k) con riferimento alla lettera precedente, sul registro di carico e scarico, in corrispondenza del movimento di carico della miscela, deve essere riportato nelle annotazioni il numero della *"scheda di miscelazione"* cui si riferisce la miscela;
l) una copia della *"scheda di miscelazione"* riportante i dati di cui alla lettera j) e relativa alla miscela prodotta **deve sempre essere allegata alla documentazione prevista per il trasporto all'impianto di destinazione;**

m) è onere della Ditta la caratterizzazione e la classificazione del rifiuto risultante dall'operazione di *miscelazione*, prima che sia avviato al relativo impianto di smaltimento o recupero e, successivamente, ogni qualvolta non sia possibile garantire nel tempo l'omogeneità della miscela in termini di caratteristiche chimiche e fisiche oltre che la conformità ai criteri, parametri e limiti di accettabilità dell'impianto di destino, laddove presenti;
n) la *miscelazione* non deve pregiudicare l'efficacia del trattamento finale, né la sicurezza di tale trattamento;
o) in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, **è vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi** ai criteri di ammissibilità in discarica di cui all'articolo 7 del citato D.Lgs. 36/2003;
p) per l'operazione di recupero in R1 è permessa la diluizione degli inquinanti presenti con altri rifiuti ma al solo fine di raggiungere le corrette caratteristiche di alimentazione all'impianto di recupero (es. potere calorifico); non è possibile avviare all'impianto rifiuti che hanno raggiunto per diluizione degli inquinanti le altre caratteristiche di accettabilità (contenuto di Hg, Pb, Cd, POPs, ...);
q) la *miscelazione* di rifiuti destinati a recupero può essere effettuata solo se i singoli rifiuti posseggono già singolarmente le caratteristiche di idoneità per il recupero (eccezion fatta per il potere calorifico dei rifiuti avviati ad operazione di recupero R1);
r) il codice CER di ogni miscela risultante deve essere individuato, nel rispetto delle competenze e sotto la responsabilità del produttore, applicando i criteri contenuti nella decisione 2000/532/CE e nell'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006, indicativamente a partire dalla famiglia dei CER 19xxxx, in quanto prodotta da un impianto di trattamento di rifiuti;
s) le miscele di rifiuti in uscita dall'impianto devono essere conferite a soggetti autorizzati per il recupero o smaltimento finale escludendo ulteriori passaggi ad impianti che non siano impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R11 dell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006, o impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D12 dell'allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/2006, fatto salvo il conferimento della miscela ad impianti autorizzati alle operazioni D15, D14, D13, R13 e R12 se strettamente collegati alle operazioni di smaltimento o recupero definitivo nell'impianto medesimo.

Prescrizioni aggiuntive relative alle operazioni di miscelazione in deroga

a) Le miscelazioni in deroga devono rispettare quanto stabilito al comma 2 dell'art. 187 del D.Lgs. 152/2006 ed in particolare, come riportato alla lettera c) del medesimo comma, l'operazione di *miscelazione* deve essere conforme alle migliori tecniche disponibili;
b) il codice CER di ogni miscela risultante deve essere individuato, nel rispetto delle competenze e sotto la responsabilità del produttore, applicando i criteri contenuti nella decisione 2000/532/CE e nell'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006, indicativamente a partire dalla famiglia dei CER 19xxxx, in quanto prodotta da un impianto di trattamento di rifiuti; se la miscela è costituita almeno da un rifiuto pericoloso, il CER della miscela deve essere pericoloso;
c) i rifiuti che hanno almeno una delle caratteristiche di pericolosità HP7 (cancerogeno) - oltre a possedere eventuali altre caratteristiche di pericolosità - possono essere miscelati solo con altri rifiuti che già hanno la caratteristica di pericolosità HP7 e non con rifiuti caratterizzati esclusivamente da caratteristiche di pericolosità diverse;
d) i rifiuti che hanno la caratteristica di pericolosità HP10 (tossico per la riproduzione) oltre a possedere eventuali altre caratteristiche di pericolosità - possono essere miscelati solo con altri rifiuti che già hanno la caratteristica di pericolosità HP10 e non con rifiuti caratterizzati esclusivamente da caratteristiche di pericolosità diverse;
e) i rifiuti che la caratteristica di pericolosità HP11 (mutageno) - oltre a possedere eventuali altre caratteristiche di pericolosità - possono essere miscelati solo con altri rifiuti che già hanno la caratteristica di pericolosità HP11 e non con rifiuti caratterizzati esclusivamente da caratteristiche di pericolosità diverse;
f) è vietato sottoporre a operazioni di *miscelazione* rifiuti diversi da quelli riportati nelle Tabelle di cui al presente allegato al paragrafo *"Rifiuti che possono essere sottoposti a miscelazione"*;

g) le operazioni di *miscelazione* (operazioni di recupero R12 e di smaltimento D13) devono essere effettuate secondo quanto riportato al paragrafo *"Rifiuti che possono essere sottoposti a miscelazione"*;
h) deve sempre essere verificata ed attestata la compatibilità dei singoli componenti sottoposti all'operazione di *miscelazione*: in particolare, per le attività di *miscelazione* in deroga, i rifiuti devono essere **preventivamente sottoposti ad una prova di miscelazione** su un campione rappresentativo per verificarne la compatibilità chimico-fisica. L'esito positivo delle verifiche deve essere riportato nelle schede di *miscelazione*; dette registrazioni devono essere datate, numerate in maniera univoca e progressiva e riferite alla specifica verifica di compatibilità effettuata sui rifiuti destinati ad essere miscelati;
i) i rifiuti generati dalla *miscelazione* di rifiuti pericolosi dovranno essere caratterizzati ed accompagnati dal giudizio di classificazione, redatto secondo le linee guida sulla classificazione dei rifiuti di cui alla delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente del 18 maggio 2021, n. 105, prima di essere avviati al destino finale.

Emissioni in atmosfera

Emissioni convogliate

Il titolare dell'AIA deve applicare in modo puntuale quanto descritto nella documentazione allegata alla domanda di autorizzazione di data 25 novembre 2019 (ns. prot. n. 749050, di data 26 novembre 2019), così come integrata in data 4 dicembre 2019 (ns. prot. n. 776304) e in data 5 dicembre 2019 (ns. prot. n. 784249, di data 6 dicembre 2019) e come meglio specificato nella conferenza di servizi di data 9 dicembre 2019, secondo la Tavola 3 denominata *"Emissioni in atmosfera - progetto"* trasmessa in data 23 dicembre 2020 (ns. prot. n. 839722 di data 28 dicembre 2020), nonché quanto di seguito riportato.

La Ditta, **almeno quindici giorni prima della messa in esercizio della pressa orizzontale** (unità produttiva M3) **deve comunicare** al Settore autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ed al comune territorialmente competente **le date di messa in esercizio, di messa a regime e di effettuazione dei primi autonomi controlli.** La **messa a regime** dovrà comunque avvenire **entro 45 giorni dalla data di messa in esercizio.** I relativi certificati di analisi, firmati da un tecnico abilitato, **devono riportare le metodiche adottate per il campionamento e per la determinazione degli inquinanti** e devono essere trasmessi al Settore autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ed al comune territorialmente competente **entro 30 giorni dalla data fissata per la messa a regime.** Detti autonomi controlli devono riguardare la determinazione delle concentrazioni degli inquinanti previsti nella Tabella 25, devono essere svolti secondo le modalità riportate nella Tabella 26 e devono essere costituiti da **almeno due prelievi** (ciascuno costituito da almeno tre campionamenti e relativo ad almeno un'ora di funzionamento nelle più gravose condizioni di esercizio) **rappresentativi dei primi dieci giorni di funzionamento a regime.**

Autonomi controlli periodici

La Ditta deve effettuare, con la **frequenza stabilita** nella Tabella 25 di seguito riportata, autonomi controlli sulle emissioni convogliate individuate nella stessa tabella, dandone **comunicazione preventiva** al Settore autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ed al comune territorialmente competente. Detti autonomi controlli devono riguardare la determinazione delle concentrazioni degli inquinanti previsti nella medesima Tabella 25, secondo le modalità riportate nella Tabella 26, accertate mediante **un prelievo** costituito da almeno 3 campionamenti e rappresentativo di almeno un'ora di funzionamento nelle più gravose condizioni di esercizio. I relativi certificati di analisi, firmati da un tecnico abilitato, devono riportare le metodiche adottate per il campionamento e per la determinazione degli inquinanti e devono essere trasmessi al Settore autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ed al comune territorialmente competente.

I termini ultimi **entro cui eseguire detti autonomi controlli sono i seguenti:**

- **30 giugno,** con trasmissione dei certificati di analisi entro il successivo **31 luglio;**
- **31 dicembre,** con trasmissione dei certificati di analisi entro il successivo **31 gennaio.**

Validità degli autonomi controlli periodici discontinui

Qualora dagli autonomi controlli effettuati emergesse il superamento dei limiti autorizzati, la Ditta deve:

a) informare **entro le 24 ore successive al ricevimento dei certificati di analisi** (farà fede la data di ricevimento degli stessi) il Settore autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ed il Comune territorialmente competente;

b) **entro i dieci giorni successivi alla comunicazione di cui al punto a)** la Ditta deve trasmettere al Settore autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ed al Comune territorialmente competente una relazione sulle presunte cause del superamento e le azioni correttive intraprese, ovvero le azioni correttive che si intende intraprendere, indicando il termine entro cui le stesse saranno realizzate; il ripristino funzionale dell'impianto deve avvenire in ogni caso nel più breve tempo possibile e devono essere adottati tutti gli accorgimenti gestionali ed impiantistici che garantiscano il massimo contenimento delle emissioni senza peggiorare la situazione rilevata;

c) **entro i dieci giorni successivi alla comunicazione di cui al punto b)**, ovvero entro i dieci giorni successivi al termine per la messa in esercizio delle azioni correttive indicato nella medesima comunicazione, la Ditta è tenuta a ripetere gli autonomi controlli quantomeno in riferimento ai parametri oggetto dei superamenti secondo le modalità sopra prescritte, **trasmettendone l'esito entro 30 giorni dalla data di effettuazione**.

Tabella 25 – limiti alle emissioni convogliate e controlli.

Reparto	Sigla macchina	Descrizione macchina	Sigla emissione	Sistema di abbattimento	Inquinante	Valori limite mg/Nm³	Frequenza controlli
Triturazione, pressatura, travaso, miscelazione, raggruppamento, accorpamento, ... (*"Area 5"*, *"Area 6"* ed *"Area 7"*)	M1	pressa verticale	E1 22.600 Nm³/h	Filtro a maniche Carboni attivi	Polveri totali	5	Semestrale
	M2	trituratore					
	M3	pressa orizzontale (non ancora installata)			COV	15	
	M4	1 braccio meccanico					
	M5	1 braccio meccanico					

Prescrizioni:

1) i limiti per le emissioni in atmosfera identificata con la sigla E1 sono riferiti all'effluente gassoso anidro e rapportato alle condizioni normali (0°C e 0,1013 MPa);
2) il valore limite per i COV è espresso come Carbonio Organico Totale in mgC/Nm^3 (vedi Tabella 26: metodo strumentale);
3) la Ditta deve effettuare **ogni 2 mesi** controlli programmati sullo stato di esaurimento dei carboni attivi a presidio dell'emissione convogliata E1; tale attività deve essere registrata su un apposito registro che deve essere tenuto presso l'impianto a disposizione degli organi di controllo;
4) il filtro a maniche a presidio dell'emissione E1 deve essere dotato di sensore di livello di riempimento del contenitore che raccoglie le polveri filtrate dalle maniche e le polveri staccate in fase di pulizia in controcorrente dei filtri con il relativo sistema di allarme; la Ditta dovrà registrare su un apposito registro la data di segnalazione di riempimento del contenitore in parola e la data di

avvenuto svuotamento del contenitore; le polveri dovranno essere avviate come rifiuti in idonei impianti di recupero/smaltimento;

5) successivamente alla messa regime dell'emissione convogliata E1, i 5 impianti identificati dalle sigle M1, M2, M3, M4 ed M5 potranno essere utilizzati singolarmente, oppure potranno essere utilizzati contemporaneamente massimo 4 impianti (di cui due sono costituiti dai *"bracci"*) nel rispetto delle seguenti combinazioni alternativamente:
   a) TRITURATORE+PRESSA VERTICALE;
   b) TRITURATORE+PRESSA ORIZZONTALE+BRACCI;
   c) BRACCI+PRESSA ORIZZONTALE+PRESSA VERTICALE;

Per gli altri inquinanti non riportati nella Tabella 25 si assumono i valori limite riportati nella tabella B allegata al T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, anche durante le fasi di avviamento e di arresto degli impianti.

Per quanto riguarda i flussi di massa di tutti gli inquinanti, si assumono i valori limite stabiliti dalla tabella B allegata al T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

Metodi analitici per il controllo delle emissioni

Tabella 26: metodi analitici per il controllo delle emissioni

Parametro	*Metodo*	*Norma*	*Anno*
Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)	Manuale	ISO 11338-1+ ISO 11338-2	2003
	Manuale	UNI EN 1948-1:2006 (solo campionamento)	2006
Mercurio	Manuale	UNI EN 13211	2003
Metalli	Manuale	UNI EN 14385	2004
PCB diossina simili	Manuale	UNI EN 1948-4	2014
PCDD/PCDF	Manuale	UNI EN 1948-1+ UNI EN 1948-2+ UNI EN 1948-3	2006
Polveri	Manuale	UNI EN 13284-1	2017
Ammoniaca	Manuale	UNICHIM 632	1984
	Manuale	EPA CTM 027:1997	1997
Cloruri gassosi espressi come HCl	Manuale	UNI EN 1911	2010
Cloro e composti inorganici come HCl	Manuale	DM 25 agosto 2000 – All. 2	2000
Fluoro e composti inorganici come HF (solo gassosi)	Manuale	DM 25 agosto 2000 – All. 2	2000
	Manuale	ISO 15713	2006
Fluoruri gassosi e particellari	Manuale	UNI 10787	1999
Composti organici volatili (singoli composti)	Manuale	UNI CEN/TS 13649	2015
Composti organici volatili (come COT)	Strumentale	UNI EN 12619	2013
Formaldeide	Manuale	NIOSH 2016	2003
	Manuale	EPA 0011:1996+EPA 8315A:1996	1999
	Manuale	EPA Method 323	2003
Solfuro di idrogeno	Manuale	UNI 11574	2015
	Manuale	UNICHIM 634:1984 (campionamento) + DPR 322/1971 appendice 8 (UV-VIS)	
Monossido di carbonio	Strumentale	UNI EN 15058	2017
Ossidi di azoto	Strumentale	UNI EN 14792	2017
Ossidi di zolfo	Manuale	UNI EN 14791	2017
	Strumentale	UNI CEN/TS 17021	2017
Ossigeno	Strumentale	UNI EN 14789	2017
Umidità	Manuale	UNI EN 14790	2017
Portata e velocità	Manuale	UNI EN ISO 16911-1	2013

I metodi citati nella Tabella 26 debbono considerarsi sostituiti dalle norme di aggiornamento dei metodi stessi.

Per il campionamento e l'analisi di eventuali parametri non ricompresi nella Tabella 26 si applica quanto disposto dall'art. 271, comma 17, del D.Lgs. 152/2006, ossia le pertinenti norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, le pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, le pertinenti norme tecniche ISO o norme internazionali o norme nazionali previgenti.

Scarichi idrici

La Ditta è autorizzata a scaricare a dispersione le acque meteoriche provenienti dai tetti e dai piazzali e quelle reflue domestiche provenienti dai servizi igienici posti nel capannone con riferimento alla Tabella 27 ed alla Tavola 2 denominata *"Reti di raccolta ed impianti di trattamento delle acque reflue e meteoriche - progetto"* trasmessa in data 23 dicembre 2020 (ns. prot. n. 839722 di data 28 dicembre 2020).

Tabella 27: Tabella riassuntiva relativa agli scarichi idrici.

SIGLA SCARICO FINALE	SIGLA SCARICO PARZIALE	DESCRIZIONE	TRATTAMENTO PRIMA DELLO SCARICO A DISPERSIONE
SF1	PL1	Pluviali tetti	—
	AD1	Acque domestiche	Imhoff
SF2	M1	Meteoriche piazzale	Dissabbiatore/Disoleatore
SF3	M2	Meteoriche piazzale	Dissabbiatore/Disoleatore
	PL2	Pluviali tetti	—
	PL3	Pluviali tetti	—
SF4	M3	Meteoriche piazzale	Dissabbiatore/Disoleatore
	PL4	Pluviali tetti	—

La Ditta deve rispettare, in corrispondenza di ciascuno degli scarichi autorizzati, i limiti imposti dalla Tabella F del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti. I sistemi di trattamento di ciascun scarico devono essere regolarmente manutentati. Il materiale asportato dalle operazioni di manutenzione e/o pulizia deve essere gestito in conformità alla vigente normativa in materia di rifiuti.

Entro **il 31 dicembre di ogni anno** la Ditta deve provvedere all'effettuazione di autonomi controlli sulle emissioni idriche relativamente alla determinazione delle concentrazioni degli inquinanti e con le frequenze stabilite nella Tabella 28, secondo le modalità riportate nel sottoparagrafo *"Metodi analitici per il controllo delle emissioni"*, secondo quanto stabilito dall'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 (attualmente un campione medio prelevato nell'arco di tre ore), o, laddove non sia possibile effettuare il campionamento con tali modalità, lo stesso può essere effettuato mediante prelievo istantaneo, esplicitando tale modalità sul verbale di campionamento, e secondo le modalità riportate nel sottoparagrafo *"Metodi analitici per il controllo degli scarichi idrici"* **dandone comunicazione preventiva** al Settore Autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ed al Comune territorialmente competente. I relativi certificati di analisi firmati da un tecnico abilitato, devono essere trasmessi al Settore Autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, ed al Comune territorialmente competente **entro il successivo 31 gennaio.**

Validità degli autonomi controlli periodici discontinui

Qualora dagli autonomi controlli effettuati emergesse il superamento dei limiti autorizzati, la Ditta deve informare **entro le 24 ore successive al ricevimento dei certificati di analisi** (farà fede la data di ricevimento degli stessi) il Settore Autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ed il comune di Rovereto, indicando le presunte cause del superamento e

le azioni correttive eventualmente intraprese. **Entro dieci giorni dalla comunicazione del superamento del limite** la Ditta è tenuta a ripetere gli autonomi controlli quantomeno in riferimento ai parametri oggetto dei superamenti secondo le modalità sopra prescritte, **trasmettendone l'esito entro 30 giorni dalla data di effettuazione.**

Tabella 28: Limiti alle emissioni e frequenza degli autonomi controlli da effettuare.

Denominazione scarico	Inquinante	Valore limite	Frequenza di monitoraggio
AD1	Materiali grossolani	Assenti	annuale
	Materiali sedimentabili	0,5 ml/l	annuale

La Ditta deve inoltre rispettare le seguenti prescrizioni relativamente allo scarico AD1:

- sullo scarico AD1 deve essere predisposto un idoneo punto di ispezione e prelievo accessibile al personale addetto al controllo;
- i fanghi che si formano nell'impianto Imhoff devono essere smaltiti, **almeno una volta all'anno**, con l'ausilio di ditte autorizzate, presso gli appositi centri di pretrattamento installati ai depuratori pubblici; è fatto divieto disperdere sul suolo o nel sottosuolo nonché immettere in pubblica fognatura il prodotto di tale manutenzione;
- qualora si rendesse possibile il collegamento della fognatura nera comunale, si deve provvedere in merito allacciandosi nei tempi e nei modi stabiliti dall'avviso sindacale di entrata in esercizio della fognatura stessa;
- è vietato stoccare ed effettuare operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti all'esterno del capannone, al fine di evitare il contatto dei rifiuti con le acque meteoriche;
- le tubazioni della rete nera, a monte della sedimentazione meccanica di tipo Imhoff, devono avere normalmente una pendenza compresa tra il 2% e il 3%; per pendenze inferiori deve comunque essere garantita una velocità del refluo di almeno 0,5-0,6 m/sec;
- devono essere osservate le prescrizioni riportate nella relazione idrogeologica del dott. geologo Andrea Parisi depositata al Comune di Rovereto con la domanda di autorizzazione di data 28 agosto 2013;
- i pozzetti delle acque nere devono essere privi di decantazione ed i fondelli devono essere realizzati con materiale idoneo con esclusione del cemento;
- il sistema di sedimentazione meccanica di tipo Imhoff e le opere disperdenti devono essere facilmente ispezionabili; inoltre i pozzetti d'ispezione devono avere dimensioni proporzionali alla profondità al fine di consentire un'agevole ispezione;
- per l'esercizio dei pozzi disperdenti si deve verificare periodicamente che non vi sia accumulo di fanghiglia nel pozzo o intasamento delle pareti dello stesso con interessamento del pietrisco e terreno circostante e che non si verifichino impaludimenti del terreno circostante;
- i pozzi disperdenti delle acque reflue chiarificate devono essere realizzati lontani dai fabbricati, aie, aree pavimentate o altre sistemazioni che ostacolano il passaggio dell'aria nel terreno;
- nelle immediate vicinanze dei pozzi o delle trincee disperdenti delle acque reflue chiarificate è vietata la coltivazione di alimenti da consumarsi crudi.

Le acque meteoriche che incidono sulla nuova copertura dell'*"Area 8"* devono essere incanalate tramite due pluviali e collegati allo scarico a dispersione già presente SF3.
Le acque di lavaggio dei mezzi all'interno dell'*"Area 8"* devono defluire nella griglia rappresentata in Tavola 2 collegata ad un sistema di vasche a tenuta da 22 m^3 e devono essere smaltite come rifiuti.

Con riferimento al distributore di carburante posizionato nell'angolo ovest del piazzale, dotato di bacino di contenimento e di tettoia ignifuga, le operazioni di rifornimento dei mezzi devono avvenire sempre all'interno del capannone, rifornendo gli stessi tramite l'utilizzo di taniche da 20 litri al fine di impedire perdite di gasolio sulle aree pavimentate esterne durante tali operazioni.
Le operazioni di riempimento delle taniche devono sempre avvenire all'interno del bacino di contenimento e sotto la tettoria di cui è munito il distributore.

Metodi analitici per il controllo delle emissioni

Per quanto riguarda la metodologia di campionamento e misurazione delle concentrazioni di inquinanti allo scarico devono essere adottate le norme EN. In alternativa, qualora non siano disponibili le norme EN, è possibile utilizzare le norme ISO, le norme nazionali (metodi APAT IRSA-CNR) o altre norme internazionali (Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, EPA, APHA) che assicurino la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente. Eventuali altri metodi alternativi devono essere concordati preventivamente con il Settore Autorizzazioni e controlli. In ogni caso sul certificato di analisi deve essere sempre indicato il metodo adottato.

Inquinamento acustico

Devono essere rispettati i limiti previsti dalla classificazione acustica del territorio adottata dal Comune di Rovereto.
Inoltre, ove applicabili, devono essere rispettati i limiti differenziali stabiliti dal decreto 11 dicembre 1996 recante *"Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo"*.
Entro tre mesi dalla data di messa a regime della pressa orizzontale (unità produttiva M3) la Ditta deve effettuare una nuova valutazione di impatto acustico, rappresentando i risultati attraverso l'impiego di apposito modello di calcolo, opportunamente tarato con l'implementazione di rilievi in campo, in grado di restituire una più precisa definizione del contributo offerto dalle sorgenti sonore presenti nell'installazione, oltreché favorire lo sviluppo di analisi predittive future.

Suolo e sottosuolo

La Ditta, sulla base degli esiti delle verifiche trasmesse in data 23 ottobre 2019 (ns. prot. n. 659799 di data 25 ottobre 2019), effettuate secondo quanto disposto dall'art. 29-ter, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e secondo quanto stabilito dal D.M. 15 aprile 2019, n. 104, in relazione alla possibilità di contaminazione del suolo e sottosuolo e delle acque di falda, non è tenuta a presentare la relazione di riferimento.

La Ditta deve adottare, in ogni caso, ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 3-bis, del D.Lgs. 152/2006, tutti gli accorgimenti atti a ridurre la possibilità di contaminazione del suolo e del sottosuolo.

Piano di monitoraggio e controllo e Piano di gestione operativa

La Ditta deve adeguare il Piano di monitoraggio e controllo (PMC) ed il Piano di gestione operativa (PGO) alle disposizioni di cui al paragrafo 5 ("*Conclusioni*") dell'Allegato 1 al presente provvedimento, trasmettendo le versioni aggiornate degli stessi al Settore Autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ed al comune di Rovereto **entro il 31 dicembre 2021**.

La verifica concordata con il Settore Autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente prevista dall'art. 29-decies, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, salvo il verificarsi delle condizioni previste dall'art. 29-decies, comma 11-bis del medesimo Decreto, **sarà effettuata con frequenza triennale.**

Le verifiche analitiche saranno di volta in volta concordate con il medesimo Settore e potranno potenzialmente prevedere, oltre alla verifica del rispetto dei contenuti dell'AIA e del PMC, i seguenti controlli:

Matrice ambientale	**Parametri analitici oggetto delle verifiche previste dall'art. 29-decies, comma 3, del D.Lgs. 152/2006**
Rifiuti gestiti	Verifica della corretta gestione dei rifiuti, soprattutto relativamente all'attività di *miscelazione*, con eventuale campionamento per la verifica della corretta caratterizzazione dei rifiuti prodotti da tale attività e del rispetto delle prescrizioni stabilite dal presente allegato.

ALLEGATO 3

Raccomandazioni

Generali

Le operazioni di stoccaggio e *pretrattamento* e la gestione dell'impianto devono avvenire nel rispetto di quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1394 del 12 giugno 2009, con le quali è stato localizzato nel Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti apportando modifiche al quadro pianificatorio provinciale di settore.

Devono inoltre essere ottemperate le prescrizioni riportate nella deliberazione della Giunta Provinciale n. 626 di data 26 marzo 2010 di rilascio della compatibilità ambientale dell'installazione.

L'impianto deve essere condotto:

- nel rispetto delle vigenti norme di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi;
- nel rispetto e in conformità alle disposizioni normative vigenti sulla gestione dei rifiuti, nonché nell'osservanza delle altre norme statali o provinciali, anche regolamentari, o delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia;
- nel rispetto di quanto indicato dal Piano stralcio relativo ai rifiuti pericolosi approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2593 del 12 novembre 2004;
- nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14 delle norme di attuazione del Piano Provinciale di Risanamento delle Acque, approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 5460 del 12 giugno 1987 inerente gli accorgimenti tecnici per lo smaltimento delle acque eventualmente raccolte sui piazzali.

Si rammenta che, **entro il 30 aprile di ogni anno**, deve essere trasmessa, laddove siano superate le soglie di assoggettabilità, la **dichiarazione PRTR** (art.4 del D.P.R. 157/2011), secondo le indicazioni riportate sul sito dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA.

Emissioni in atmosfera

In corrispondenza dei condotti convoglianti le emissioni in atmosfera devono essere realizzate tutte le opere che consentano l'esecuzione di campionamenti dell'effluente gassoso; in particolare, come disposto dall'articolo 38, commi 4 e 5, del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, la Ditta **deve realizzare almeno un foro di prelievo, secondo le indicazioni dello schema allegato denominato "*TRONCHETTO FILETTATO*"**, in posizione idonea e resa accessibile al personale addetto ai controlli, secondo le norme di sicurezza e igiene del lavoro vigenti.

I condotti convoglianti le emissioni in atmosfera devono essere realizzati in modo da consentire la migliore dispersione dell'effluente gassoso nell'atmosfera secondo le prescrizioni stabilite da eventuali norme in materia derivanti da regolamenti comunali o fissate dalla competente autorità sanitaria, tenuto conto che, sotto il profilo tecnico, è opportuno che il punto di emissione risulti almeno 1 metro più elevato rispetto agli edifici presenti nel raggio di 10 metri ed alle aperture di locali abitati nel raggio di 50 metri.

TRONCHETTO FILETTATO

da predisporre sul condotto di scarico
per il prelievo degli effluenti gassosi

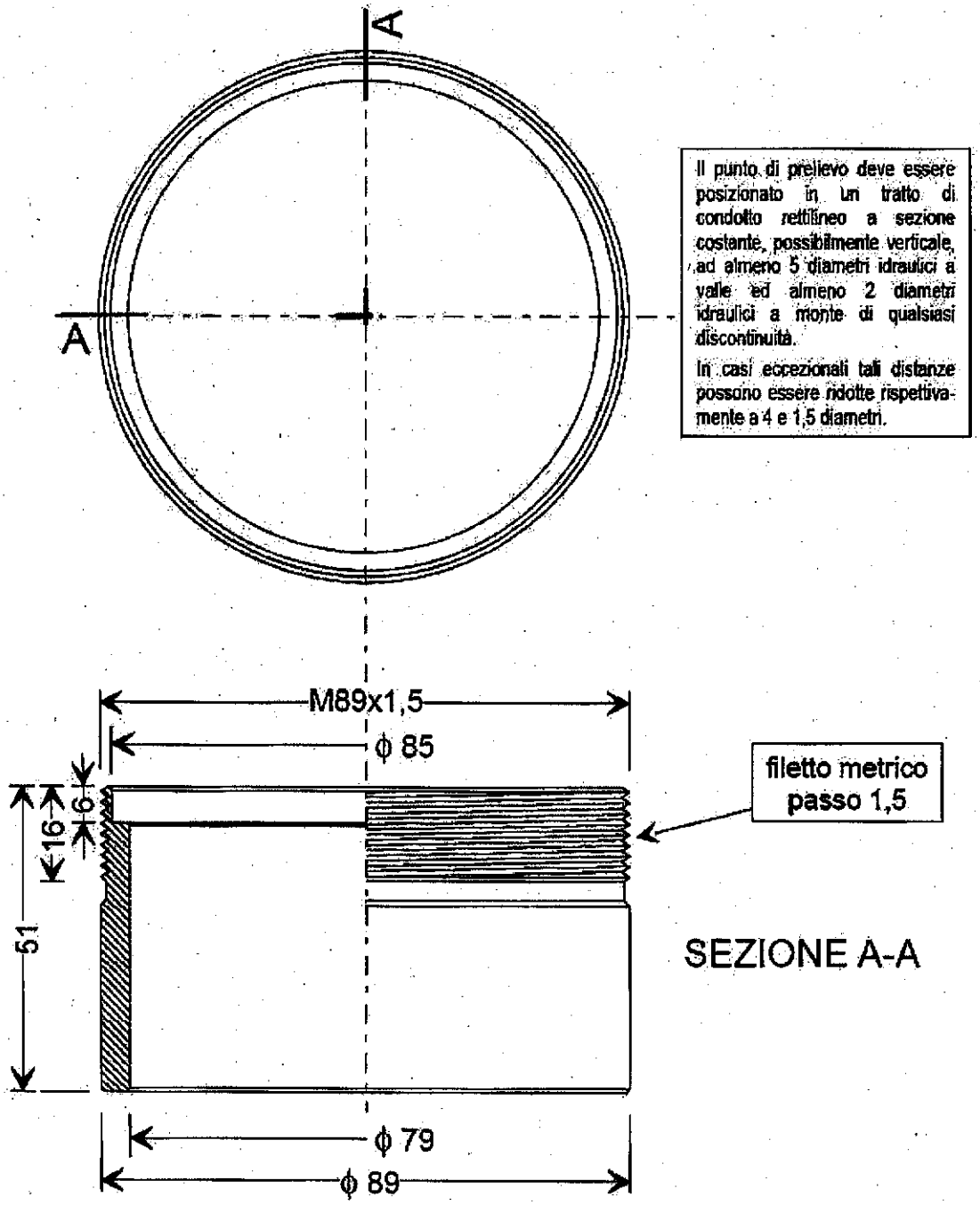

Acqua

Deve essere prestata particolare attenzione alla manutenzione del sistema di raccolta delle acque e dell'impianto di disoleazione, che devono essere costantemente controllati in modo da garantirne la piena efficienza e la perfetta funzionalità.

Rifiuti

Raccomandiamo al titolare dell'autorizzazione l'osservanza di alcune ulteriori disposizioni normative relative:

a) alla tenuta dei registri di carico e scarico presso l'impianto (art. 190 del D.Lgs. 152/2006);
b) alla comunicazione annuale sui rifiuti gestiti nel corso dell'anno precedente (art. 189 del D.Lgs. 152/2006);
c) alla redazione e conservazione del formulario di identificazione dei rifiuti in ingresso ed in uscita dall'impianto (art. 193 del D.Lgs. 152/2006).

La Ditta inoltre deve:

1. accertare che i terzi, ai quali sono affidati gli eventuali rifiuti provenienti dalle operazioni di trattamento, siano muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente; deve essere in grado di fornire all'ente di controllo i dati relativi alle quantità e caratteristiche di tali rifiuti, le relative modalità di stoccaggio, la destinazione finale e le modalità di conferimento; è fatto salvo comunque il rispetto di quanto prescritto per il trasporto ed il deposito temporaneo dei rifiuti;

2. effettuare le operazioni di stoccaggio dei rifiuti pericolosi nel rispetto delle relative norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura degli stessi; per i serbatoi di sostanze liquide infiammabili e/o combustibili eventualmente presenti si dovrà fare riferimento alle specifiche regole tecniche di prevenzione incendi;

3. gestire i rifiuti prodotti nell'ambito delle operazioni *autorizzate*:
   - nei limiti del *"deposito temporaneo prima della raccolta"* di cui all'art. 185-bis del D.Lgs. 152/2006, ovvero, nel caso non venissero rispettate le condizioni di detto articolo, deve presentare domanda di aggiornamento dell'AIA;
   - secondo le prescrizioni stabilite dal d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti speciali, anche assimilabili agli urbani;
   - avviandoli ti in impianti autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006, in via prioritaria a recupero e in via residuale a smaltimento, secondo i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti stabiliti dall'art. 179 del D.Lgs. 152/2006;

4. dotare i serbatoi, le cisterne ed i fusti di stoccaggio dei rifiuti allo stato liquido di un bacino di contenimento con un volume almeno pari al 100% del volume del singolo serbatoio che vi insiste; nel caso in cui il bacino di contenimento contenesse più serbatoi, il bacino deve essere di capacità pari ad un terzo del volume complessivo dei serbatoi e, in ogni caso, di capacità pari al 110% del volume del serbatoio avente volume maggiore; i serbatoi, le cisterne ed i fusti di stoccaggio dei rifiuti allo stato liquido devono essere dotati di opportuni dispositivi antitraboccamento e, qualora questi ultimi siano costituiti da una tubazione di troppo pieno, il relativo scarico deve essere convogliato in modo da non costituire pericolo per gli addetti e per l'ambiente.

È inoltre opportuno che in ogni impianto sia presente anche un'area d'emergenza, di dimensioni contenute e dotata degli opportuni presidi di sicurezza, destinata all'eventuale stoccaggio di rifiuti non conformi all'omologa di accettazione, risultati presenti in maniera accidentale e non verificabile all'atto del prelievo o dell'accettazione in impianto.

Raccomandazioni relative a particolari categorie di rifiuti:

a) la gestione dei RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) deve essere effettuata nel rispetto delle vigenti disposizioni normative relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché nell'osservanza delle altre norme statali o provinciali, anche regolamentari, comprese quelle inerenti i sistemi di raccolta individuali e collettivi, e delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia;

b) la gestione dei rifiuti contenenti amianto o PCB deve essere effettuata nel rispetto delle vigenti leggi di settore e delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia;

c) lo stoccaggio dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo deve avvenire con modalità tali da garantire sin dal loro ricevimento il rispetto delle modalità di confezionamento e imballaggio previste dalla vigente normativa di settore; in particolare i rifiuti sanitari sterilizzati devono giungere allo stoccaggio in appositi imballaggi a perdere, di colore diverso da quelli utilizzati per i rifiuti urbani e per gli altri rifiuti sanitari assimilati, recanti, ben visibile, l'indicazione indelebile *"Rifiuti sanitari sterilizzati"* alla quale deve essere aggiunta la data di sterilizzazione; **è vietata qualsiasi operazione di *selezione* e *disimballaggio* sui rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.**

d) verificare la necessità di acquisire la certificazione ATEX in materia di solventi, qualora si gestissero solventi infiammabili;

Si ricorda inoltre che la classificazione dei rifiuti deve essere effettuata dal **produttore** assegnando ad essi il competente codice CER, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 152/2006, applicando i criteri contenuti nella decisione 2000/532/CE, nell'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e alla delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente del 18 maggio 2021, n. 105.

Inquinamento acustico

Qualora si proceda alla sostituzione o modifica degli impianti attualmente installati, devono essere adottate le opportune opere di contenimento dell'inquinamento acustico.

Area	Tipologia di rifiuto potenzialmente presente				Operazioni possibili nell'area in esame								
	Non pericolosi solidi o fangosi pulabili	Non pericolosi liquidi o fangosi pompabili	Pericolosi solidi o fangosi pulabili	Pericolosi liquidi o fangosi pompabili	Messa in riserva e selezione R13/D15	Cernita R13/D15	Accorpamento R12/D13	Raggruppamento R12/D13	Triturazione pressatura R12/D13	Separazione fisica R12/D13	Alcanizzazione R12/D14	Miscelazione non in deroga R12/D13	Miscelazione in deroga R12/D13
Area 1-2			SI		SI		SI	SI			SI	SI	SI
Area 3	SI*	SI	SI*	SI	SI		SI	SI		SI	SI	SI	SI
Area 4	SI		SI		SI		SI	SI			SI	SI	SI
Area 5	SI		SI		SI	SI	SI	SI	PRES	SI	SI	SI	SI
Area 6	SI		SI		SI	SI	SI	SI	PRES		SI	SI	SI
Area 7	SI	SI	SI	SI	SI				TRIT			SI	SI
Area 8	SI		SI		SI								

* Limitatamente ai reggenti individuati dai CPR 160508* - 160507* - 160508* - 160509

Area	Tipologia di rifiuti	Superficie (m²)	Stoccaggio massimo (tonn. R)	Stoccaggio massimo (tonn. p.c.)
Area 1-2	Rifiuti pericolosi solidi o fangosi pulabili	150	1.620	2.975
Area 4	Rifiuti pericolosi solidi o fangosi pulabili Rifiuti non pericolosi solidi o fangosi pulabili	550		
Area 5	Rifiuti pericolosi solidi o fangosi pulabili Rifiuti non pericolosi solidi o fangosi pulabili	495		
Area 6	Rifiuti pericolosi e non pericolosi, solidi liquidi o fangosi	30		
Area 7	Rifiuti pericolosi solidi o fangosi pulabili (cernita e cesoia) Rifiuti non pericolosi solidi o fangosi pulabili (cernita e cesoia)	140		
Area 8	Rifiuti pericolosi liquidi o fangosi pompabili Rifiuti non pericolosi liquidi o fangosi pompabili Rifiuti pericolosi solidi (limitatamente ai reggenti) Rifiuti non pericolosi solidi (limitatamente ai reggenti)	463	125	
Area 9	Rifiuti pericolosi solidi o fangosi pulabili Rifiuti non pericolosi solidi o fangosi pulabili	60	125	
Totale		2.089	2.081	2.975

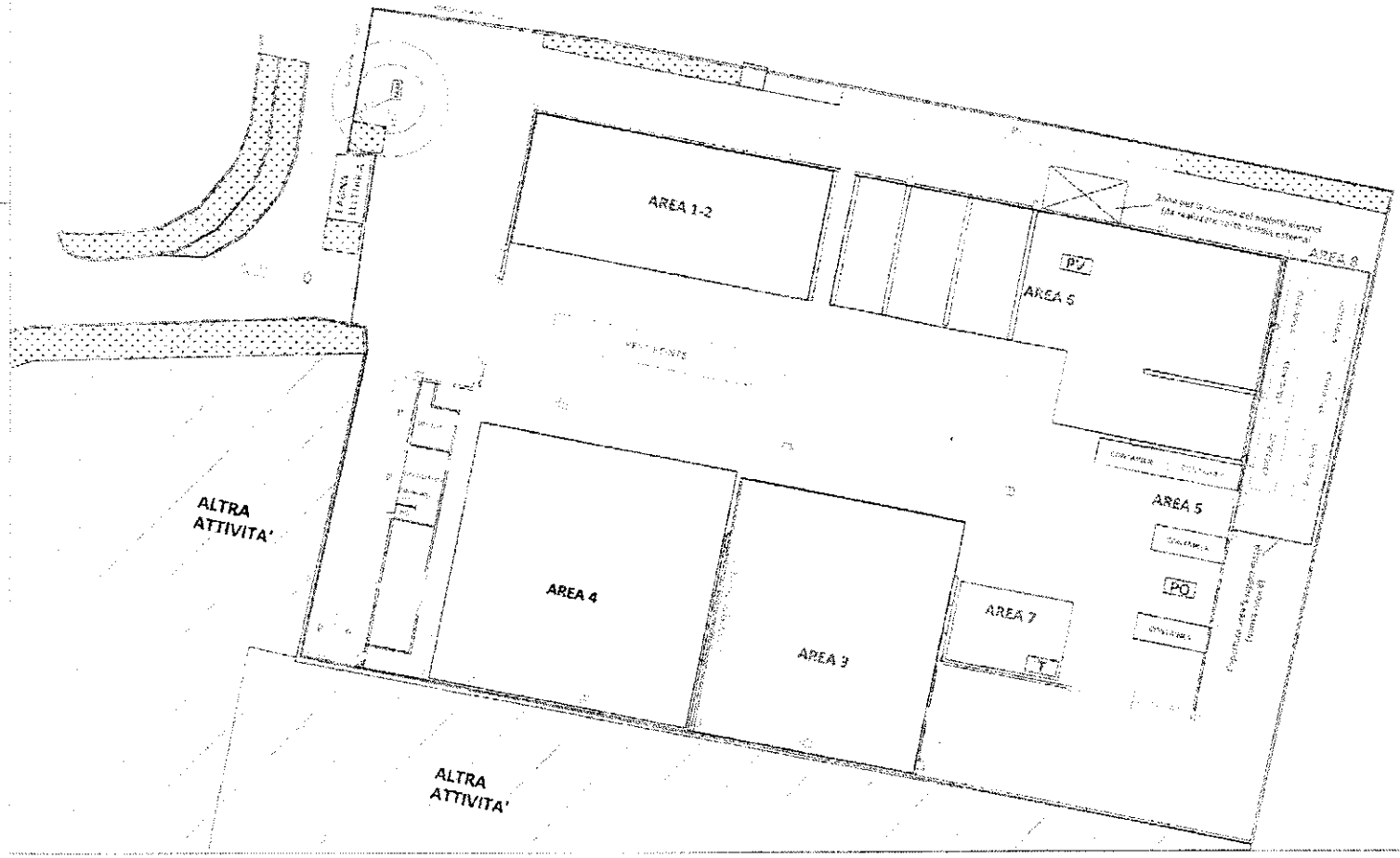

LEGENDA

- Limite proprietà Biochem Italia Srl
- PV — Pressa verticale
- T — Trituratore
- PO — Pressa orizzontale
- S — Distributore carburante liquido
- P — Dotazioni antincendio (estintori a polvere)

Progetto

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Tavola 1

Oggetto

Planimetria impianto ed aree funzionali PROGETTO

Rif.

Data

Scala

Progettista

Committenza

BIOCHEM ITALIA

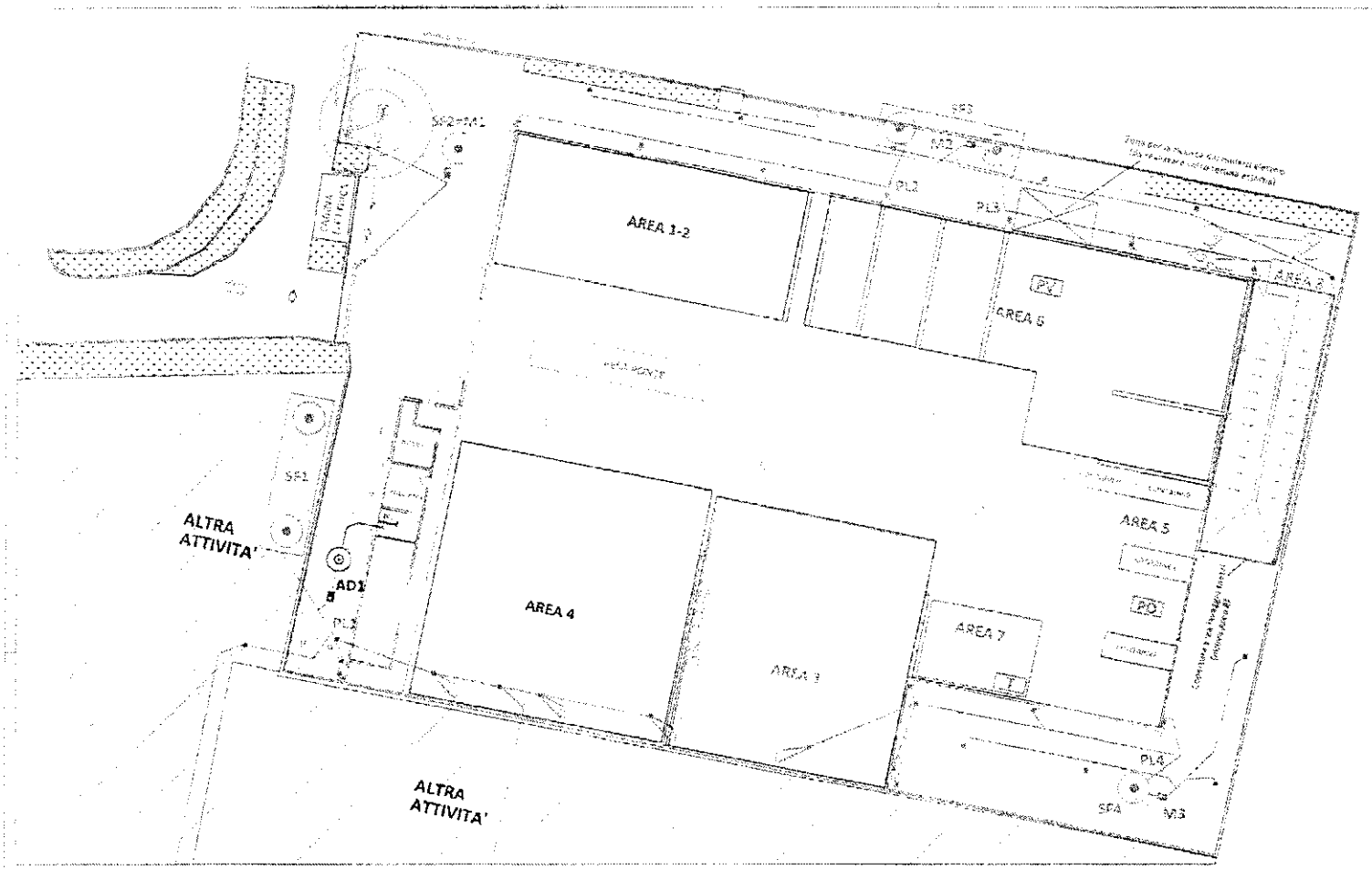

LEGENDA

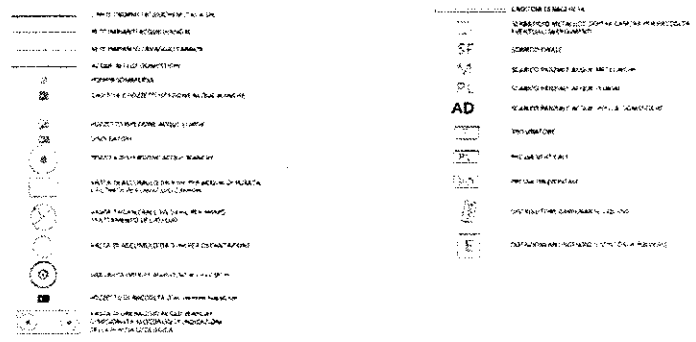

BIOCHEM ITALIA SRL

Via Marmi 11/A
38068 Marco di Po

Progetto

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Tavola **2**

Oggetto

Reti di raccolta ed impianti di trattamento delle acque reflue e meteoriche
PROGETTO

Ref.

Data

Scala

Progettista

Committenza

Dr. Vittorio Bruno

LEGENDA

- Limite proprietà Biochem Italia Srl
- PV — Pressa verticale
- T — Trituratore
- PO — Pressa orizzontale
- E1 — Punto di emissione convogliata
- Distributore carburante liquido
- Dotazioni antincendio (estintori a polvere)
- M2 — Punto di aspirazione pressa verticale
- M3 — Punto di aspirazione trituratore
- M4 — Punto di aspirazione pressa orizzontale
- M4 — Punto di aspirazione braccio meccanico 1
- M5 — Punto di aspirazione braccio meccanico 2

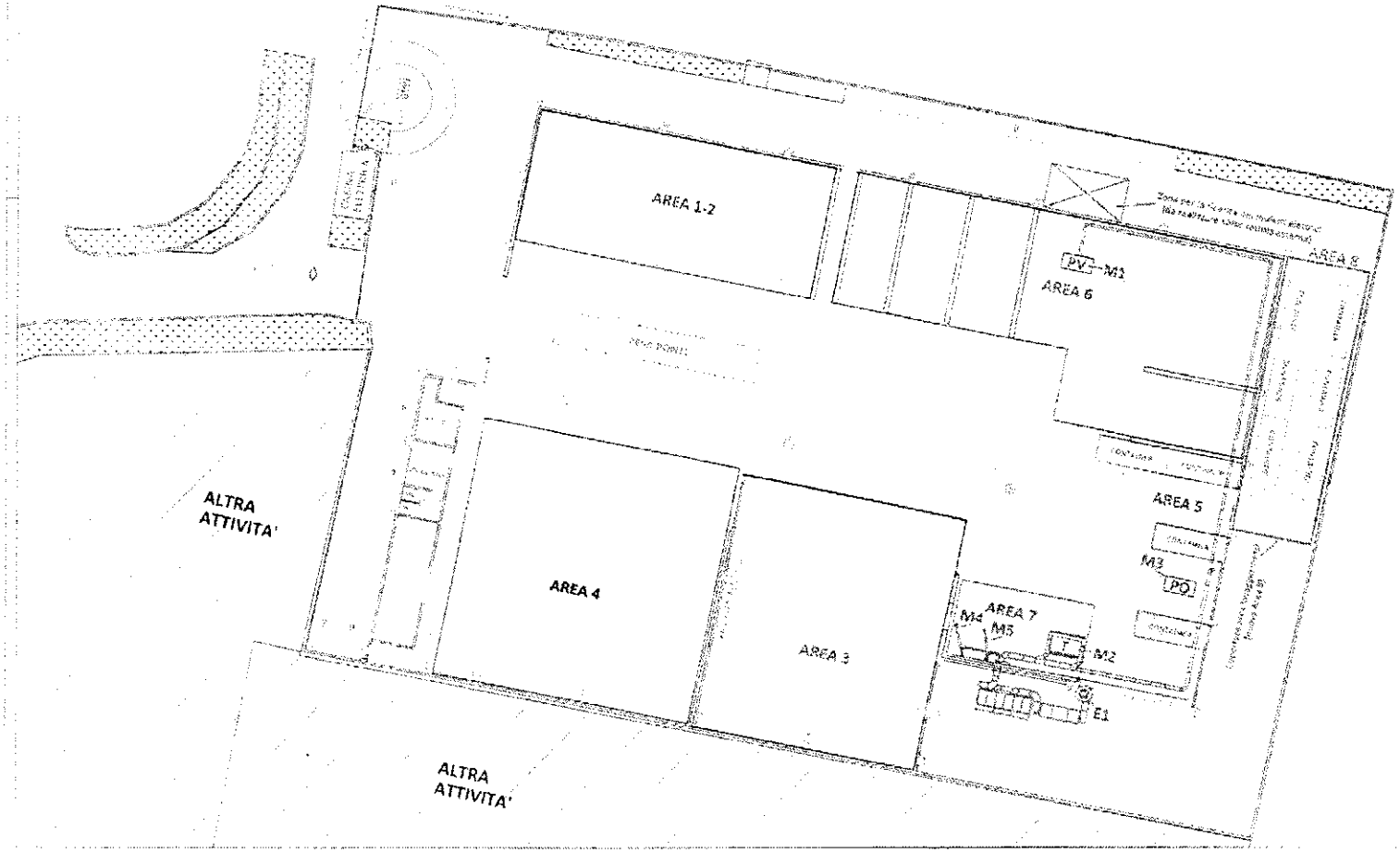

BIOCHEM ITALIA SRL

Progetto

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Tavola 3

Oggetto

Emissioni in atmosfera
PROGETTO

Progettista

Committenza